IX RAPPORTO ADEPP SULLA PREVIDENZA PRIVATA

I professionisti italiani

A CURA DEL CENTRO STUDI ADEPP
centrostudi@adepp.info

CENTRO STUDI ADEPP

All'interno dell'Associazione degli Enti di Previdenza Privati è operativo un Centro Studi che si occupa di effettuare ricerche e approfondimenti su temi strettamente legati alle dinamiche del mondo previdenziale privato e dei liberi professionisti.

L'attività di ricerca è resa possibile grazie alla continua collaborazione e disponibilità dei Presidenti e dei collaboratori dei diversi Centri Studi di tutte la Casse di Previdenza AdEPP.

Il "IX Rapporto AdEPP sulla Previdenza Privata" è stato predisposto dal Prof. Filippo Petroni (Responsabile dei dati statistici e ricerche AdEPP), con la collaborazione del dottor Giovanni Murgia, sotto la supervisione del Prof. Francesco Verbaro (Senior Advisor AdEPP). Il capitolo 2, dedicato agli approfondimenti normativi, è stato redatto dalla Dott.ssa Ottavia Trifilò. Il capitolo 8, su professionisti e politiche europee, è stato redatto dalla Dott.ssa Tiziana Lang. Al capitolo 3, redditi dei professionisti, ha collaborato la prof.ssa Fabrizia Santini.

CONTATTI:

Prof. Filippo Petroni: centrostudi@adepp.info

Dott.ssa Ottavia Trifilò: o.trifilo@adepp.info

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani – CASAGIT - Presidente: Dott. Daniele M. Cerrato

Cassa Forense - CF - Presidente: Avv. Nunzio Luciano

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti – CIPAG - Presidente: Geom. Diego Buono

Cassa Nazionale del Notariato – CNN - Presidente: Not. Francesco Giambattista Nardone

Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali – CNPR - Presidente: Rag. Luigi Pagliuca

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC - Presidente: Dott. Walter Anedda

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA - Presidente: Arch. Giuseppe Santoro

Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI – Presidente: Per. Ind. Valerio Bignami

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi – ENPAB - Presidente: Dott.ssa Tiziana Stallone

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV - Presidente: Dott. Gianni Mancuso

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI - commissario straordinario: professor Eugenio D'Amico

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura – ENPAIA - Presidente: Dott. Giorgio Piazza

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP - Presidente: Dott. Felice Torricelli

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL - Presidente: Dott. Alessandro Visparelli

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP - Presidente: Dott. Stefano Poeta

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – ENPAM - Presidente: Dott. Alberto Oliveti

Fondazione ENASARCO - Presidente: Dott. Gianroberto Costa

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI - Presidente: Dott.ssa Marina Macelloni

Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani – ONAOSI - Presidente: Dott. Serafino Zucchelli

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti – ENPAF – Presidente: Dott. Emilio Croce

CENTRO STUDI ADEPP 2

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI 3

1 L'ASSOCIAZIONE 9

1.1 CASAGIT 12
1.2 CASSA FORENSE - CF 13
1.3 CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI – CIPAG 13
1.4 CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – CNN 14
1.5 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC 15
1.6 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CNPR 15
1.7 FONDAZIONE ENASARCO 16
1.8 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI- ENPAB 16
1.9 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO – ENPACL 17
1.10 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – ENPAIA 1/2 18
1.11 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI - ENPAM 18
1.12 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI – ENPAP 19
1.13 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ENPAPI 20
1.14 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI – ENPAV 21
1.15 ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE – EPAP 22
1.16 ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – EPPI 22
1.17 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA 23
1.18 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – INPGI 24

1.19 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI – ONAOSI 25
1.20 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI FARMACISTI– ENPAF 25

2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE PREVIDENZIALE 27

2.1 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA 29
2.2 LA PARTECIPAZIONE DELLE CASSE ALLA FINANZA PUBBLICA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 41
2.3 LE CASSE COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI 51
2.4 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW 54
2.5 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE 64
2.5.1 INVESTIMENTI "QUALIFICATI" 66
2.6 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 68
2.7 ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE 78
2.7.1 1.7.1. LA "LEGGE DI BILANCIO 2019" *(LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145)* 78
2.7.2 LA "LEGGE DI BILANCIO 2018" (LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205) 79
2.7.3 IL "JOBS ACT SUI LAVORATORI AUTONOMI" 80
2.7.4 LA "LEGGE SULLA CONCORRENZA" 82
2.7.5 IL "CASELLARIO DELL'ASSISTENZA" 85
2.7.6 IL "DECRETO FISCALE" 86
2.8 PROSPETTIVE E NORMATIVA IN MATERIA DI INVESTIMENTI 88

3 GLI ISCRITTI 93

3.1 GLI ISCRITTI ATTIVI 93
3.2 ISCRITTI ALLE CASSE: CONFRONTO CON I LAVORATORI ITALIANI 96
3.3 ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI ISCRITTI ADEPP 99
3.3.1 DEMOGRAFIA IN ITALIA: SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI PER IL FUTURO 99
3.3.2 ANALISI PER ETÀ DEGLI ISCRITTI ADEPP 102
3.3.3 LE PROFESSIONISTE DONNE 106
3.3.4 ANALISI PER REGIONE 109

3.4 ANALISI DEMOGRAFICA DEI NUOVI ISCRITTI 110
3.5 PENSIONATI ATTIVI: "SILVER ECONOMY" 114
3.6 APPENDICE 116
3.6.1 ISCRITTI PER DECRETO LEGISLATIVO 116
3.6.2 ISCRITTI PER AREA PROFESSIONALE 118

4 I REDDITI DEI PROFESSIONISTI ITALIANI 120

4.1 I REDDITI MEDI DEGLI ISCRITTI LIBERI PROFESSIONISTI 121
4.2 I REDDITI MEDI DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI 123
4.3 ANALISI DI GENERE, ETÀ E REGIONE 125
4.3.1 ANALISI PER ETÀ 125
4.3.2 ANALISI DI GENERE 126
4.3.3 ANALISI REGIONALE 129

5 CONTRIBUTI E PRESTAZIONI 132

5.1 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE 132
5.2 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE SIS 137
5.3 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE 141
5.4 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI IVS EROGATE 147
5.5 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE 149
5.6 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IVS 154
5.7 INDICATORI SINTETICI 158
5.7.1 NUMERO DI ISCRITTI E NUMERO DI PRESTAZIONI IVS 158
5.7.2 IMPORTO DEI CONTRIBUTI SIS E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS 168

6 IL WELFARE 177

7 TASSAZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 186

7.1 I MODELLI DI TASSAZIONE 186

7.2 LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI E DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI 187

7.3 LA DOPPIA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI: UN CONFRONTO CON LA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO 190

7.4 LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE ADEPP: CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 193

7.5 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI 193

7.6 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI 196

7.7 CONFRONTO CONTRIBUTI INPS G.S. CON CONTRIBUTI ALTRE CASSE DI PREVIDENZA 197

8 POLITICHE EUROPEE E PROFESSIONI: L'AZIONE DI SISTEMA DI ADEPP 200

8.1 LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ADEPP 200

8.1.1 L'INFORMAZIONE 200

8.1.2 LE COLLABORAZIONI 204

8.1.3 IL CONFRONTO EUROPEO 208

8.2 LA PARTECIPAZIONE DI ADEPP AI TAVOLI TEMATICI DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI EUROPEI 2021-2027 212

8.3 CONCLUSIONI 224

1 L'ASSOCIAZIONE

La privatizzazione degli Enti di Previdenza ed Assistenza dei Liberi Professionisti nasce da alcune norme di delega contenute nella legge finanziaria del 1994, con le quali il Governo Ciampi si proponeva di attuare un riordino degli istituti e dei regimi previdenziali e assistenziali allora esistenti. Un cammino ripreso dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - e, in seguito, dal ***decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509***, e dal ***decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103***, grazie ai quali si sono potuti costituire altri Enti, fino a quel momento non ancora privati. Nasce così nel giugno dello stesso anno l'AdEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati.

Rappresentare interessi comuni, sviluppare sinergie, tutelare l'autonomia delle Casse associate, ottenere uniformità di trattamento giuridico ed economico per i dipendenti degli Enti stessi sono state le basi sulle quali costruire il percorso comune. Senza tralasciare il coordinamento dell'attività di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa, la collaborazione e la federazione con omologhi Enti europei.

Oggi, 20 Casse di previdenza privata hanno aderito all'AdEPP che rappresenta oltre 1 milione e mezzo di professionisti. Una realtà complessa, emanazione di professioni anche molto diverse fra loro ma che si configurano unitariamente come un modello innovativo, che coniuga l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata.

La maggior parte degli Enti iscritti all'AdEPP eroga prestazioni previdenziali in forma sostitutiva alla previdenza pubblica. Le uniche eccezioni registrate sono quelle relative a CASAGIT e ONAOSI che erogano prestazioni di natura

assistenziale [1] e quella relativa ad ENASARCO che eroga prestazioni di previdenza integrativa obbligatoria.

Qui di seguito si riporta la lista delle Casse aderenti ad AdEPP suddivise per decreto legislativo:

TABELLA 1.1: ENTI PRIVATIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 509/94 ED ISCRITTI ALL' ADEPP

Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti (CIPAG)
Cassa Forense (CF)
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA1)
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO ex Decreto 509/94)
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)

[1] Assistenza sanitaria per quanto riguarda Casagit e interventi assistenziali di sostegno per quanto riguarda Onaosi

TABELLA 1.2: ENTI PRIVATIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 103/96 ED ISCRITTI ALL'ADEPP

Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

TABELLA 1.3 ENTI ASSISTENZIALI ISCRITTI ALL'ADEPP

Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI – ex Decreto 509/94)
Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

Gli Enti appartenenti all'AdEPP vengono suddivisi anche in relazione all'area professionale di appartenenza. In particolare, si identificano quattro aree disgiunte:

1. Area Economico Sociale (AES)
2. Area Giuridico-Economica (AGE)

3. Area Sanitaria (AS)
4. Rete Professioni Tecniche (RPT)

La Tabella seguente suddivide gli Enti per categoria professionale:

TABELLA 1.4: SUDDIVISIONE DEGLI ENTI PER AREA PROFESSIONALE

AES	AG	AS	RPT
ENPACL INPGI CNPR	CNN CF CNPADC	ENPAM ENPAP ENPAPI ENPAV ENPAF	CIPAG EPPI ENPAB EPAP INARCASSA ENPAIA

Nei successivi paragrafi vengono descritti, in sintesi, tutti gli enti iscritti ad AdEPP

1.1 CASAGIT

La Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani "Angiolo Berti", denominata CASAGIT, è un'associazione privata a carattere nazionale e senza fini di lucro, costituita nel novembre 1974 con voto unanime dal Consiglio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in adempimento del voto degli organi esecutivi della stessa FNSI, dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

La Cassa è ispirata da una forma di mutualismo atipico, basato sul principio di ripartizione dei rischi tra i soci, cui si aggiunge un criterio di contribuzione non uniforme ma commisurato alle capacità di guadagno del singolo iscritto. La copertura sanitaria integrativa è estendibile all'intero nucleo familiare a carico del socio a prescindere dalla sua composizione e natura.

Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale se ne sono aggiunti altri tre dedicati a colleghi impegnati nella professione con modalità diverse da quelle dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico sottoscritti dalla FNSI. Come per il profilo contrattuale possono essere assistiti coniugi, conviventi e, anche a titolo proprio, figli e superstiti.

1.2 CASSA FORENSE - CF

La previdenza forense è nata con legge 13 aprile 1933 n. 406 istitutiva dell'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori. La legge 8 gennaio 1952 n. 6 sopprime l'Ente di previdenza avvocati e procuratori e ne conferisce il patrimonio alla neo costituita Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Con D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa assume la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Con l'approvazione del regolamento di attuazione della Legge professionale n. 247 del 2012, con la quale è stata disciplinata l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense di tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, sono state previste ulteriori modifiche regolamentari finalizzate all'agevolazione contributiva per i primi anni di esercizio e a una più flessibile costruzione della posizione previdenziale per tutti gli avvocati.

1.3 CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI – CIPAG

La Cassa è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza dei geometri. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 1994, n.

509 e al riconoscimento di un'ampia autonomia normativa gestionale ed organizzativa, la CIPAG ha scelto subito di puntare sui vantaggi apportati dal superamento dei vincoli imposti dalla precedente struttura pubblica che era apparsa inadeguata a consentire l'adozione tempestiva degli interventi necessari a conformarsi al nuovo sistema previdenziale. Dovendo affrontare il problema della sostenibilità futura, già a far data dal 1997, ha introdotto, adeguatamente modulate nel tempo, molte modifiche ai regolamenti sia sul versante contributivo che su quello pensionistico, dando vita ad un processo di revisione tuttora in atto.

La Cassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità/invalidità, reversibilità e indiretta), assicura prestazioni assistenziali e garantisce un'ampia offerta di welfare integrato con l'assistenza sanitaria itegrativa.

1.4 CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – CNN

La Cassa Nazionale del Notariato è stata istituita con R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239.

Il D. L.gs 30 giugno 1994, n. 509, ha riportato la Cassa nell'ambito privatistico, consentendo la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato sia pure conservando i controlli ministeriali dipendenti dalla natura di funzione pubblica dell'attività previdenziale: con la delibera del 9 novembre 1994 è la prima, fra tutti gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ad essere "privatizzata".

L'art.34, legge 23 agosto 2004, n. 243, conferisce alla Cassa il potere ampliare il ventaglio delle prestazioni assistenziali volgendo lo sguardo verso forme di tutela sanitaria integrativa; a seguito di questo, la Cassa stipula polizze sanitarie a favore di tutta la categoria: notai in esercizio e pensionati senza alcun limite di età.

1.5 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è stata istituita con l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 100, nata con personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata trasformata in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione con il D. Lgs. 509/1994.

A seguito della privatizzazione, la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli. Il sistema tecnico-finanziario di gestione, sino a tutto il 2003, è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche, mentre nel 2004 ha adottato una riforma del proprio sistema previdenziale con lo scopo di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo introducendo il metodo di calcolo contributivo delle pensioni nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione. La nuova disciplina regolamentare ha inoltre modificato i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (ex-anzianità) e il meccanismo di rivalutazione delle pensioni stesse.

1.6 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CNPR

La "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali" è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n.160. A partire dal 1 gennaio 1995 la Cassa viene trasformata in associazione con personalità di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, 509 e dispone un provvedimento di modifica di contributi e prestazioni ampliando la base di riferimento della media reddituale fino a comprendere tutta la vita lavorativa.

1.7 FONDAZIONE ENASARCO

La Fondazione ENASARCO nasce nel 1938 grazie ad un accordo tra le Organizzazioni sindacali della categoria degli agenti e rappresentanti del commercio e le ditte mandanti.

Il 27 novembre 1996, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente, avvalendosi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, trasforma la sua natura giuridica divenendo una Fondazione di diritto privato mantenendo le finalità di pubblico interesse nel campo della previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione degli iscritti. Al pari delle altre Casse privatizzate, è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui questa conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza. Devono pertanto essere iscritti alla Fondazione tutti gli agenti (che svolgano l'attività in forma individuale, societaria o associata) operanti sul territorio nazionale in nome e per conto di ditte mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

1.8 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI- ENPAB

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è un ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che prevedeva il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali. In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente

previdenziale di diritto privato ed eroga prestazioni previdenziali con il metodo di calcolo "contributivo".

L'ENPAB assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine che esercitino attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione sorge, altresì, per l'esercizio della professione di biologo svolta sotto forma di partecipazione in società di persone o nella forma di contratti di collaborazione professionale.

1.9 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO – ENPACL

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1972 con la legge n. 1100/1971. Lo scopo dell'Ente è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

Dal 1° gennaio 1995 l'ENPACL, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell'Ente sono riconducibili alle norme statutarie che disciplinano l'ordinamento dell'Ente e gli scopi, definisce il patrimonio e le tipologie di entrata, individua gli associati e dispone nei loro confronti l'obbligo contributivo, elenca le prestazioni corrisposte, identifica gli Organi dell'Ente e ne precisa poteri e funzionamento.

1.10 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – ENPAIA 1/2

L'ENPAIA nasce come istituto "parasindacale" in virtù dell'Accordo Collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei Lavoratori Agricoli con il compito di gestire l'assistenza in caso di malattia degli impiegati agricoli e forestali.

Successivamente, in applicazione del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, assumendo la denominazione di Fondazione "Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura".

Nel 1996 la Fondazione ENPAIA ottiene la gestione della previdenza di primo pilastro degli Agrotecnici e dei Periti Agrari ai sensi del decreto legislativo n. 103/96.

L'ENPAIA 1 comprende attualmente **una gestione ordinaria** (Fondo per il trattamento di fine rapporto, Fondo di Previdenza, Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali), **una gestione speciale** (Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali). L'ENPAIA 2 comprende, invece, **due gestioni separate** (Previdenza Obbligatoria dei Periti Agrari e Previdenza Obbligatoria degli Agrotecnici).

1.11 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI - ENPAM

L'Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484 del 11 luglio 1937, con la denominazione "Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici". Con D.P.R. 27 ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli

Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici). Avendo optato per la privatizzazione a seguito del Decreto Legislativo n. 509/1994, L'ENPAM ha quindi assunto la forma di fondazione senza scopo di lucro e con persona giuridica di diritto privato con il fine di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.

L'ENPAM gestisce la sua attività attraverso fondi distinti, legati tra loro da vincolo di solidarietà e raggruppati in due comparti: uno di "previdenza generale"; l'altro "per gli iscritti convenzionati con il S.S.N.". Il Fondo di Previdenza Generale è a sua volta suddiviso in: "Quota A", cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini professionali, e "Quota B" per gli esercenti la libera professione. Il secondo comparto, relativo ai medici convenzionati con il S.S.N., comprende il "Fondo dei medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta", il "Fondo specialisti ambulatoriali" e il "Fondo specialisti esterni".

1.12 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI – ENPAP

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, ENPAP, è una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi esercitanti la libera professione in base alla L. n. 56/89. L'Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell'approvazione del proprio Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza con Decreto Interministeriale del 15/10/1997, uniformandosi al D. Lgs. n. 103/96 che ha consentito l'istituzione di nuovi enti previdenziali per i professionisti iscritti agli Albi. Vi è l'obbligo di adesione all'ENPAP per coloro che, iscritti agli albi

degli ordini regionali e provinciali degli psicologi (sezione A e B), conseguono effettivamente un reddito derivante dall'esercizio dell'attività autonoma di libera professione, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo di iscrizione si ha nel momento in cui vi sia il conseguimento di redditi derivanti da attività professionale di qualsiasi tipo e le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale.

1.13 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ENPAPI

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI", è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L'Ente ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici che esercitano la professione in forma autonoma o associata.

L'Ente tutela, altresì, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, attraverso un'apposita Gestione Separata, gli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale.

L'Ente ha istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

1.14 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI – ENPAV

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV) è stato istituito con la legge n. 91 del 15 febbraio 1958 esclusivamente con il fine di garantire assistenza sanitaria e l'erogazione di indennità e sussidi straordinari una tantum. La successiva legge n. 1357 del 18 agosto 1962 ne ha mutato la struttura trasformandolo in Ente prevalentemente previdenziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'ENPAV si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAV tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, inclusi i professionisti che svolgono l'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa la funzione di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia penitenziaria. L'iscrizione è invece facoltativa per chi, iscritto per la prima volta all'ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercita esclusivamente attività di lavoro dipendente, o anche autonomo, per le quali sia coperto da altre forme di previdenza obbligatoria nonché per coloro che al compimento del 68esimo anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Ù

1.15 ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE – EPAP

L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito EPAP) raccoglie l'iscrizione obbligatoria degli iscritti presso gli albi professionali dei dottori Agronomi e Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente. L'EPAP è stato istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/96, non ha scopo di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici. L'EPAP riconosce in favore degli iscritti l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, ossia applicando coefficienti di conversione stabiliti al montante contributivo maturato.

1.16 ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – EPPI

La nascita della Fondazione di diritto privato EPPI (Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) è stata ufficializzata con Decreto Interministeriale dell'11 Agosto 1997, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 103/96.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitino un'attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché questa sia svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. L'Ente riconosce in favore dei Periti Industriali l'erogazione di trattamenti

previdenziali determinati con il metodo contributivo, applicando al montante contributivo maturato coefficienti di trasformazione prestabiliti.

1.17 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA

Fondata nel 1958 come ente pubblico, per la previdenza e l'assistenza degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, Inarcassa è dal 1995 un'Associazione privata, basata su uno Statuto e un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti. È dunque un organismo in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore delle categorie cui si riferisce.

Nel 2012, a seguito del D.L. 201/2011, ha varato una Riforma strutturale del proprio sistema previdenziale, che segna il passaggio al metodo di calcolo contributivo in base pro-rata, approvata il 19/11/2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La riforma riconosce agli iscritti previdenza e assistenza, nel nome dell'equità inter e intragenerazionale e la coniuga con l'equilibrio economico e finanziario della Cassa ben oltre i 50 anni. La scelta è stata quella di disegnare un metodo contributivo "proprio", che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando spazio agli interventi per la solidarietà e l'equità tra generazioni.

La rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo pari all'1,5%, e la possibilità di un'ulteriore rivalutazione grazie a parte del rendimento realizzato sul patrimonio, subordinatamente alla verifica della sostenibilità. I coefficienti di trasformazione inoltre sono specifici (in linea cioè

con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati per anno di nascita e non solo per età (per garantire maggiore equità all'interno di ogni generazione).

1.18 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – INPGI

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani è composto da due distinte gestioni: **Gestione Sostitutiva** e **Gestione Separata**.

1.19 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI – ONAOSI

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani nasce nel 1874 da un'idea del medico Luigi Casati.

Nel 1995, in base al Decreto Legislativo n. 509/1994, l'ONAOSI si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Esso è l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza ma a esercitare esclusivamente attività assistenziale. Sono contribuenti obbligatori i farmacisti, i medici chirurghi, gli odontoiatri ed i veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani, i quali sono tenuti a versare una somma rapportata alla retribuzione di base e all'anzianità complessiva di servizio nei termini previsti dal regolamento. Tutti gli altri sanitari laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e farmacia non rientranti nella precedente condizione possono iscriversi volontariamente alla Fondazione.

La legge n. 222 del 2007 ha esteso le prestazioni alle condizioni di disagio e fragilità dei contribuenti.

1.20 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI FARMACISTI– ENPAF

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF) con Decreto Ministeriale 7 novembre 2000 si è trasformato in fondazione di diritto privato, pertanto l'ENPAF ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lo scopo dell'ENPAB è quello di erogare le pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità a favore degli iscritti e dei loro familiari in aderenza alle norme di legge e dei regolamenti dell'Ente.

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti sono automaticamente iscritti all'Ente.

La misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente da Consiglio Nazionale dell'ENPAF, il contributo è forfettario, quindi non legato al reddito professionale.

Attualmente è in corso la proposta di riforma, tramite l'istituzione di due commissioni di lavoro dell'Ente, sull'opportunità di passare ad un sistema contributivo ed alcune innovazioni sul sistema delle prestazioni assistenziali.

Il 18 gennaio 2018 l'ENPAF entra a far parte dell'AdEPP.

2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE PREVIDENZIALE

Le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. La privatizzazione effettuata con il *decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509* e successivamente la normazione contenuta nel *decreto legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103* hanno dovuto sopportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza.

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Il quadro normativo che si è delineato negli ultimi anni ha però sensibilmente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la classificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del *SEC 95*, hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale. La finalità istituzionale perseguita, di previdenza ed assistenza, e la natura delle entrate contributive,

obbligatorie in forza di una legge, hanno portato il Legislatore ad aumentare la regolamentazione sulle Casse anche se non sempre in maniera organica. Quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella legge *24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica*" perde man mano di rilievo, assumendo meno importanza la natura giuridica del soggetto nella *"summa divisio"* tra pubblico e privato.

Nell'ultimo decennio norme in materia di previdenza, di investimenti mobiliari ed immobiliari e in materia di finanza pubblica hanno definito un quadro normativo articolato dal quale emerge che il settore Casse di previdenza è uno degli ambiti più normati e controllati, con inevitabili ridondanze e duplicazioni che rendono complesso il lavoro degli amministratori.

Alcune norme di finanza pubblica hanno messo in evidenza e cercato di salvaguardare la specialità delle Casse di previdenza prevedendo, ad esempio con l'*art. 10 bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,* la possibilità per le Casse di previdenza di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti e di svolgere funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente, destinando a queste funzioni i maggiori risparmi nella gestione.

Così come con la legge di stabilità per il 2014*, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 417*, si prevede invece la possibilità per le Casse di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Detto assolvimento – che dal 2020 non si applicherà e non sarà più a carico delle Casse - sostituisce gli altri adempimenti contenuti nella normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. Una norma che rispetto al vincolante quadro di finanza

pubblica cerca di salvaguardare l'autonomia organizzativa delle Casse, ma che ha posto diversi problemi interpretativi per la successiva introduzione di nuove norme in materia di risparmio e razionalizzazione.

In considerazione di quanto rappresentato in premessa, per l'aggiornamento dell'analisi della normativa, si seguirà una ripartizione della stessa sulla base dei diversi ambiti e settori di riferimento.

2.1 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Diverse sono state le disposizioni in materia previdenziale che hanno interessato specificamente le Casse o che ricomprendendole hanno riguardato l'intero sistema previdenziale.

Nel 2004, grazie alla *Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243,* la cosiddetta "Riforma Berlusconi/Maroni", che ha anche ribadito la completa deducibilità dei contributi versati, sono state assegnate nuove funzioni alle Casse tra le quali la possibilità di realizzare forme di "previdenza complementare", "assistenza sanitaria integrativa" ed aggregazioni di nuovi professionisti, ma soprattutto è stata riaffermata con forza l'assoluta "autonomia gestionale di questi Enti" che sono divenuti man mano erogatori di forme di welfare innovative al servizio dei professionisti.

La *Legge 243/2004* lascia il segno nella legislazione degli enti previdenziali privati poiché da un lato modifica i requisiti pensionistici, pur riconoscendo la specificità di detti Enti, dall'altro amplia appunto la gamma delle prestazioni che le Casse, fino ad allora vincolate all'erogazione dei trattamenti pensionistici, possono erogare in favore dei propri iscritti.

L'*articolo 1, comma 6*, procede all'innalzamento del requisito anagrafico della pensione di anzianità, mantenendo invariato il requisito di anzianità

contributiva, stabilito dalla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di

diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.*

In particolare, nel caso in cui la pensione sia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità è esercitabile al raggiungimento di un'anzianità contributiva effettiva di almeno 40 anni (a prescindere dall'età anagrafica dell'individuo) ed al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° per gli uomini che presentino una contribuzione maturata per almeno 35 anni. Nel caso in cui, invece, la pensione sia liquidata con un sistema di calcolo diverso dal sistema contributivo, allora, fermo restando il requisito di anzianità, il requisito anagrafico è stato aumentato a 60 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ed a 61 per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Dal *comma 34 al comma 39 del medesimo articolo 1*, si procede alla modifica della normativa vigente apportando importanti novità ovvero gli Enti previdenziali privati possono introdurre, nell'ambito del novero delle prestazioni, anche forme di tutela sanitaria integrativa, con una gestione a questa dedicata, previa modifica della normativa statutaria e regolamentare. Ogni Cassa deve predisporre un apposito studio previsionale che attesti l'inalterabilità dell'equilibrio finanziario a seguito della singola gestione. Oltre all'introduzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, le Casse possono introdurre, con l'obbligo di una gestione separata, forme di previdenza complementare.

Il *comma 36* introduce la possibilità di accorpamento delle Casse tra loro ovvero la possibilità di includerne una all'interno dell'Ente, istituendo una gestione appositamente dedicata, anche per categorie professionali similari ma

prive di protezione previdenziale secondo le condizioni espresse all'interno dell'*articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.*

Il *comma 37 interviene sull'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, aggiungendo alla fine della *lettera b)* un nuovo periodo con cui viene concessa con facoltà di opzione degli iscritti, l'autonomia di modulare anche in misura differenziata l'aliquota contributiva, pur mantenendo la totale deducibilità fiscale del contributo.

Infine, la *legge 243/2004* ha istituito presso l'Inps il cosiddetto "Casellario" ovvero l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il compito del Casellario è la raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che ai regimi di previdenza sostitutivi. In tal modo è possibile monitorare lo stato dell'occupazione e verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi formando appositi archivi.

In seguito alla regolamentazione delle forme pensionistiche complementari, i più importanti e significativi interventi normativi sono stati introdotti nel 2006 dal *comma 763 dell' articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, che, modificando l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto l'obbligo della stabilità non inferiore a trenta anni delle gestioni previdenziali, e nel 2011, con il *Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98* che ha introdotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza.

Il *comma 763 dell' articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, ribadendo i principi di autonomia ex *D.Lgs 509/1994 e D.Lgs 103/1996,* ha introdotto l'obbligo di ricondurre, "ad un arco temporale non inferiore a trenta anni", la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio,

e dunque salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.".

Il *Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98, con l'articolo 14*, rafforza la vigilanza sulle Casse di previdenza, sia sulla materia previdenziale, ma soprattutto sull'area degli investimenti.

Il *DL 98/2011*, ha operato un ulteriore modifica alla *legge 8 agosto 1995, n. 335"*, con contestuale trasferimento delle competenze del Nucleo di valutazione sulla spesa previdenziale alla COVIP, e dunque attribuendo ad essa il controllo, anche mediante ispezione o con la richiesta di produzione di atti e documenti, sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse, con il compito di riferire ai Ministeri vigilanti le risultanze del controllo. La COVIP ai sensi dell'*art. 14 del DL 98/2011* svolge esclusivamente compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza sulla base di quanto definito da un Decreto del Ministero del lavoro. Infatti, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 giugno 2012 ha disciplinato le modalità con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo, elaborando una relazione dettagliata sulla base dei dati forniti dagli Enti di cui al *D. Lgs 509/1994 e 103/1996* che, successivamente, viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ogni anno insieme alle schede di rilevazione compilate dalle Casse trasmesse alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, e recanti i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

Ancora in corso di emanazione è invece lo schema di decreto da emanare ai sensi del *comma 3 dell'art. 14 del citato DL 98/2011*, che sarà diretto a dettare disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* per le forme pensionistiche di previdenza complementare. Durante l'iter di definizione dello stesso sono stati coinvolti il Consiglio di Stato, l'Anac e la Consob su alcune problematiche rilevanti per il settore, quali l'applicazione del Codice dei contratti pubblici, la scelta del gestore e il ricorso agli strumenti finanziari derivati (v. infra pgf. 2.3).

Con il *Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, che ha introdotto l'ultima importante riforma delle pensioni, invece sono state previste delle misure specifiche anche nei confronti delle Casse di previdenza. Il *comma 24 dell'art. 24 del Decreto-legge 201/2011* ha previsto per le Casse di previdenza l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Ciò che è stato definito come uno "stress test" ha portato ad adottare delle riforme innalzando le aliquote, introducendo il contributivo pro-rata, innalzando l'età pensionabile e introducendo dei contributi di solidarietà. Lo stress test ha portato ad importanti risultati rendendo ancora più sostenibile il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

La *Legge 12 luglio 2011, n. 133* di modifica dell'*articolo 8 del D.lgs. 103/1996*, ha previsto invece che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali, autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, possa essere compreso tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle

Casse o gli enti medesimi - di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

Rispetto a tale fattispecie, va evidenziato che il 3 luglio 2018, è stata pubblicata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 04062/2018 che ha bocciato il ricorso dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze in tema di applicazione del contributo integrativo nelle parcelle professionali verso gli enti pubblici. La sentenza ha dunque legittimato l'applicazione del contributo integrativo su tutte le parcelle senza distinzioni, anche per la pubblica amministrazione.

La controversia ruota intorno all' interpretazione della "clausola di invarianza" finanziaria, introdotta nell'ambito delle modifiche operate con la *l. n. 133/2011 al D.Lgs 103/1996*, che aveva concesso alle "Casse 103" la possibilità di elevare l'ordinario contributo integrativo del 2% per garantire un maggiore accumulo contributivo ma con la clausola di non generare *"nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"* quindi escludeva dall'applicazione le parcelle verso la pubblica amministrazione.

La "clausola di invarianza" agisce come una direttiva di sana gestione finanziaria ed è rivolta ad un soggetto previdenziale privato (o privatizzato), atteso che, in considerazione del rilievo pubblicistico della funzione svolta, non può considerarsi estranea agli interessi dello Stato la garanzia del suo svolgimento in condizioni finanziarie di equilibrio e stabilità.

E' stato dunque riconosciuto che la salvaguardia degli equilibri di bilancio non fa carico alle Casse, ma alle Amministrazioni committenti, tenute al rispetto

degli equilibri di bilancio sulla scorta di autonome disposizioni e specifici vincoli, propri del loro specifico ordinamento contabile-finanziario.

Infine, occorre rilevare che la sentenza reca argomenti sia di carattere testuale stabilendo che l'aumento della percentuale di commisurazione del contributo integrativo è in parte finalizzata all'incremento del montante individuale degli iscritti, sia di carattere teologico considerando che se fosse stato accolto il ricorso da parte dei due Ministeri si sarebbe determinata *"un'ingiustificabile ed insanabile disparità di trattamento"* poiché - pur prestando le medesime prestazioni professionali - un professionista che svolge la propria attività professionale in favore di pubbliche amministrazioni gode di un incremento del proprio montante individuale minore rispetto a quello del collega che svolge la propria attività esclusivamente in favore di soggetti privati.

L' *art.1, commi 195-198*, della *Legge 11 dicembre 2016, n. 232* ("Legge di Bilancio 2017") – ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi prevedendone l'applicazione ai soggetti iscritti agli enti previdenziali privati di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*.

Infine, occorre rilevare che la concreta operatività delle norme che hanno introdotto l'istituto del cumulo per gli Enti di previdenza privati, è stata subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'INPS volta a disciplinare le procedure, le modalità di pagamento e la ripartizione degli oneri fra gli Enti interessati.

Una prima quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario centrale delle posizioni attive), contenenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli Enti previdenziali, ma – anche a causa dei dubbi interpretativi della norma – è apparso difficile effettuare un'analisi volta a valutare l'impatto

finanziario che la nuova disciplina avrà nel medio-lungo termine sui bilanci tecnici.

Il 12 ottobre 2017, con la *Circolare n.140,* l'INPS – dopo aver acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aveva fornito istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,* e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.*

La suddetta *Circolare n.140*, reca indicazioni sui trattamenti pensionistici in regime di cumulo - pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità e pensione ai superstiti -, fornisce indicazioni relative all' Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo, al calcolo del pro-quota a carico dell'INPS, alla conversione dei periodi di iscrizione ed agli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico - perequazione automatica, integrazione al trattamento minimo, somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima) e maggiorazione sociale, disegnando una fattispecie previdenziale a formazione progressiva in considerazione dei diversi requisiti anagrafici previsti da Inps e dalle Casse di previdenza.

Inoltre, è chiaramente esplicitato che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'*articolo 1, comma 244, della legge n. 228 del 2012*, è effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati ai quali è stato attribuito l'onere dei trattamenti, in relazione alla propria quota.

Proprio al fine di dar effettiva attuazione ed applicazione alla normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi, l'AdEPP, dopo vari confronti e ripetute interlocuzioni con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS, il 20 febbraio 2018, ha firmato la *Convenzione Quadro con l'INPS per la gestione delle prestazioni in cumulo.*

Infine, si ricorda che a seguito dell'estensione del cumulo alle Casse dei liberi professionisti, lo Stato ha anche riconosciuto all'INPS un maggior finanziamento che, a regime, raggiungerà l'importo di 89milioni di euro all'anno.

L' art.1, *commi da 184 a 199*, della *L. 30 dicembre 2018, n. 145* "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." ("Legge di Bilancio 2019") ha consentito di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro), diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del *decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017*, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Il cosiddetto "saldo e stralcio" per quanto di riferimento riguarda l'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito dell'attività di accertamento dell'istituto previdenziale.

Non rientrerebbero i contributi relativi ai maggiori redditi derivanti da attività di accertamento, ma solo i contributi dichiarati dal contribuente e non ancora versati dunque i debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione.

Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore, ed il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell'attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di

chiusura volte a coordinare la definizione agevolata con le "rottamazioni" precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del *Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,* recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, *convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.*

Il 18 luglio 2019, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato una sentenza sul ricorso (numero di registro generale 2311 del 2018) proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Inarcassa contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (non costituitosi in giudizio) per l'annullamento della nota della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative concernente la modifica dell'*art. 10* del "Regolamento Generale di Previdenza 2012" e della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2017.

L'Inarcassa, avendo appurato e verificato la contrazione del reddito e del fatturato degli iscritti alla Cassa, nonché il progressivo aumento della posizione debitoria degli iscritti sia con riferimento al numero dei contribuenti morosi che all'ammontare del debito, ha ritenuto opportuno deliberare la riduzione dell'ammontare delle sanzioni in una misura equa e sostenibile a favore degli iscritti.

A tal fine, è stato adottato un nuovo testo dell'*art. 10.1.* del "Regolamento Generale di Previdenza", secondo il quale il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti comporta una sanzione complessiva che non può superare il 30 dei contributi non corrisposti nei termini, pur essendo *"dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive scadenze.".*

L' Inarcassa - così come le altre Casse - ai sensi dell'*art. 38 Cost.* deve garantire il perseguimento della tutela previdenziale degli iscritti e svolge questa attività con autonomia gestionale, organizzativa e contabile (*art.2 D. Lgs. 509/1994),* ed

in virtù di ciò, le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente che potrebbe essere limitata nella misura in cui possa compromettere il funzionamento dell'Ente.

Infine, è importante evidenziare che, nella relazione fornita da Inarcassa, è stato spiegato che la riduzione dell'ammontare delle sanzioni non solo risulta compatibile con l'attuale equilibrio di lungo periodo previsto dal vigente bilancio attuariale, ma addirittura, proprio in quanto incentiva e rende possibile la regolarizzazione in tempi contenuti della posizione contributiva degli iscritti morosi, concorre a rendere effettivo l'equilibrio di lungo periodo.

Un'altra Cassa, e più precisamente l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola – INPGI, è stato destinatario di una sentenza del Consiglio di Stato – 26 luglio 2019 – in cui è stato ribadito il principio di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile delle Casse previdenziali di professionisti, con lo scopo di consentire alle Casse dei professionisti di salvaguardare l'equilibrio dei propri bilanci.

La privatizzazione degli Enti implica che, oggetto di potestà normativa, ex *art. 3, comma 12, l. n. 335,* nell'ambito della delegificazione, sono tutti gli aspetti delle discipline dei contributi e delle prestazioni, e dunque anche *"gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".*

La norma di cui all'*art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995*, come modificata dall'*art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006* ha stabilito che le Casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al rispetto del principio del "pro rata" (vecchia formulazione), ma a tenere presente il principio del "pro rata" contemperato con *"i criteri di*

gradualità e di equità fra generazioni" (nuova formulazione), a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della *Legge n. 296*.

Con ciò il criterio del "pro rata" è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni, consentendo alla Cassa, dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare delibere in cui il principio del "pro rata" venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla *l. n. 335 del 1995.*

L'INPGI, con delibera n.63 del 2016, ha introdotto *"un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale"* per tre anni a decorrere dall'1° gennaio 2017, a carico di trattamenti pensionistici di importo pari o superiore a 38.000 euro lordi annui.

In virtù del concetto di "determinazione del trattamento pensionistico" di cui all'*art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995*, il contributo straordinario rientra nei limiti della delegificazione in favore dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.

Inoltre, è stato riconosciuto che il contributo può dirsi "eccezionale" in ragione della sua temporaneità (2017/2020) e straordinarietà trovando giustificazione nel periodo di grave crisi economica e del mercato del lavoro con ripercussioni sulla complessiva stabilità finanziaria del sistema pensionistico dell'INPGI che versa in uno *"stato preoccupante di disequilibrio economico".*

Il Consiglio di Stato ha dunque ritenuto che il "contributo straordinario" non è speculare al "contributo di solidarietà" (ex "Legge finanziaria 2014") ma è trattenuto dall'INPGI con specifico scopo solidaristico endo-previdenziale e dunque può essere considerato misura una tantum, imposto anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale.

2.2 LA PARTECIPAZIONE DELLE CASSE ALLA FINANZA PUBBLICA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il *"fenomeno della pluripubblicità"* che sta caratterizzando le Casse, sta producendo un paradosso poiché i diversi e ripetuti interventi del Legislatore hanno sottoposto le Casse a numerose forme di controllo e vigilanza, sia per la funzione previdenziale di perseguimento del pubblico interesse sia rispetto alla loro natura finanziaria, che non ha eguali nel nostro ordinamento.

Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito oggi dall'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal Legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale.

La classificazione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell'Istat e, derivava dalle disposizioni previste dal *Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69).* I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario.

Il Legislatore nell'ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica già con la legge finanziaria per il 2005 , la *legge 30 dicembre 2004, n. 311*[2], ha fatto riferimento alle amministrazioni inserite in un elenco allegato che poi sarebbe stato aggiornato ogni anno dall'Istat sulla base di un regolamento europeo dei conti (Sistema europeo di contabilità) *Sec 95*

[2] Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

(*Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità– paragrafi 2.68 e 2.69*), che è stato da ultimo aggiornato dall'Unione europea e sostituito dal *Sec '2010*.

In base al regolamento comunitario del 1995 e poi del 2010, gli Enti di previdenza sono ricompresi, a prescindere dalla natura privata della loro personalità giuridica, tra le amministrazioni "pubbliche" dal punto di vista finanziario.

L'obbligatorietà *ex lege* di pagamento dei contributi è elemento qualificante, come risulta dal *paragrafo 2.117*, che reca la definizione del "sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (*S1314*)" e che comprende tutte le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, poiché in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi[3].

Rispetto al Sistema Europeo dei Conti, è opportuno ricordare che a partire dal settembre 2014 è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali - *Sec 2010* - in sostituzione del *Sec 95*, definito nel *Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013*, risultato di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati membri.

Il *Sec 2010* definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo fissando in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con

[3] Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)
"2.117 Definizione - Il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri:
a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di
datore di lavoro.
Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto."

le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (*2008 SNA*).

Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il nuovo Sistema riflette gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati.

Relativamente al primo aspetto che riflette i cambiamenti metodologici, sono due le principali novità del "nuovo Sec" che riguardano direttamente le amministrazioni pubbliche e che hanno impatto su alcuni dei maggiori aggregati: la capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo; e poi la verifica del perimetro delle Amministrazioni Pubbliche sulla base degli aggiustamenti metodologici introdotti dal *Sec 2010* con un effetto, seppure limitato, sulla spesa per consumi pubblici e sull'indebitamento netto del settore.

L'introduzione del *Sec2010* non implica solamente modifiche concettuali rispetto al *Sec 95* ma determina alcuni ampliamenti e approfondimenti nella descrizione delle metodologie di contabilità nazionale, con l'introduzione di nuovi capitoli sui conti satellite, sui conti delle amministrazioni pubbliche e sui conti del resto del mondo.

Rispetto ai profili di competenza ed agli ambiti di interesse, ciò su cui le Casse devono necessariamente focalizzare la loro attenzione sono le nuove regole introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici accumulati.

Tornando all'approfondimento dell'evoluzione normativa e della legislazione nazionale, un posto di rilievo va attribuito alla *Legge 31 dicembre 2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"* che ha abrogato la *Legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di*

bilancio" e sostituito i precedenti documenti di finanza pubblica. La Legge del 2009 è stata significativamente modificata con la *Legge 4 agosto 2016, n. 163*. Quest'ultima ha previsto che le misure originariamente contenute nella legge di stabilità confluiscano in un'apposita sezione della legge di bilancio dove troveranno posto le misure individuate dal Governo per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza. Inoltre si è previsto (*art. 1, comma 6, della legge 163/2016*) che in un apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'Istat, debba essere riportato l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile *(Bes)* selezionati e definiti da un comitato *"ad hoc"* istituito presso l'Istat, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica.

E' importante ricordare che, sulla base delle previsioni e gli obblighi disposti dal *Sec95* secondo cui ogni unità istituzionale viene classificata nel *Settore S13* come pubblica amministrazione sulla base di criteri prevalentemente economici, indipendentemente dal regime giuridico che le governa, la *Legge 196/2009 all'articolo 1 comma 2* reca la definizione di amministrazioni pubbliche intendendo per queste *"gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"*.

Molte sono state le norme negli ultimi anni che hanno utilizzato come ambito soggettivo di applicazione il riferimento all'Elenco dell'Istat, soprattutto in materia di contenimento dei costi. Ne ricordiamo qui alcune.

Il 31 maggio 2010, viene emanato il *Decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, che segna l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica, ed in questa sede si trova la prima deroga in favore delle Casse al *Capo II "Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi", articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"*.

Il *comma 21-bis dell'articolo 6* in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevede espressamente che le disposizioni contenute all'*art. 6* non si applicano agli Enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, così come una deroga viene prevista rispetto alle disposizioni dell'*art. 8* del citato decreto dal *comma 15-bis* dello stesso *articolo 8* in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Sempre all'interno del sopracitato *decreto-legge 78/2010, all'articolo 9* sono state inserite delle previsioni che hanno prodotto un considerevole impatto sulla gestione e sull'organizzazione interna delle Casse, poiché *i commi 1 e 2* del suddetto articolo intervengono esplicitamente sulla retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, stabilendo che il trattamento economico per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 deve essere mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria. Tali norme ed altre

dell'*art. 9* richiamato, come il *comma 17 e il comma 21*, sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal *DPR 122/2013*.

Rispetto agli indirizzi circa l'ambito di applicazione delle norme richiamate, si è fatto riferimento alla *Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010*, contenente indicazioni sul bilancio di previsione per il 2011, alla *Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011* (bilancio di previsione esercizio 2012) e alla *Circolare n. 24 del 23 luglio 2012* (Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli *articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012*) della Ragioneria generale dello Stato. Queste comunque hanno ribadito che ove il legislatore richiama le "amministrazioni pubbliche" esso fa riferimento ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001*.

Solo l'espresso richiamo alle amministrazioni contenute nell'elenco Istat comporta l'applicazione delle norme a detto ambito soggettivo.

Tali norme comunque hanno generato, proprio in anni in cui era importante operare verso una riqualificazione e miglioramento della gestione delle risorse umane, un forte vincolo e blocco nella gestione del personale.

Di seguito si richiamano altre norme che riguardano il bilancio pubblico e che hanno trovato applicazione al sistema delle Casse.

La *Legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri"*, ha introdotto ulteriori cambiamenti aventi ad oggetto l'adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie che hanno riguardato il "Patto di Stabilità e crescita" fino a quel momento fondato sulla sorveglianza ex post delle politiche di bilancio.

Si è dunque passati dal bilancio di cassa ad un sistema misto "competenza e cassa" (carattere programmatico), nonché si è dato luogo all'introduzione, in via sperimentale, del "Bilancio di genere" per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il *Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91* adottato in attuazione della delega di cui *all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009*, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, intendendosi per queste "le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Pertanto dette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle Casse di previdenza con un particolare impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati.

Il *D.lgs. 91/2011* rientra nell'obiettivo generale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il *D.lgs 91/2011* dispone infatti l'obbligo, nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali contabili definiti *"regole fondamentali di carattere generale".*

Inoltre, per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l'obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali Enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE.

Sempre il *D.lgs 91/2011* ha imposto l'obbligo di disporre la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni, ed in tale prospettiva, è stato introdotto il *"Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio",* stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla *legge 4 marzo 2009, n. 15*, e dai successivi decreti legislativi attuativi, che non trovano però applicazione nei confronti delle Casse di previdenza.

Il 23 dicembre 2015, con la *Circolare n.32* articolata in schede tematiche ed avente ad oggetto il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 degli enti ed organismi pubblici, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha raccomandato alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di voler ispirare la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi.

A seguito dell'entrata in vigore della *legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

(legge di stabilità 2016) e del *decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",* convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 febbraio 2016, n.21,* il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la *Circolare n.12 del 23 marzo 2016,* ha fornito ulteriori istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione per effetto delle misure aggiuntive di contenimento introdotte dai sopracitati provvedimenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n.12/2016 ha dunque ritenuto opportuno aggiornare le schede tematiche con le integrazioni rese necessarie dopo l'intervento del Legislatore, ed in particolare sono state introdotte nuove schede ed istruzioni aggiuntive in materia di contenimento della spesa e di adempimenti.

Inoltre, è stata predisposta un'apposita sezione - specifica - recante indicazioni sul "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurare i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Va rilevato che - riconfermando la disposizione secondo la quale le somme derivanti dalle riduzioni di spesa debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, al capitolo n. 3412 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato - all'interno della Circolare stessa è contenuto il riferimento alla normativa speciale applicabile agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,* e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* prevedendo espressamente che le Casse versino le somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,* norma che sostituisce e dunque riassorbe buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica applicabili alle Casse privatizzate e private.

In riferimento a quest'ultima fattispecie, si ricorda che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018", all'art. 1, comma 183, ha previsto che dal 2020 – alle Casse - non si applicheranno più le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell' "Elenco Istat", ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

Infine, a riprova della continua ingerenza del Legislatore che ha utilizzato l "Elenco Istat" quale ambito soggettivo di applicazione di norme di carattere ordina mentale, non si possono non citare le "*Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*" emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) sull'obbligo di utilizzo del sistema PagoPA.

In forza dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le suddette "Linee Guida" pubblicate il 3 luglio 2018, sulla GURI n. 152, hanno carattere vincolante e sono inquadrabili come un atto amministrativo, ma le Casse continuano a ribadire l'erroneità della loro riconduzione all'ambito di applicazione soggettiva del Sistema PagoPA e dunque a non utilizzare il Sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione.

Il 20 dicembre 2018 è stata pubblicata l'*ordinanza cautelare n. 7782/2018* del TAR Lazio sul ricorso - numero di *registro generale 11382 del 2018* - proposto dalle Casse per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. *Determina n. 209/2018*".

Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta, adducendo – tra le varie considerazioni – che l'*articolo 15 del D.L. 179 del 2012, comma 5 bis*, prevede che: *"Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informativa ed al fine di garantire*

omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

La disposizione sopra citata, non solo non definisce le "amministrazioni pubbliche" visto che non reca ulteriori specificazioni, ma soprattutto riconduce l'obbligo di adesione al sistema "pagoPA" al fine di generare risparmi di spesa e adottare misure volte al conseguimento di un'effettiva "spending review".

Trattasi dunque di una disposizione di natura ordinamentale e non finanziaria anche in considerazione della circostanza che ai sensi del *comma 183* dell'*art.1* della *Legge 27 Dicembre 2017, N.205* ("Legge di Bilancio 2018"), dal 2020 – alle Casse - non si applicheranno più le norme di contenimento della spesa previste a carico degli altri soggetti inclusi nell' "Elenco Istat", ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

2.3 LE CASSE COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Solo negli ultimi anni è stata chiarita la natura delle Casse di previdenza rispetto alla normativa comunitaria in materia di acquisto di beni e servizi.

Dopo un'iniziale esclusione, con l'*articolo 32, comma 12, del DL 98/2011* è stato definito che l'esclusione delle associazioni e fondazioni dall'applicazione della disciplina del *decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice degli appalti"* non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Il 3 febbraio 2011 infatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aveva formulato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, in merito all'*articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201,* che stabiliva che "ai fini della applicazione della disciplina di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,* non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,* e gli Enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture". L'atto di segnalazione dell'Autorità conteneva alcune osservazioni, per le quali *"alla presenza di Enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/18/CE, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza".*

E' proprio l'*art.32, comma 12, del DL 98/2011* che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le Casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il *comma 10-ter del D.L. 162/2008*, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali organismi di diritto pubblico sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle

disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'*art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006*, oggi decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il *comma 2, lett. e) dell'art. 22 della legge 241/1990*, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione *"attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"* e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza.

In questo contesto normativo, occorre evidenziare che il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.

Le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici, salvo adeguata motivazione nella relazione unica dei motivi di deroga nell'utilizzo.

Riferendosi alle Casse in qualità di Stazioni appaltanti, si deve ricordare che *l'art. 1*, *commi 65 e 67*, della *l. 23 dicembre 2005, n. 266* (Legge Finanziaria per l'anno 2006) ha stabilito che dall'anno 2007 sia la stessa ANAC a provvedere al proprio finanziamento tramite deliberazioni interne che prevedano l'ammontare delle contribuzioni dovute dagli operatori economici e dalle Stazioni appaltanti da essa vigilate.

L'ultima deliberazione del dicembre 2018 ha confermato l'esenzione dal versamento del contributo, delle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di un contratto fino al valore di 40.000,00 euro, mentre superata questa soglia, sono poi previsti diversi scaglioni di contributo, dovuti per le gare di appalto dalle Stazioni appaltanti e dagli operatori economici, che aumentano al crescere del valore della base d'asta.

La nuova normativa recata dal cosiddetto "Sblocca Cantieri" (*d.L. n. 32 del 18 aprile 2019,* modificato dalla *legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019)* ha radicalmente innovato il disposto normativo prevedendo l'esenzione dal versamento del contributo fino a 150.000 euro per i lavori e a 221.000/750.000 euro per i servizi e le forniture.

Al fine di semplificare e sostenere una reale crescita economica, è stata dunque innalzata la soglia dell'affidamento diretto, ma a tutt'oggi l'A.N.AC. non ha ancora modificato e di conseguenza innalzato la soglia di esenzione sino al raggiungimento delle nuove soglie previste dal Codice dei contratti pubblici.

2.4 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW

Con il DL 98/2011 si ha, altresì, l'avvio di un ciclo di misure di spending review mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il complesso normativo è stato in seguito integrato da ulteriori disposizioni introdotte dal *decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 14 settembre 2011, n. 148* che ha a sua volta riproposto, seppur con talune modiche, alcune norme contenute nel precedente *decreto-legge n. 98/2011*, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Il sopracitato *DL 138/2011*, riproponendo, con talune varianti, quanto disposto dal precedente *decreto legge 98/2011*, ha previsto, inoltre, che la Ragioneria generale dello Stato dia inizio, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, a un ciclo di spending review mirata alla definizione dei "costi

standard" dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo al contempo, per gli anni 2012 e 2013, una serie di obiettivi di riduzione delle spese relative alle missioni di ciascun Ministero, nonché, per gli anni 2014, 2015 e 2016, di contenimento dell'aumento in termini nominali della spesa primaria del bilancio dello Stato, da realizzare nella misura delle risorse finanziarie discendenti dall'attuazione del citato programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e del ciclo di revisione della spesa mirato alla definizione dei costi standard delle amministrazioni centrali.

Nel 2012, in coerenza con l'evoluzione della governance economica europea e analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, il 17 aprile 2012 è stata infatti approvata la *legge costituzionale n.1/12* volta a introdurre nella Costituzione, il rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, mediante la modifica degli *artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione*, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

In data 30 aprile 2012, è stato presentato il Rapporto sulla spending review "elementi per una revisione della spesa pubblica", che ha inteso affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni o organizzazioni nelle quali l'offerta di beni e servizi al cittadino si organizza.

Il Rapporto presenta un'analisi del livello e della struttura della spesa pubblica italiana, evidenziando, in particolare, come l'attuale dimensione della spesa e della sua struttura costituisca oggi un "ostacolo ad uno scenario di ripresa ciclica dell'economia".

Con il *Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 luglio 2012, n. 94,* è stata istituito un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è stato attribuito il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla citata *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012*.

Il *D.L. n. 52/2012* ha dettato norme sostanziali volte a rendere più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi, ai fini della riduzione della spesa per consumi intermedi.

In questo contesto viene emanato, il *Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135,* che è intervenuto sui consumi intermedi e sugli acquisti facendo riferimento come ambito di applicazione alle amministrazioni appartenenti all'Elenco Istat di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 196/2009.*

Il decreto ha introdotto disposizioni puntuali per la riduzione della spesa per consumi intermedi e per il pubblico impiego, di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, nonché interventi in materia di riduzione e privatizzazione di società pubbliche strumentali, di soppressione di enti e di contenimento della spesa del comparto sanitario e farmaceutico.

All'*articolo 1, il comma 7,* contiene l'elenco indicante le categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), di cui "le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,* a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" devono procedere

all’approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, “ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione.”.

Sempre all’*articolo 1, il comma 13,* stabilisce il diritto delle “amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi” di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Viene altresì stabilito che il diritto di recesso si inserisca automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'*articolo 1339 c.c.,* anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, e nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso, entro il 30 giugno di ogni anno, l'amministrazione pubblica deve darne comunicazione alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Il comma 3, dell’articolo 8 del DL 95/2012, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, ha previsto la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato “agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196*, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)” del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010. Lo stesso obiettivo di risparmio è stato previsto per gli enti che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, come le Casse di previdenza.

Questa disposizione è stata integrata dall'*art. 50 del DL 66/2014* che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5%, per un totale di 15%. Lo stesso art. 50 del richiamato DL 66/2014 (comma 5) ha altresì aggiornato la percentuale di versamento da parte delle Casse di previdenza dal 12 al 15 per cento dei consumi intermedi, previsto dal *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Per ciò che concerne una voce dei consumi intermedi, ovvero i mobili e arredi, l'*articolo 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013"* ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spesse, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Sanzione che non è facile applicare a dirigenti, ai quali non si applica il d.lgs. 165/2001.

Al comma successivo, *comma 142 dell'articolo 1 Legge 228/2013*, è stabilito che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al *comma 141* debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In materia di immobili, invece, è stato espressamente previsto all'articolo 8, comma 15bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che "le disposizioni di cui al presente articolo, ad

eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

Tutto ciò esposto, va quindi registrato che nonostante le disposizioni che, pur interessando le amministrazioni pubbliche, coinvolgono anche le Casse, sono state introdotte alcune disposizioni di deroga ovvero norme speciali di favore nei confronti delle Casse di previdenza.

Importante inoltre segnalare l'*articolo 10-bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,* che, recando disposizioni concernenti gli enti di diritto privato relative all'obbligo di adottare misure di contenimento della spesa, prevede altresì la possibilità di destinare gli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti. Inoltre, è particolarmente significativa la disposizione recata dal *comma 3*, in cui viene espressamente citata l'AdEPP, riconoscendo agli enti di previdenza di diritto privato che questi "*singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente*.".

Un ulteriore esclusione dall'ambito di applicazione di una norma è contenuta all'interno del *Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni",* poiché l'*articolo 1, comma 8-bis* riferendosi all'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione previsto dal *comma 5* del medesimo articolo, dichiara espressamente la non applicabilità della disposizione in oggetto alle Casse pur restando fermo "per gli enti di

previdenza di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'*articolo 10 –bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.").*

Una disposizione rilevante che si caratterizza per il carattere sostitutivo delle ordinarie di disposizioni "in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo" è il già richiamato *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147*, anche se non riassorbe, per esplicita previsione, le disposizioni in materia di personale contenute prevalentemente all'articolo dell' *articolo 9 del sopracitato DL 78/2010.* In materia di personale, ricordiamo, data l'appartenenza delle Casse di previdenza all'elenco Istat, come le stesse partecipino alla rilevazione annuale sulla spesa per il personale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per la redazione del Conto annuale ai sensi dell'*art. 60 del decreto legislativo 165/2001.*

Con l'entrata in vigore del *comma 417*, non vengono meno neanche le altre disposizioni, come quelle, ad esempio, che prevedono il conto consolidato, l'omogeneizzazione dei bilanci o la fatturazione elettronica, che sono rivolte a consentire la conoscenza degli enti dell'elenco Istat o vincoli ordinamentali che non vengono meno con l'entrata in vigore del *comma 417.*

E' fondamentale dunque riferirsi alle previsioni del *comma 417* che sostituiscono e dunque riassorbono buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, poiché il *comma 417*, applicando il criterio di specialità, si riferisce espressamente agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi

nell'anno 2010, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Una disposizione tipo di contenimento della spesa è quella contenuta nel Decreto-legge 66/2014 all'art. 14, il quale reca disposizioni in materia di contenimento della spesa in materia di consulenze e collaborazioni autonome con riferimento a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All'interno della legge di stabilità per il 2016, *legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",* sono contenute diverse previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese.

In particolare, il *comma 494* prevede che per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile si possa procedere ad affidamenti, senza ricorrere alle convenzioni e accordi messi a disposizione da Consip, alla duplice condizione che questi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento o inferiori del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.

I successivi *commi 512-517* contengono previsioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività, nonché una procedura *"ad hoc"* per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, predisposto dall'Agid, al fine di generare un risparmio di spesa annuale - da raggiungere alla

fine del triennio 2016-2018 - pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, prevedendo che i risparmi derivanti siano utilizzati dalle stesse amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

In virtù del sopracitato *comma 417* dell'*art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147*, e quindi della disposizione speciale di riferimento, è stato rappresentato dall'AdEPP che le disposizioni contenute nei *commi 512-517* della legge di stabilità 2016 – pur essendo rivolte alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' *articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* – non debbano trovare applicazione nei confronti degli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, ciò al fine di salvaguardare la flessibilità organizzativa degli enti di previdenza.

L' 11 gennaio 2017 è stata pubblicata la sentenza n.7 del 22 novembre 2016 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), *convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135,* nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente anche dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Oltre alle disposizioni aventi ad oggetto le sopracitate voci di spesa, il *comma 3 dell'art.8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* – oggetto della sentenza della Corte Costituzionale - ha stabilito la riduzione delle spese per consumi intermedi, *"in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a*

decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010" prevedendo altresì l'obbligo di versare annualmente le somme derivanti da tale riduzione *"ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.".*

La Sentenza n.7 della Corte Costituzionale oltre ad aver dichiarato l'illegittimità del *secondo periodo del comma 3 dell'art.8 del D.L. 95/2012* che stabilisce – e dunque obbliga - il versamento dei risparmi annualmente ricavati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ha al contempo confermato la legittimità delle disposizioni che prevedono obblighi di risparmi a carico delle Casse - che svolgono funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese - anche al fine di preservare il loro assetto organizzativo e finanziario in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni.

La Corte Costituzionale, non solo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,* ma ha più volte evidenziato ed offerto particolare risalto al riconoscimento dell'autonomia delle Casse che devono gestire la previdenza in regime di autofinanziamento con le sole somme derivanti dalle contribuzioni dei propri iscritti atte ed adeguate ad assicurarne l'autosufficienza della gestione e la resa delle future prestazioni, senza alcun finanziamento pubblico né la possibilità di un intervento dello Stato.

Inoltre, va rilevato che la forte correlazione tra contributi e prestazioni è più volte richiamata nella sentenza che – riconoscendo la necessità di mantenere un equilibrio di lungo periodo – sottolinea l'esigenza che le spese delle Casse debbano essere ispirate alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, al fine di garantire le posizioni previdenziali degli iscritti.

Infine, la già citata *Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018", all'art. 1, comma 183*, ha previsto che dal 2020 – alle Casse - non si applicheranno più le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell' *"Elenco Istat"*, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

E' stato altresì stabilito che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti da questa disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto - pari a 12 milioni di euro annui – lo Stato centrale provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi.

2.5 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE

Dinamico e certamente disincentivante è stato inoltre il quadro normativo in materia di tassazione per il settore.

L'*art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* prescrisse che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e sui redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%".

Il medesimo Decreto-Legge specifica che "per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (permanendo l'aliquota del 12,5%), non si applica ai redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali), ai proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list –redditi da titoli di risparmio

per l'economia meridionale, ed ai guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti". Per quanto riguarda invece i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

A distanza di tre anni, ovvero con il *Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" all'articolo 3, comma 1*, è stato stabilito che "le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e sui redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a cquinquies),* del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento." Una percentuale che non trova uguali nel panorama europeo.

Il *comma 6 del medesimo articolo 3*, prevede inoltre che "La misura dell'aliquota di cui al *comma 1* si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),* del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014".

In questo contesto si colloca la normativa che richiama espressamente le Casse di previdenza. Il sopracitato *Decreto-legge 66/2014, articolo 4, comma 6-bis,* riferendosi espressamente alle Casse, riconosce agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

In particolare il *comma 6-bis del richiamato art. 4* stabilisce che "in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, a tali Enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento."

Da ultimo, con l'*articolo 1, comma 182, della "Legge di Bilancio 2018", Legge 27 dicembre 2017, n.205,* è stato chiaramente esplicitato che le Casse - legittimate a proporre la domanda di rivendicazione - sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, che costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.

2.5.1 INVESTIMENTI "QUALIFICATI"

Con la Legge di Bilancio per il 2017 sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia fiscale sugli investimenti.

Il comma 88, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, di *"destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati"* - indicati e specificati nel

successivo *comma 89* - ovvero *"le azioni o quote di imprese"* residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo e *"le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio"* residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui sopra.

L'agevolazione prevede che i redditi finanziari – sia di capitale sia diversi – derivanti dagli investimenti "qualificati" siano esenti dall'imposta sul reddito, ed il successivo *comma 91* dell'*articolo 1* della Legge di Bilancio 2017, dispone l'obbligo a carico delle Casse di detenere – ai fini dell'esenzione - gli strumenti finanziari oggetto di investimento per almeno 5 anni.

Il 5 ottobre 2017, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, ha espresso un parere in riposta ad un interpello avente ad oggetto un quesito relativo all'applicazione delle disposizioni previste - in particolare dal *comma 88 e 89* – al fine di definire il regime di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti dagli investimenti "qualificati" chiarendo che la finalità del regime agevolato è quella di indirizzare le risorse finanziarie verso l'economia reale nel lungo periodo.

Viene altresì chiarito che – agli effetti dell'agevolazione - si considerano investimenti "qualificati" quelli sottoscritti o acquistati esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando non agevolabili gli investimenti effettuati in periodi di imposta precedenti.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il limite *"del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente"* ha valore solo ai fini dell'applicabilità delle disposizioni e non pone alcun vincolo quantitativo al volume degli investimenti da parte delle Casse, fermo restando il *"valore*

massimo agevolabile del 5 per cento da calcolare annualmente tenendo conto solo degli incrementi patrimoniali.".

Infine, la *"Legge di Bilancio 2019", Legge 30 dicembre 2018, n.145,* intervenendo sui sopracitati *commi 88 ed 89*, ha previsto al *comma 210*, l'innalzamento della percentuale - dal 5 al 10% - dell'attivo patrimoniale da destinare agli investimenti qualificati.

2.6 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Anche in materia di trasparenza il quadro normativo di riferimento si è rivelato complesso e articolato, per il sovrapporsi di principi in materia contenuti nel d.lgs. 509/94 e di quelli previsti in generale per le amministrazioni pubbliche e altri organismi considerati di rilevanza pubblica.

Inizialmente il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",* non si applicava agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* se non con riferimento alla definizione contemplata all'*art. 22 di "ente di diritto privato in controllo pubblico*", in quanto vigilati dal Ministero del lavoro.

Il comma 1, lett. c) del sopracitato art. 22 fa riferimento ad un obbligo in capo alle amministrazioni controllanti di assicurare la pubblicità di alcuni dati, richiamando al comma 3 un obbligo in capo ai singoli enti controllati, ovvero quello di pubblicare sui rispettivi siti internet - entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato e/o dell'incarico - i documenti indicati agli *articoli 14 e 15 del d.lgs. 33/2013* e dunque le informazioni relative "ai titolari di incarichi politici, di carattere

elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale", nonché le informazioni concernenti i "titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza".

Ciò premesso, va dunque ribadito che l'*art. 22* richiama degli obblighi in materia di trasparenza in capo all'amministrazione vigilante - in questo caso il Ministero del lavoro - e indirettamente in capo agli enti controllati.

Come ben si evince, si tratta di norme che non riguardano il sistema previdenziale o gli investimenti, che potrebbero essere interessati da norme specifiche, ma non da norme di trasparenza riguardanti la gestione, la cui applicazione comporta numerosi adempimenti organizzativi.

Pur in mancanza di riferimenti legislativi espliciti, fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti specifici per le Casse, gli Enti aderenti all'AdEPP, il 21 maggio 2015 hanno presentato ed adottato delle "Linee guida" che, contengono principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e che hanno trovato attuazione attraverso specifici Codici che gli Enti aderenti applicano ai dipendenti degli Enti iscritti all'Associazione, ai dirigenti, ai componenti degli Organi, ad eventuali consulenti e collaboratori, nonché a terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio.

Nell'ambito del proprio potere di autoregolamentazione, gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* hanno di fatto anticipato la *Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 le "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici*

economici", approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. e frutto di un lavoro congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, detta Determinazione 8/2015 ha escluso che gli enti di diritto privato partecipati - e quindi le Casse di previdenza dei liberi professionisti - siano tenuti ad adottare le misure previste dalla *legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciò che concerne invece la trasparenza, il documento promosso dall'A.N.AC. prevede che siano le Amministrazioni partecipanti (vigilanti) a promuovere forme di tutela e prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza - calibrate in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina che l'amministrazione esercita - all'interno di "protocolli di legalità" che siano ispirate e armonizzate con gli adempimenti individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo.

L'8 giugno 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*.".

Limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, l'*art.3, comma 2,* introducendo l'art. 2bis al d.lgs. 33/2013, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 ed estende – in quanto compatibile - la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio

superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Con il sopracitato *D.Lgs 97/2016* vengono modificate le disposizioni in materia di accesso civico ed inserito dall'*art.9* l'Allegato B ovvero l'elenco delle Banche dati e delle Amministrazioni titolari della corrispondente banca dati cui devono essere comunicati i dati, le informazioni o i documenti. Viene altresì previsto l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati - ed in particolare - alla banca dati numero 5 "Patrimonio della PA (detenuta dal MEF-DT)", numero 7 "BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (detenuta da MEF-RGS)" e numero 9 "BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (detenuta dall'ANAC)".

Infine, tra le disposizioni di interesse devono essere annoverate le modifiche inerenti gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" - nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi – e gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, i tempi di pagamento, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In riferimento a quest'ultima fattispecie, va menzionata l'entrata in vigore del *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* "Attuazione delle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE* sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Il *D.Lgs 50/2016* si ispira a principi fondamentali quali la semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure; la programmazione dei

fabbisogni e qualità della progettazione; la qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti (tema di interesse specifico e precipuo delle Casse essendo classificate quali stazioni appaltanti); la puntuale regolamentazione delle procedure di individuazione del contraente e disciplina dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria; il ridimensionamento del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso"; la disciplina unitaria delle concessioni e del Partenariato-Pubblico-Privato (PPP); la riduzione dei costi e la tutela della concorrenza; la tutela della legalità e dunque la riduzione del contenzioso.

Una delle maggiori novità del Codice dei Contratti Pubblici è l'istituzione di un Albo nazionale dei commissari preposti alla valutazione delle offerte tecniche.

L'Albo, tenuto da A.N.AC, è composto da due sezioni: una speciale, aperta ai dipendenti pubblici, ai dipendenti e ai consulenti di Consip, di Invitalia e delle Centrali di committenza regionali per le gare bandite da queste ultime; una ordinaria, aperta ai professionisti, ai dipendenti pubblici e ai docenti universitari, per le gare bandite dalle altre Stazioni appaltanti.

Per iscriversi all'Albo i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità, moralità e competenza, secondo i criteri e le modalità definite da A.NA.C nelle *Linee Guida n. 5 del 17 gennaio 2018*: non possono presentare domanda di iscrizione all'Albo coloro che hanno riportato condanne, anche non definitive, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*art. 444* del codice di procedura penale per una serie di delitti consumati o tentati, dettagliatamente elencati dalle *Linee Guida n. 5*; né possono presentare domanda coloro i quali, in qualità di componenti di commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso all'approvazione di atti dichiarati illegittimi con dolo o colpa grave.

Il 18 luglio 2018, l' A.NA.C ha aggiornato l'allegato alle sopracitate *Linee Guida n. 5* contenente l'elenco delle sottosezioni dell'Albo, individuate in base alla classificazione delle professioni *CP2011* adottate dall'Istat.

Lo stesso 18 luglio, il Presidente dell'ANAC ha segnalato l'apertura delle iscrizioni all'Albo a far data dal 10 settembre 2018, per permettere alle singole Stazioni appaltanti di utilizzarlo per le gare le cui offerte scadono dopo il 15 gennaio 2019.

Da gennaio 2019, termina dunque il periodo transitorio previsto dall'*art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016* e le Stazioni appaltanti saranno obbligate a chiedere ad ANAC i componenti esterni della commissione.

Tale normativa, pur non introducendo modifiche sostanziali con riferimento all'applicabilità alle Casse, ha coinvolto gli *enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, nella loro accezione di organismi di diritto pubblico e stazioni appaltanti, nel promuovere forme di cooperazione e sinergie sugli acquisti nell'ambito dello stesso settore.

Per ciò che concerne più specificamente la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il 27 marzo 2017, l'A.N.AC. aveva pubblicato l'avviso di consultazione on-line avente ad oggetto l' *"Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".*

Numerose osservazioni e proposte sono state avanzate dall'AdEPP al fine di aggiornare le linee guida avendo riguardo delle specificità e delle peculiarità che caratterizzano le Casse di previdenza dei liberi professionisti, considerando che l'applicazione di ulteriori eventuali disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, produrrebbe una sovrapposizione ed inutile duplicazione di norme già in vigore.

In particolare, nello Schema di Linee Guida, al *paragrafo "3.5 Gli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo"* vi è il sottoparagrafo "3.5.3 Casi specifici" che annovera tra questi le fondazioni bancarie, l'ex IPAB, i

Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua nonché le Casse di previdenza dei liberi professionisti che, svolgendo attività di previdenza ed assistenza, sono certamente classificabili quali *"soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"* anche in virtù della configurazione di poteri di vigilanza ministeriali e di controllo della Corte dei Conti.

All'interno del paragrafo sopracitato, non vengono effettuate valutazioni in ordine alla natura giuridica - pubblicistica o privatistica di tali enti - ma viene espressamente riconosciuto alle Casse di previdenza *"l'interesse pubblico che ne sottende l'attività, come chiarito anche dalla giurisprudenza maturata a seguito del d.lgs. 509/1994."* ed in particolare dalla *sentenza del 28 novembre 2012, n°6014 del Consiglio di Stato, sez. VI*, che ha affermato che *"la trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.".*

L'ultimo capoverso della sezione del *sottoparagrafo "3.5.3 Casi specifici",* nella sezione dedicata alle "Casse di previdenza dei liberi professionisti", prevede che *"alle Casse di previdenza si applica, pertanto, il regime degli enti di diritto privato solo partecipati di cui al c. 3 dell'art.2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013."* chiarendo e delineando l'ambito soggettivo di applicazione delle regole in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Comunque già con il *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'articolo 1, comma 4, lett. a),* erano state previste disposizioni specifiche in materia di trasparenza, prevedendo che lo Statuto ed i Regolamenti delle Casse debbano ispirarsi al criterio della *"trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti.".*

Successivamente, numerose Casse hanno deliberato l'adeguamento al dettato normativo del *Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300."* ma l'applicazione del generico *"modello 231"* ha fatto emergere una serie di criticità che enfatizzano l'esigenza di ridisegnare un modello organizzativo di controllo interno più mirato alle esigenze specifiche degli Enti in termini di gestione, efficacia e di integrazione con le altre necessarie strutture di controllo esistenti.

Si evince dunque che è previsto l'obbligo a carico delle Casse di applicare il principio della trasparenza, ed anche rispetto a questa fattispecie occorre venga applicato il criterio di specialità riconoscendo alle Casse una "trasparenza specifica" i cui requisiti, modalità di esecuzione, vincoli e sanzioni, devono necessariamente essere diversi da quelli previsti e stabiliti per le pubbliche amministrazioni.

A seguito della Delibera A.N.AC. n. 1134 depositata il 20 novembre 2017, le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici",* sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017, confermando che le Casse rientrano nell'ambito soggettivo di cui al *comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.*

Inoltre, come ribadito nelle sopracitate *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (Delibera ANAC n. 1134* - 20 novembre 2017), gli Enti previdenziali privatizzati restano tuttora esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui alla

Legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione della corruzione, ma - nell'ambito della loro autonomia gestionale, amministrativa ed organizzativa - hanno comunque già adottato misure e presidi adeguati, facendo riferimento alternativamente alla sopracitata *L. n. 190/2012,* al cosiddetto "Modello Organizzativo" *ex d.lgs. n. 231/2001* oppure ad una serie di misure e presidi disegnati secondo le esigenze e le specificità organizzative del singolo ente.

Proprio rispetto alle "*misure organizzative di prevenzione della corruzione*", l'A.N.AC, oltre ad aver espressamente escluso l'adozione obbligatoria del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* - P.T.P.C., nelle Linee Guida ribadisce che "*poiché l'art. 1, comma 2-bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, non fa riferimento alle Casse previdenziali privatizzate, ne consegue che essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".*

E' fondamentale evidenziare che nel medesimo documento si precisa che l'obbligo non è in capo alle Casse di previdenza, ma è compito delle *"amministrazioni che vigilano"* – e dunque i Ministeri e le Autorità Vigilanti - promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione e delle ulteriori misure per la prevenzione della corruzione in relazione a tutte le attività svolte.

Inoltre, l'emanando *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111* recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario, prevedrebbe per le Casse l'obbligo di operare con trasparenza secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguire esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della

prestazione pensionistica, prevedendo la pubblicazione del prospetto informativo a valori correnti e del documento sulla politica degli investimenti.

Infine, si fa presente che il 26 giugno 2019, l'A.N.AC. ha pubblicato la *Delibera n. 586* recante "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'*art. 14, co. 1-bis* e *1-ter* del *d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33* a seguito della *sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*.".

L'art.14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Il *comma 1-bis* estende l'obbligo di pubblicazione, oltre che per i già previsti titolari di incarichi politici, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti.

Il *comma 1-ter*, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme.

Tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, rilevano, quelli di cui alla lett. c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del *co. 1,* nonché il *co. 1-ter dell'art. 14* (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica).

Va evidenziato che, anche in tale Delibera, l'A.N.AC. precisa e ribadisce che per gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico e gli enti di diritto privato di cui rispettivamente alle *lett. a), b) e c) del co. 2 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013*, che sono assoggettati agli obblighi di trasparenza indicati dall'art. 14, co. 1, lett. da *a*) a *f*) i soli direttori generali, mentre ai dirigenti ordinari sono

applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. da *a*) a *e*), restando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. *f*).

2.7 ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

2.7.1 1.7.1. LA "LEGGE DI BILANCIO 2019" *(LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145)*

La "Legge di Bilancio 2019", entrata in vigore il 1° gennaio, reca importanti novità e contiene disposizioni di interesse che hanno avuto notevoli ricadute sulle professioni sanitarie.

In particolare, l'*art.1, comma 53,* ha previsto l'esonero dall'obbligo di e-fattura medici, dentisti e farmacisti e gli altri professionisti che inviano i dati al sistema tessera sanitaria per tutto il 2019.

Sono stati altresì aumentati i fondi per la formazione dei medici specializzandi (*Comma 521*), con i commi da *537 a 542* è stata disposta la costituzione dell'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ed è stata infine prevista per i farmacisti, l'esenzione dallo sconto a favore del sistema sanitario per gli esercizi al di sotto dei 150.000 euro di fatturato. (*Commi 551 e 552*).

Infine, occorre segnalare che sono stati introdotti nuovi vincoli alla pubblicità ed in particolare, il divieto di fare offerte relative alla salute che contengano *"qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo"* al fine di consentire al paziente di valutare l'offerta conservando una libera e consapevole determinazione.

Nel caso di violazione, verrà aperto un procedimento disciplinare a carico del professionista e ne sarà informata l'Autorità per le comunicazioni per l'adozione del provvedimento sanzionatorio (*Comma 525*).

2.7.2 LA "LEGGE DI BILANCIO 2018" (LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205)

La "Legge di Bilancio 2018", entrata in vigore il 1° gennaio, reca importanti novità e contiene disposizioni di interesse che hanno avuto notevoli ricadute sulle Casse di previdenza dei farmacisti, dei medici ed odontoiatri, degli avvocati e dei notai.

In particolare, il *comma 441 dell'articolo 1*, ha disposto che le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, devono versare annualmente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) - entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio - un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA.

Con il successivo comma 442, è stato previsto che anche le società operanti nel settore odontoiatrico - entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio – devono versare un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

Inoltre, il *comma 443*, ha disposto l'obbligo di inserire nella denominazione sociale, l'indicazione "società tra avvocati" nonché di riversare annualmente alla Cassa Forense la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'*articolo 11 della Legge 20 settembre 1980, n. 576*, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA.

Infine, il *comma 495*, ha recato modificazioni alla *Legge 16 febbraio 1913, n. 89* "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili", al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'Ente Cassa nazionale del notariato.

2.7.3 IL "JOBS ACT SUI LAVORATORI AUTONOMI"

Il 13 giugno 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge 22 maggio 2017, n.81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", un provvedimento estremamente rilevante – dal punto di vista culturale – poiché per la prima volta vengono previste tutele a favore di più di 5 milioni di lavoratori autonomi, se prendiamo a riferimento tutti gli occupati indipendenti rilevati dall'Istat.

L'attenzione del Legislatore è stata da sempre rivolta a garantire e proteggere il lavoro subordinato. I liberi professionisti sono stati considerati solitamente soggetti forti o privilegiati, ma, a partire dal 2008, è stato proprio il lavoro autonomo ad essere investito da una crisi e da una trasformazione senza precedenti che ha imposto una nuova visione e dunque l'adozione di misure di assistenza e tutela dei liberi professionisti.

Prima di esaminare nel dettaglio la Legge, occorre ricordare che l'art. 5 delegava il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a disciplinare tramite uno o più decreti legislativi, la rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel solco tracciato da principi e criteri direttivi esplicitati dalle lettere a), b) e c) del comma 1.

Il 14 giugno 2018, è scaduto il termine annuale senza che il Governo abbia esercitato la delega e ad oggi non vi sono interventi del Legislatore in materia.

Ciò premesso, si illustra nel dettaglio la L. 81/2017 che è ripartita in due Capi: la "Tutela del Lavoro Autonomo" - dall'*art.1 all' art.17* – ed il "Lavoro Agile" – dall'*art.18 all'art.24*.

In particolare l'*articolo 6* contiene una delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi per consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Risultano, inoltre, di particolare interesse, sia le norme di carattere fiscale - ai sensi dell'*art. 9* – inerenti le spese per formazione ivi comprese quelle di viaggio e soggiorno, sia l'attivazione, presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo.

Gran parte delle misure contenute sono rivolte a rafforzare la capacità reddituale attraverso incentivi fiscali e servizi - che per la prima volta vengono previsti anche per i lavoratori autonomi – introducendo norme di tutela lavoristica, di ampliamento del mercato dei professionisti, ridisegnandone il ruolo anche grazie all'opportunità – come previsto dall'*articolo 12* dello stesso Decreto – di partecipare agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, nonché di accedere alle risorse messe a disposizione dai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Viene dunque riaffermato con forza e maggior valenza l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei (FSE e FESR), rendendo permanente la previsione introdotta dal *comma 821, art.1,*

legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016) con il quale anche i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica rivestita – sono stati riconosciuti destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020.

2.7.4 LA "LEGGE SULLA CONCORRENZA"

Dal 29 agosto 2017, è in vigore la *Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), nella quale sono contenute anche disposizioni sulle libere professioni che incidono sull'attività e quindi sui redditi.

La legge, infatti, interviene in più ambiti recando disposizioni in materia di attività professionale e polizze assicurative (*Articolo 1, comma 26*), forme pensionistiche complementari (*Articolo 1, comma 38 e 39*), trasparenza (*Articolo 1, commi 125-129*), e sull'esercizio della professione forense (*Articolo 1, comma 141*), dei notai (*Articolo 1, commi 142-147*), degli ingegneri (*Articolo 1, commi 148 e 149*), delle professioni regolamentate (*Articolo 1, commi 150-152*), degli odontoiatri *(Articolo 1, commi 153-156)* e dei farmacisti *(Articolo 1, commi 157-163).*

Il *comma 26*, modificando l'*articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011*, prevede che le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono prevedere l'offerta di condizioni che non contemplano clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale e le condizioni generali delle polizze

assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

I *commi 38 e 39* recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma.

All' *Articolo1, comma 141*, sono state previste misure per la concorrenza nella professione forense al fine di perseguire la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (*legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.

L' *Articolo1, commi 142-147*, prevede misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato, intervenendo sulle disposizioni della legge di stabilità 2014 *(legge n. 147 del 2013*) relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali (*art. 1, commi da 63 a 67*), prevedendo la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio nazionale del notariato di una relazione sull'applicazione della disciplina e modificando la legge notarile (*legge n. 89 del 1913*), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale.

I *commi 150-152* recando disposizioni sulle professioni regolamentate impongono che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale, nonché avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Il comma 151, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico.

Il comma 152, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.

L'esercizio dell'attività odontoiatrica – normato dai *commi 153-156* - è consentito ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti, a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri ed alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri) e che svolga tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.

Infine, vanno segnalate le misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica *(commi 157-163)* attraverso la concessione dell'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società.

È stato altresì posto il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, e dovrà essere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso

l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente. E' consentito, ai titolari delle farmacie non sussidiate, che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione.

Tutte disposizioni che incidono sul mercato del lavoro dei liberi professionisti e quindi sulla loro capacità reddituale e quindi contributiva.

2.7.5 IL "CASELLARIO DELL'ASSISTENZA"

Con l'entrata in vigore del *Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147*, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", è stata introdotta e disciplinata dall'*art. 2* la misura del Reddito di Inclusione (ReI) ed il Casellario è stato integrato nel "Nuovo Sistema Unitario del Servizi Sociali" (SIUSS).

E' stato previsto di avviare - dal 1° gennaio 2018 - la sopracitata misura di contrasto alla povertà ed ai fini del calcolo del relativo beneficio economico è indispensabile conoscere i trattamenti assistenziali erogati al nucleo familiare del beneficiario, con particolare riferimento a quelli condizionati alla prova dei mezzi (ISEE o altro criterio economico) aventi natura sia periodica che occasionale.

Le Casse dunque – nella loro qualità di Enti erogatori di prestazioni sociali – devono trasmettere telematicamente le informazioni relative alle prestazioni erogate e – una volta inviate alle banche dati le informazioni di propria competenza – potranno utilizzarle per le attività di monitoraggio e controllo, di programmazione della spesa e dei servizi sociali, nonché per attività di analisi e studio.

2.7.6 IL "DECRETO FISCALE"

Il giorno 6 dicembre 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 284 del 5-12-2017) la *Legge 4 dicembre 2017, n. 172* di conversione – con modificazioni - del *decreto legge 16 ottobre 2017, n.148,* recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Il provvedimento contiene numerose misure fiscali ed altri interventi urgenti volti al sostegno delle imprese, nonché misure rivolte ai territori colpiti da eventi sismici, in tema di trasporti, ambiente, infrastrutture nonché ulteriori misure urgenti.

Il *D.L. 148/2017* ha previsto un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento introducendo - ad esempio - disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri iscritti agli ordini e ai collegi, il diritto a percepire un equo compenso nei rapporti con clienti diversi dai consumatori ovvero con i clienti c.d. «forti», come banche e assicurazioni (*art. 19-quaterdecies*), ed è stata modificata la legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale *(art. 19-novies)*.

Per quanto di specifico interesse per le Casse, va segnalato l'*articolo 19-ter* che prevede la non applicazione agli enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti (valevoli per le amministrazioni pubbliche) relativi al conferimento di incarichi previsti all'*art.5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.*

L'*articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (primo e secondo periodo*) ha infatti posto il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai quali non possono altresì essere attribuiti incarichi dirigenziali

o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni o di enti e società da esse controllati.

Il giorno 23 ottobre 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.247 del 23-10-2018) il *Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,* recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, *convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.*

L'*articolo 4* ha disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Più in dettaglio, dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e l'importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tali importi devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Infine, di interesse sono le disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario ed in particolare *l'articolo 10* che reca *disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica.*

Sulla Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019, è stato pubblicato Decreto legge "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" - *DL n. 124/2019*, il cosiddetto "Decreto Fiscale" collegato alle "Legge di Bilancio 2020".

E' attualmente all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del *decreto-legge n. 124 del 2019,* entrato in vigore il 27 ottobre 2019, e i primi quattro Capi del decreto-legge contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Mentre questo Rapporto è in corso di stampa, la VI Commissione permanente "Finanze" sta proseguendo l'esame in sede referente dell'*Atto Camera 2220* ovvero il sopracitato "Decreto Fiscale", e presso il Senato della Repubblica, la V Commissione permanente "Bilancio" sta esaminando in sede referente *l'Atto Senato 1586* ovvero la "Legge di Bilancio 2020".

2.8 PROSPETTIVE E NORMATIVA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il 14 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo *"Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario.".*
Il parere COVIP, complessivamente favorevole con osservazioni e suggerimenti, è stato espresso con nota del 28 maggio 2015.

E' utile in questa sede, pur in mancanza dell'adozione del decreto interministeriale, richiamare i pareri emessi dalle autorità coinvolte nella fase consultiva e istruttoria del decreto.

Data la natura regolamentare del decreto, il 24 settembre 2015 è intervenuto il parere del Consiglio di Stato che ha sospeso ogni pronuncia sullo schema di regolamento in esame, in attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze

provvedesse ad acquisire e trasmettere il parere dell' Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC) in ordine alla questione relativa all'applicabilità o meno – alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti – delle disposizioni di cui al *D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.".*

Per il Consiglio di Stato la gestione indiretta non dovrebbe essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento che il servizio affidato al gestore non sembra rientrare tra quelli indicati nel "Codice degli Appalti", all'art. 19, comma 1 "Contratti di servizi esclusi", (oggi art. 17 del nuovo Codice ex d.lgs. 50/2016) e non può dunque considerarsi ricompreso tra i servizi finanziari in senso stretto. Inoltre, per il Consiglio di Stato, solo la procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi degli enti e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.

Lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato, inoltre, in maniera irrituale, perplessità circa le previsioni contenute nell'*art. 8, comma 4, "investimenti e operazioni consentiti" e nell'art. 9, commi 3 e 8 "limite agli investimenti",* opponendo che sarebbe risultato più congruo con la natura delle Casse escludere tout court l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

In qualità di autorità che ha raccolto le competenze in materia di contratti pubblici dell'ex AVCP, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il 10 dicembre 2015 ha pubblicato la sua risposta al parere richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza al parere interlocutorio n. 2871 del Consiglio di Stato.

L'A.N.AC., al fine di valutare se l'affidamento a terzi delle attività di gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, sia soggetta

all'applicazione del Codice dei Contratti oppure rientri nell'esclusione di cui all'*art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 163/2006*, ha ritenuto necessario compiere una disamina dello schema di regolamento relativamente alle modalità di gestione delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, che ai sensi dell'*art. 3* può essere compiuta direttamente dagli enti stessi o attraverso la gestione «indiretta mediante convenzioni» con soggetti terzi.

L'affidamento può avere ad oggetto investimenti immobiliari, in polizze assicurative o in fondi comuni di investimento immobiliari, non riconducibili tra i servizi finanziari di cui all'*art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 163/2006,* ed il concetto di "gestione indiretta" atterrebbe, dunque, a una più complessa e ampia attività inclusiva di forme di investimento non riconducibili all'ambito di applicazione dell'esclusione di cui all'*art. 19, comma 1, lett. d),* del Codice.

In aderenza con alcune perplessità espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 2871, anche l'A.N.AC. è giunta alla conclusione che *"in ordine alla selezione del gestore, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione".*

Le perplessità manifestate nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato aventi ad oggetto la rischiosità dell'investimento in "derivati" o in strumenti finanziari connessi a merci (come previsto all'*art. 8 e 9* dello schema di decreto) sono state chiarite dalla Consob e dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia, precisando che le disposizioni degli *articoli 8 e 9* ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'analogo regolamento relative ai fondi pensione *(decreto ministeriale n. 166 del 2 settembre 2014),* le quali, a loro volta, tengono conto della normativa europea in materia di investimenti in derivati risultando in linea con i principi prudenziali.

Inoltre, è stato fatto presente che gli investimenti in derivati sono consentiti *"nella misura in cui contribuiscano a ridurre il rischio di investimento o facilitare una gestione efficiente del portafoglio"* e che la presenza, in misura contenuta, di derivati all'interno di un portafoglio - anche da gestire con finalità previdenziali - può essere considerata fisiologica nell'ambito di una complessiva politica di gestione volta alla diversificazione e al contenimento del rischio.

Tutto ciò considerato, il *24 febbraio 2016,* la sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con parere 11 - n. 517, ha espresso parere favorevole con osservazioni ribadendo l'esigenza di massima cautela nell'utilizzo di strumenti finanziari particolarmente rischiosi come quelli in "derivati" e quelli connessi a merci.

Tra le previsioni di interesse contenute nello schema di decreto, richiamiamo il ruolo fondamentale in termini di controllo delle autorità di vigilanza, sia sull'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica, sia sulle procedure tanto per l'attività d'investimento quanto per il monitoraggio e la gestione del rischio.

Si fa presente che, a fronte dei ritardi nell'iter di adozione del Decreto Ministeriale, l'AdEPP – ritenendo cruciale e fondamentale una regolamentazione puntuale e flessibile in materia – ha predisposto un Codice di autoregolamentazione che *"costituisce uno strumento guida nei confronti dei regolamenti e delle procedure dei singoli Enti per gli ambiti non normati dalla legislazione e dai regolamenti ministeriali.* Resta fermo che le disposizioni contenute nel Codice operano secondo un principio di cedevolezza, in particolare con riferimento al regolamento di cui al *comma 3 dell'art. 14 del DL 98/2011* e a successive disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia.

L'AdEPP e gli Enti aderenti adegueranno il Codice di autoregolamentazione in materia di investimenti alle modifiche normative che interverranno in materia anche al fine di assicurarne una puntuale e migliore applicazione. Ma al contempo si è ritenuto opportuno aggiungere altre prescrizioni, ponendo grande attenzione sull'obbligo di adeguatezza delle strutture tecniche addette agli investimenti, sulle questioni inerenti il conflitto di interessi prevedendo altresì norme di incompatibilità e sui limiti sugli investimenti anche al fine di effettuare investimenti in economia reale.

Si rimane dunque ancora in attesa della definitiva approvazione ed emanazione del suddetto *"Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario."*.

3 GLI ISCRITTI

In questo Capitolo andremo ad analizzare la composizione degli Iscritti alle Casse di Previdenza Private. Verranno affrontati diversi temi tra cui la femminilizzazione delle professioni, la "silver economy" e le diverse problematiche relative all'invecchiamento della popolazione italiana che influenzano in modo naturale anche le categorie dei professionisti.

3.1 GLI ISCRITTI ATTIVI

In accordo con la base dati fornita dalle Casse associate, gli iscritti attivi sono coloro che effettivamente, nel corso del periodo annuale di riferimento, hanno versato contributi agli Enti di appartenenza. I dati forniti corrispondono al numero di iscritti alla fine di ogni anno (31/12).

Vista la natura assistenziale di CASAGIT e ONAOSI, i cui contribuenti principali sono rispettivamente già inclusi rispettivamente in INPGI e all'interno degli Enti che operano nel settore sanitario, tali Casse sono state escluse dal computo complessivo del numero degli iscritti.

ANNO	CONTRIBUENTI ATTIVI	CONTRIBUENTI ATTIVI PENSIONATI	TOTALE CONTRIBUENTI
2005	1.265.906	42.332	1.308.238
2006	1.297.166	43.355	1.340.521
2007	1.330.052	44.545	1.374.597
2008	1.354.331	46.719	1.401.050
2009	1.377.835	54.891	1.432.726
2010	1.400.012	59.783	1.459.795
2011	1.423.548	64.980	1.488.528
2012	1.438.398	69.678	1.508.076
2013	1.454.516	72.440	1.526.956
2014	1.503.688	74.010	1.577.698
2015	1.523.938	76.843	1.600.781
2016	1.532.648	79.543	1.612.191
2017	1.543.481	83.934	1.627.415
2018	1.563.580	85.683	1.649.263
Variazioni 2017-2018	**1,30%**	**2,08%**	**1,34%**
Variazioni 2005-2018	**23,51%**	**102,41%**	**26,07%**

TABELLA 3.1: ISCRITTI ATTIVI

In Tabella 3.1 vengono riportate le serie storiche dei contribuenti attivi a partire dall'anno 2005, anno da cui i dati sono disponibili. Il risultato annuale è costituito da un incremento del numero degli attivi dello 1,3% e un incremento del numero dei pensionati di 2,08 punti percentuali.

Nel grafico in Figura 3.1 è possibile apprezzare il peso di ogni Ente aderente all'associazione nel 2018 relativamente al numero di iscritti attivi.

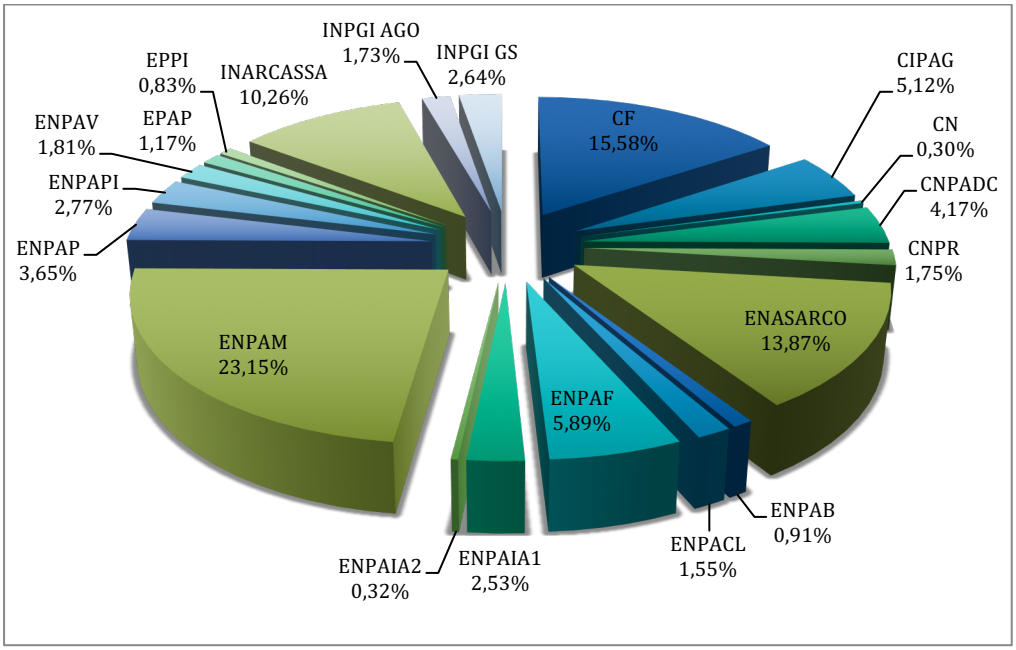

FIGURA 3.1: SUDDIVISIONE PERCENTUALE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE ADERENTI AD ADEPP PER L'ANNO 2018.

Come si vede dalla Figura 3.1 il numero di iscritti è molto diverso da Ente ad Ente. Per meglio comprendere la diversa natura degli Enti, in Tabella 3.2 si riporta la distribuzione del numero di iscritti.

TABELLA 3.2 DISTRIBUZIONE ISCRITTI. DATI 2018

Numero Enti	Range numero iscritti
5	0-25.000
7	25.000-50.000
4	50.000-100.000
1	100.000-200.000
3	>200.000

Di particolare importanza (analizzeremo in modo più approfondito tale fenomeno nei paragrafi successivi) risulta l'incremento dei pensionati attivi negli anni presi in analisi. È chiaro che le riforme, le quali stanno gradualmente, ma costantemente, incrementando l'importanza della componente

contributiva personale nel computo della misura dei trattamenti pensionistici, hanno incentivato la prosecuzione del versamento dei contributi anche dopo la pensione. Nonostante, in termini assoluti, essi non rappresentino una componente rilevante del numero degli iscritti, l'incremento percentuale cumulato dal 2005 è pari a circa 100 punti percentuali. Nello stesso periodo l'incremento percentuale degli iscritti attivi è stato pari al 23,51%.

3.2 ISCRITTI ALLE CASSE: CONFRONTO CON I LAVORATORI ITALIANI

I professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Private sono divisi tra coloro che svolgono attività libero professionale (sono circa 1 milione gli iscritti libero professionisti) e lavoratori dipendenti. E', quindi, utili confrontare il numero degli iscritti alle Casse con il mercato del lavoro in Italia. In particolare, in Tabella 3.3 viene riportato il numero di lavoratori in Italia nel periodo 2007-2018 per posizione professionale.

TABELLA 3.3: LAVORATORI PER POSIZIONE PROFESSIONALE: VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA. FONTE ISTAT.

Anno	Lavoratori indipendenti	-- Liberi professionisti	Lavoratori dipendenti	Totale occupati
2007	5.981	1.125	16.913	**22894**
2010	5.694	1.177	16.833	**22527**
2011	5.658	1.214	16.940	**22598**
2012	5.621	1.255	16.945	**22566**
2013	5.508	1.286	16.682	**22191**
2014	5.499	1.286	16.780	**22279**
2015	5.477	1.327	16.988	**22465**
2016	5.447	1.384	17.310	**22758**
2017	5.363	1.388	17.726	**23089**
2018	5.319	1.436	17.896	**23215**

I dati in tabella non sono direttamente confrontabili con il numero di iscritti alle Casse essendo definiti in modo diverso[4], ciò non toglie che si possa confrontarne le variazioni nel tempo. In particolare, dai dati ISTAT, vediamo che i lavoratori indipendenti sono andati diminuendo negli anni mentre sono aumentati i liberi professionisti (di questi circa 1 milione sono iscritti alle Casse, la restante parte versa contributi alla Gestione Separata dell'INPS).

In Tabella 3.4 riportiamo il peso percentuale sul totale delle tre tipologie di lavoratori analizzate. Risulta evidente come il peso percentuale dei liberi professionisti sia aumentato, passando dai circa 5 punti percentuali del 2007 ai 6 punti percentuali del 2018. Sorte completamente opposta ha interessato i lavoratori indipendente che hanno visto diminuire il loro peso nel periodo in analisi.

[4] Nelle statistiche ufficiali Istat sul mercato del lavoro italiano, gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

TABELLA 3.4: LAVORATORI PER CATEGORIA PROFESSIONALE, PERCENTUALE SUL TOTALE. FONTE ISTAT

Anno	Lavoratori indipendenti	-- Liberi professionisti	Lavoratori dipendenti
2007	26,1%	4,9%	73,9%
2010	25,3%	5,2%	74,7%
2011	25,0%	5,4%	75,0%
2012	24,9%	5,6%	75,1%
2013	24,8%	5,8%	75,2%
2014	24,7%	5,8%	75,3%
2015	24,4%	5,9%	75,6%
2016	23,9%	6,1%	76,1%
2017	23,2%	6,0%	76,8%
2018	22,9%	6,2%	77,1%

Per meglio apprezzare le variazioni delle posizioni professionali dei lavoratori italiani e confrontarli con il numero di scritti alle Casse, riportiamo in Figura 3.2 le variazioni percentuali prendendo come base di calcolo l'anno 2005. Dal grafico si vede chiaramente come l'aumento del numero di liberi professionisti complessivi e di iscritti alle Casse seguano grosso modo lo stesso andamento anche se con alcune differenze tra gli anni 2005-2009.

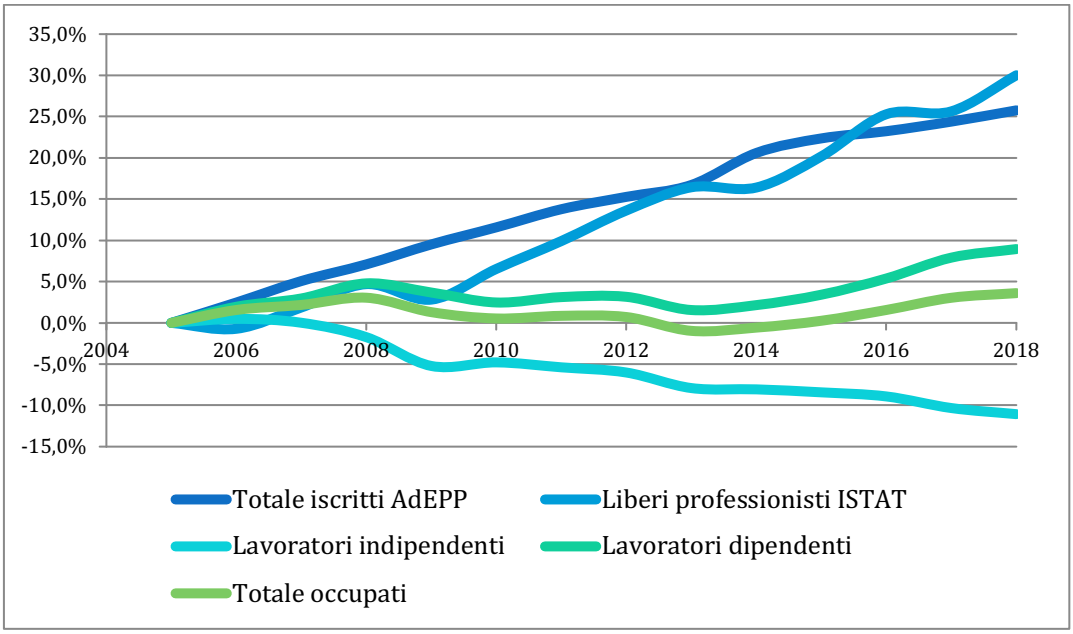

FIGURA 3.2: VARIAZIONI DEL NUMERO DI LAVORATORI DAL 2005

3.3 ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI ISCRITTI ADEPP

In questo paragrafo verrà analizzata la platea degli iscritti agli Enti previdenziali mettendone in risalto le caratteristiche di genere, età e regione d'appartenenza. Prima di analizzare i dati relativi agli iscritti daremo una panoramica della situazione in Italia con particolare rilievo alle previsioni demografiche effettuate dall'ISTAT.

3.3.1 DEMOGRAFIA IN ITALIA: SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI PER IL FUTURO

Al 1° gennaio 2019 la popolazione residente in Italia è pari a 60.359.546 unità (29.384.766 uomini e 30.974.780 donne), oltre 105.000 unità in meno rispetto all'inizio dell'anno precedente.

TABELLA 3.5 POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA. FONTE ISTAT

ANNI	Popolazione residente al 1° gennaio	Saldo complessivo	Saldo naturale (nati vivi – morti)
2014	60.782.668		
2015	60.795.612	12.944	-95.768
2016	60.665.551	-130.061	-161.791
2017	60.589.445	-76.106	-141.823
2018	60.483.973	-105.472	-190.910
2019	60.359.546	-124.427	-193.000

Dalla Tabella 3.5 si vede come la popolazione residente in Italia stia diminuendo e il calo sia principalmente dovuto al saldo naturale: in Italia, ormai da diversi anni, muoiono più persona di quante ne nascano.

Il continuo aumento della sopravvivenza in età avanzate (di per sé fatto assolutamente positivo) e la diminuzione delle nascite hanno reso l'Italia uno dei paesi più vecchi del mondo. La piramide per età (Figura 3.3) mostra una base (età più giovani) particolarmente contratta.

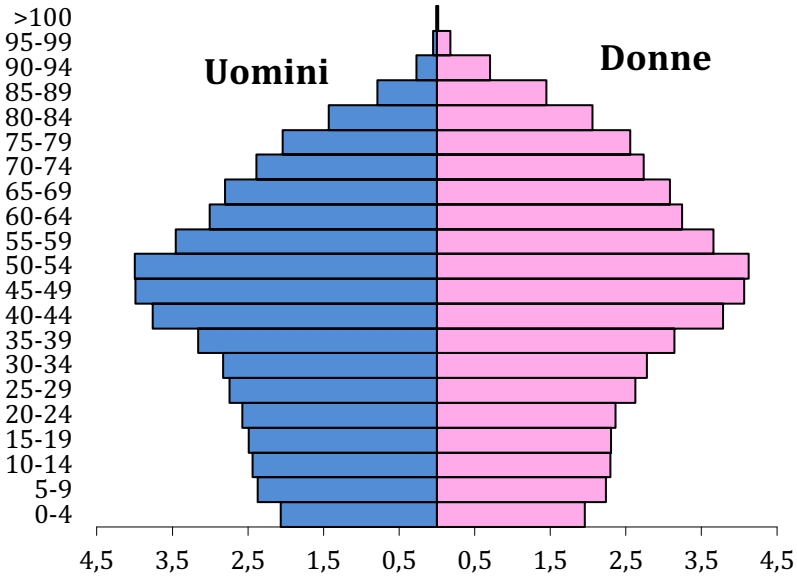

FIGURA 3.3 PIRAMIDE PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. FONTE ISTAT DATI 2018.

TABELLA 3.6 COMPOSIZIONI PERCENTUALI E INDICI. FONTE ISTAT

ANNI	COMPOSIZIONI PERCENTUALI			INDICI			
	0-14 anni	15-64 anni	65 anni e oltre	Vecchiaia[5]	Dipendenza strutturale[6]	Dipendenza degli anziani[7]	Età media
2014	13,9	64,7	21,4	154,1	54,6	33,1	44,2
2015	13,8	64,5	21,7	157,7	55,1	33,7	44,4
2016	13,7	64,3	22,0	161,4	55,5	34,3	44,7
2017	13,5	64,2	22,3	165,3	55,8	34,8	44,9
2018	13,4	64,1	22,6	168,9	56,0	35,2	45,2

Il fenomeno dell'invecchiamento è particolarmente evidente se si osservano i numeri riportati in Tabella 3.6. Vediamo, infatti, che tutti gli indicatori di dipendenza sono in netto peggioramento.

[5] Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni.
[6] Indice di dipendenza strutturale: rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni).
[7] Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione oltre 65 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni).

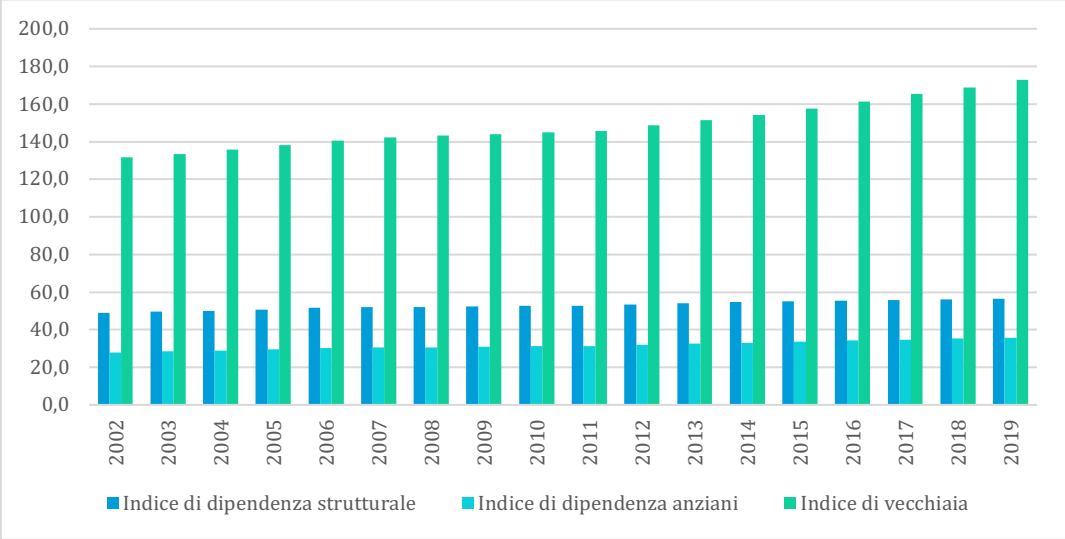

FIGURA 3.4 INDICATORI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE AL 1° GENNAIO. FONTE ISTAT.

Dal grafico in Figura 3.4 possiamo notare come l'indice di vecchiaia sia passato dal 132% del 2002 al 173% del 2019 (stimato).

L'invecchiamento della popolazione e la diminuzione del numero di nascite comportano previsioni non certo rosee per il futuro della popolazione residente.

Nel grafico in Figura 3.5 viene mostrato l'andamento della popolazione residente fino al 2018 e le previsioni fornite dall'Istat fino al 2065. Le previsioni, in quanto tali, hanno un grosso margine di incertezza (mostrato in figura come intervallo di confidenza) ma comunque, data la situazione attuale non si può certo essere ottimisti. Lo scenario mediano, infatti, fornisce una previsione per la popolazione residente di circa 54milioni nel 2065 con una diminuzione di circa il 10%.

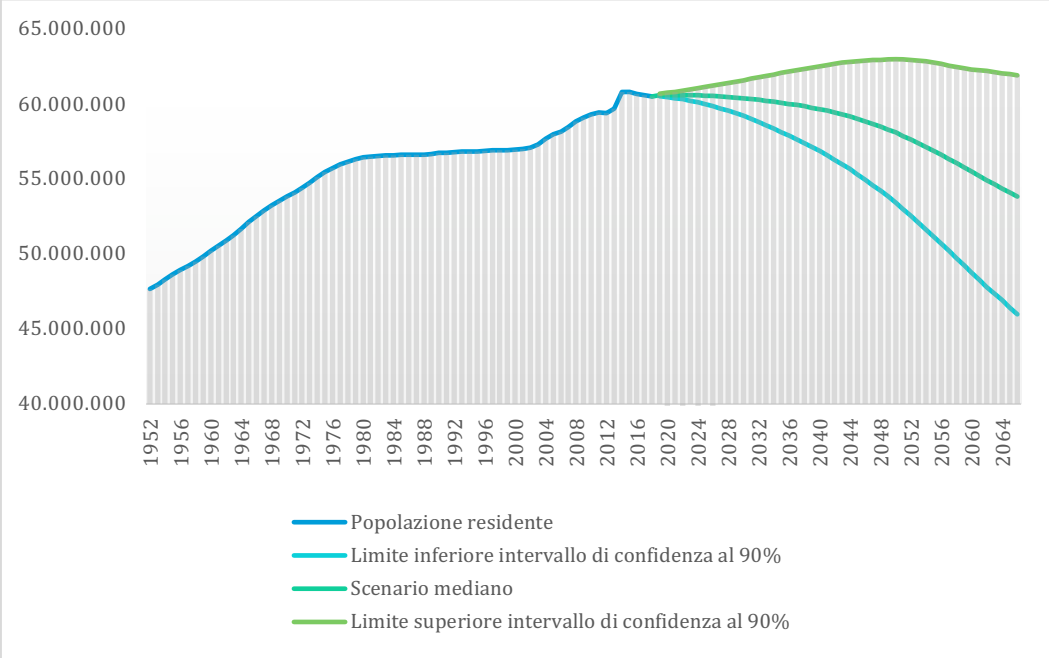

FIGURA 3.5 POPOLAZIONI RESIDENTE. FONTE ISTAT.

3.3.2 ANALISI PER ETÀ DEGLI ISCRITTI ADEPP

Le analisi riportate qui di seguito hanno lo scopo di descrivere gli iscritti alle Casse differenziandoli per fasce d'età e capirne l'evoluzione negli anni.

Iniziamo l'analisi andando ad evidenziare le diverse percentuali di iscritti per fasce d'età. Per semplificarne la lettura e l'interpretazione si è deciso di dividere gli iscritti in fasce d'età decennali. Sono stati inclusi anche gli iscritti over 70 essendo la platea degli iscritti attivi alle Casse composta anche da iscritti pensionati.

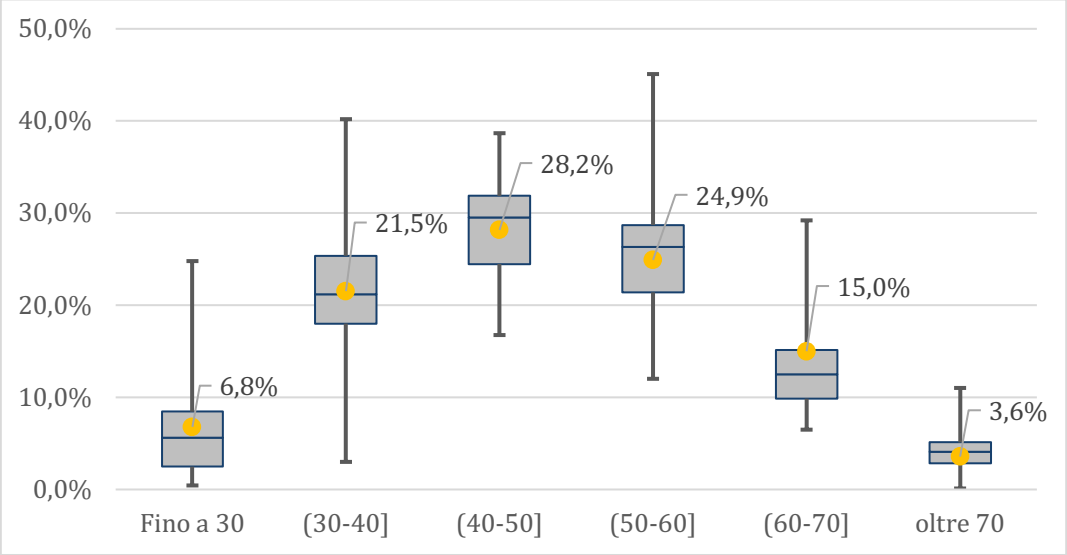

FIGURA 3.6: DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER FASCE D'ETÀ. DATI 2018

Il grafico in Figura 3.6 mostra la distribuzione per fasce d'età degli iscritti alle Casse. Il grafico mostra il valore medio (pallino arancione) e la distribuzione (valore minimo, quartili e valore massimo) tra le Casse e per classe d'età. Molteplici sono le informazioni che si possono estrarre dal grafico. Vediamone alcune: soffermandoci prima sui valori medi vediamo che la classe d'età più popolata è quella compresa tra i 40 ed i 50 anni, di seguito la classe d'età tra i 50 ed i 60 anni. Infatti, più del 50% degli iscritti alle Casse ha una età compresa tra 40 e 60 anni. Molto importante è anche la distribuzione per classe d'età tra le diverse Casse. Vediamo dal grafico, infatti, che la percentuale di iscritti in ogni classe ha una distribuzione molto ampia. Per esempio, se consideriamo la classe 30-40 anni vediamo che il minimo è 3% degli iscritti mentre il massimo è circa il 40%! Questo mostra come le Casse siano molto eterogenee in relazione all'età degli iscritti. Basti pensare che l'età media degli iscritti alle Casse va da un minimo di 42 ad un massimo di 56 anni.

Per comprendere l'evoluzione nel tempo e come la composizione per età degli iscritti si sia andata modificando negli anni, in Figura 3.7 viene mostrato il confronto con gli anni precedenti, in particolare viene preso come riferimento

il periodo 2005-2018. Dalla figura è particolarmente evidente come la platea di riferimento abbia subito un invecchiamento negli anni. Le maggiori variazioni riguardano la fascia degli iscritti compresa tra i 30 ed i 40 anni, che nel 2005 rappresentava il 33,6% del totale degli iscritti ed è passata al 21,5%, e quella tra i 50 e i 60 anni passata dal 18% del totale al 25%.

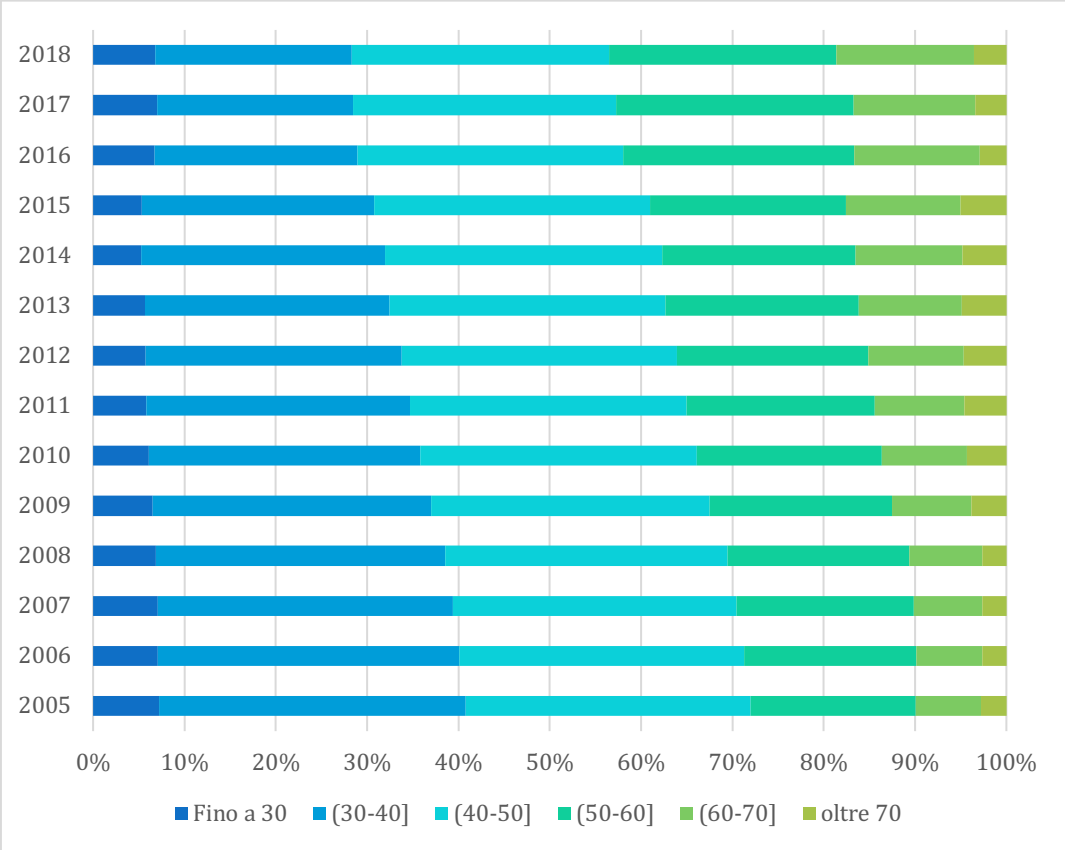

FIGURA 3.7: ISCRITTI PER ETÀ ED ANNO (PERCENTUALI SUL TOTALE).

Per meglio evidenziare la situazione dei "giovani" in Figura 3.8 mostriamo l'andamento percentuale degli iscritti under 40. Il grafico mette in rilievo come la composizione dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza si sia notevolmente modificata dell'arco degli ultimi 14 anni. Gli under 40 rappresentavano, nel 2005, quasi il 41% del totale degli iscritti tale quota è scesa costantemente negli anni arrivando ai circa 28,3 punti percentuali del 2018. Tale fenomeno è dovuto a diversi fattori, sicuramente hanno influito le

riforme previdenziali che hanno comportato l'innalzamento dell'età pensionabile e la sempre maggiore proporzionalità delle prestazioni pensionistiche ai versamenti effettuati (contributivo) e non più al reddito (retributivo). Altri fattori vanno ricercati nell'invecchiamento della popolazione italiana e nella diminuzione degli iscritti alle università, ritorneremo su quest'ultimo punto quando analizzeremo i dati relativi ai nuovi iscritti.

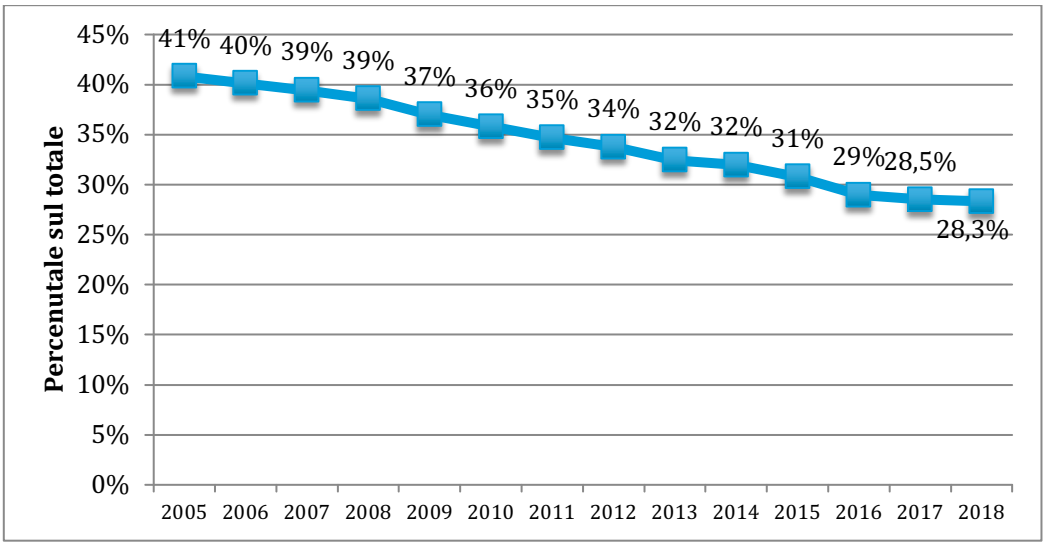

FIGURA 3.8: PERCENTUALE DEGLI ISCRITTI CON ETÀ INFERIORE A 40 ANNI.

Diretta conseguenza della diminuzione della quota di iscritti sotto i 40 anni a favore di quella degli over 40 è l'invecchiamento della popolazione degli iscritti. In Figura 3.9 viene mostrato l'andamento dell'età media degli iscritti nel periodo di analisi e confrontato con l'età media dei lavoratori italiani (fonte dati Istat). L'invecchiamento degli iscritti è del tutto evidente e segue esattamente l'invecchiamento dei lavoratori italiani. La differenza è dovuta principalmente all'alta qualificazione dei professionisti che per accedere agli ordini professionali devo superare un esame di abilitazione che prevede, in molti casi, l'aver già conseguito una laurea. Quindi, i professionisti entrano nel mercato del lavoro ad una età maggiore rispetto alla media degli altri lavoratori italiani.

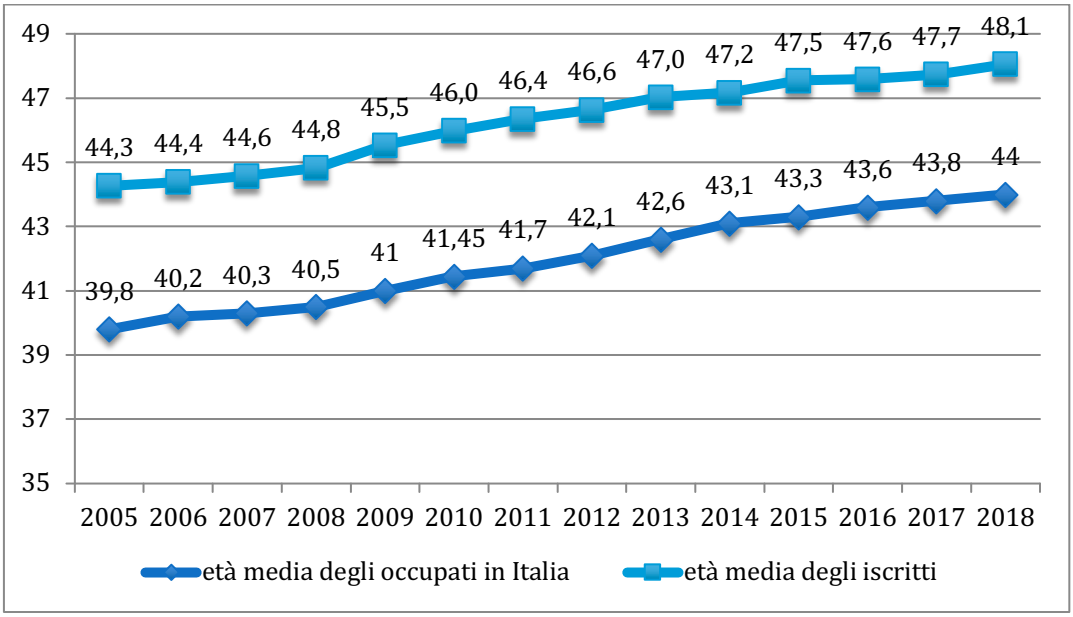

FIGURA 3.9: ANDAMENTO NEL TEMPO DELL'ETÀ MEDIA DEGLI ISCRITTI

3.3.3 LE PROFESSIONISTE DONNE

In questo paragrafo andremo ad analizzare la componente femminile degli iscritti alle Casse di Previdenza evidenziandone le peculiarità rispetto ai professionisti uomini. Lo studio riguarderà il periodo 2007-2018, anni per i quali sono a diposizione i dati. Nel grafico in Figura 3.10 viene mostrata la percentuale di donne e l'evoluzione nel periodo in analisi. Si può notare come vi sia una crescita pressoché costante negli anni della rappresentanza femminile tra i professionisti italiani. Le donne sono passate, infatti, dal 30% degli iscritti a quasi il 40% degli iscritti in 12 anni.

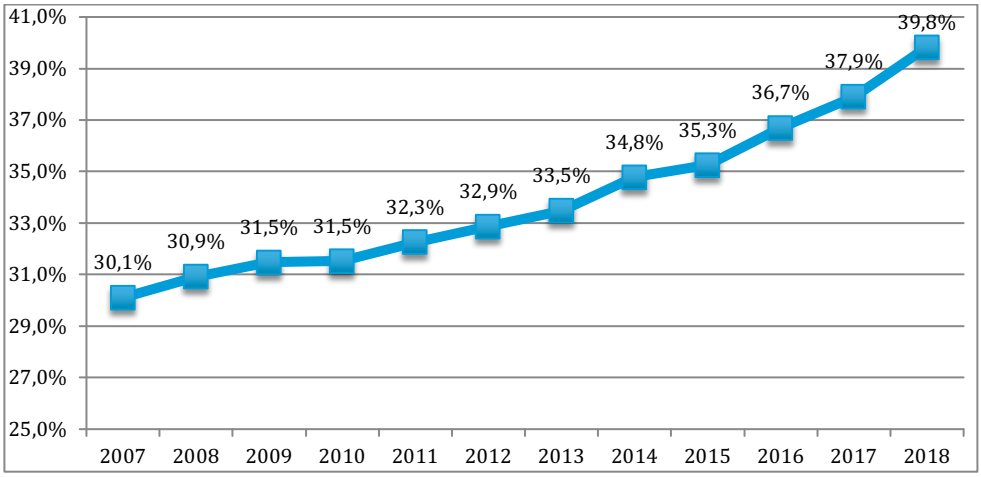

FIGURA 3.10: ANDAMENTO NEL TEMPO DELLA PERCENTUALE DI ISCRITTE DONNE

Di particolare interesse risulta l'analisi relativa alle fasce d'età delle iscritte donne ed il confronto con gli iscritti uomini. Nel grafico di Figura 3.11 vengono confrontare le due distribuzioni per le diverse fasce d'età (piramide per età). È evidente la grossa differenze che esiste, rispetto all'età, tra i due gruppi. Le donne sono mediamente più giovani degli uomini (l'età media delle donne è di circa 45 anni, contro i 50 degli uomini). Le donne under 40 sono circa il 37,7% del totale contro il 22,1% degli uomini.

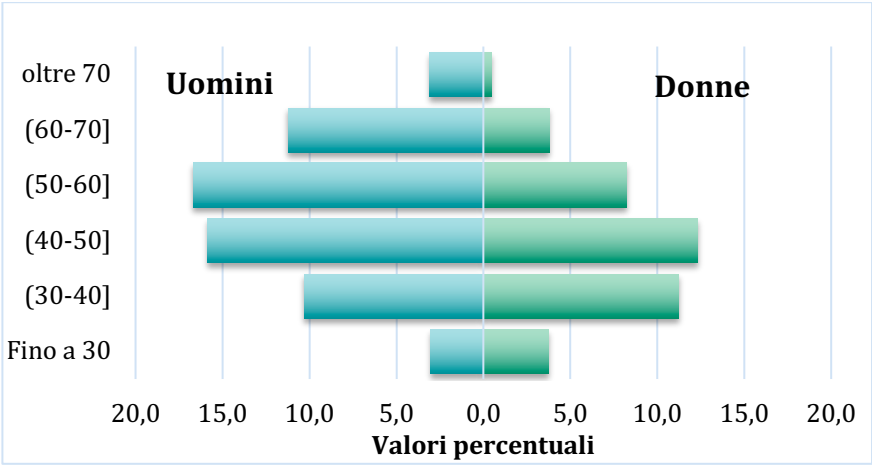

FIGURA 3.11: DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER SESSO ED ETÀ. DATI 2018.

Se andiamo ad analizzare i pesi relativi per fasce d'età, grafico in Figura 3.12, notiamo una profonda differenza tra le diverse fasce. In particolare, si vede

come per i professionisti sotto i 40 anni vi sia una prevalenza della componente femminile, infatti quest'ultime rappresentano circa il 54% del totale degli iscritti under 40. Le proporzioni si invertono con l'aumentare dell'età degli iscritti. Infatti, tra i 50 e 60 anni le donne rappresentano solo il 33% degli iscritti in questa fascia d'età e le proporzioni diminuiscono ulteriormente con l'aumentare dell'età.

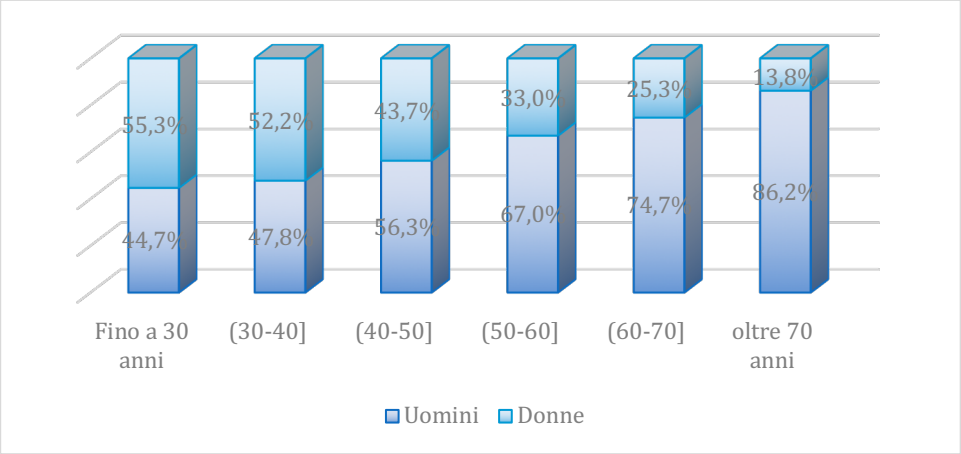

FIGURA 3.12: PERCENTUALI DI DONNE E UOMINI PER FASCE D'ETÀ. DATI 2018.

Se analizziamo la distribuzione delle professioniste donne nelle diverse regioni (grafico in Figura 3.13) vediamo come la percentuale di donne sia quasi indipendente dalla regione di appartenenza.

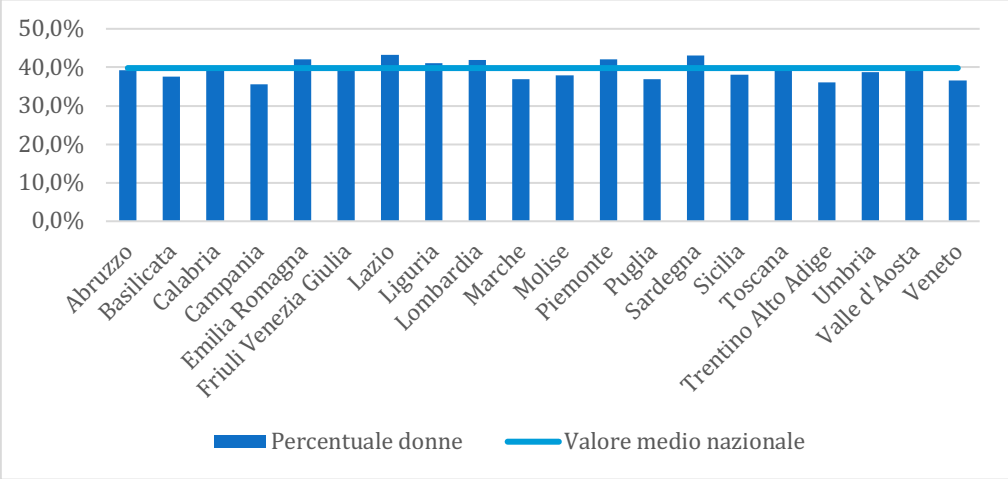

FIGURA 3.13 PERCENTUALE PROFESSIONISTE DONNE PER REGIONE DI APPARTENENZA. DATI 2018.

3.3.4 ANALISI PER REGIONE

Nel grafico riportato qui di seguito è stato calcolato il numero di professionisti ogni mille abitanti. I dati utilizzati per il numero di abitanti per regione sono dati Istat relativi all'anno 2018.

Come si può vedere, il numero medio di professioni per mille abitanti è circa 27 e per lo più le regioni sono allineate su questo numero (oscillando tra 22 e 31). La regione con la maggiore percentuale di professionisti è il Lazio con 31 professionisti ogni mille abitanti. In generale, le regioni del centro Italia sono quelle con il maggior numero percentuale di professionisti.

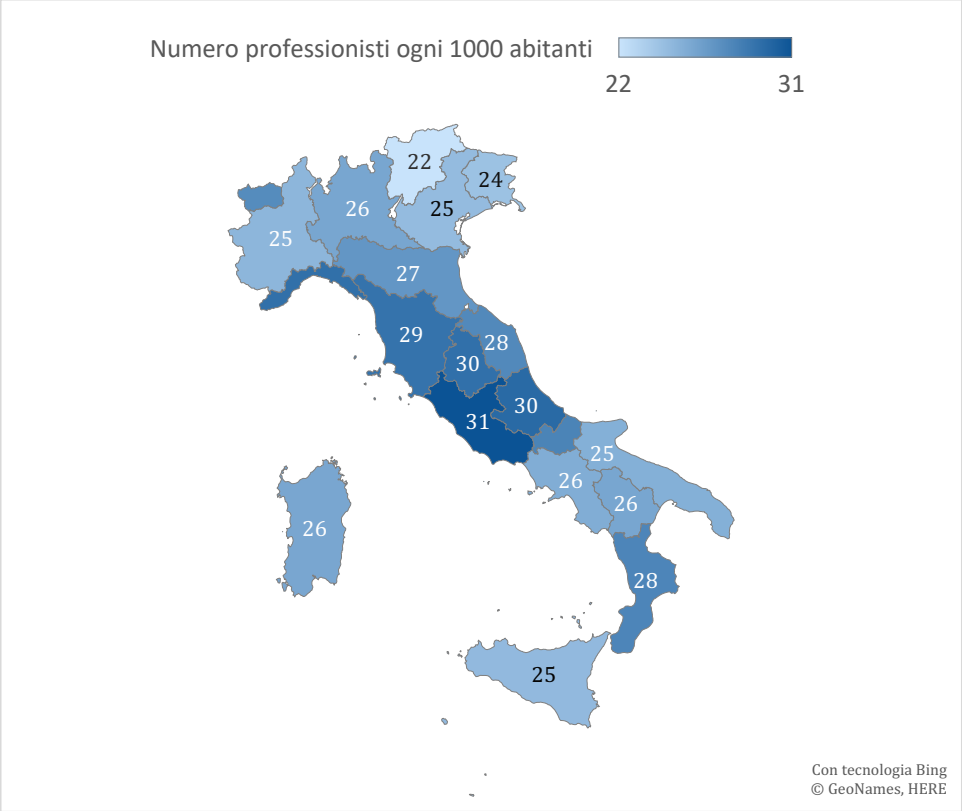

FIGURA 3.14 PROFESSIONISTI PER REGIONE. DATI 2018.

3.4 ANALISI DEMOGRAFICA DEI NUOVI ISCRITTI

Nel seguente paragrafo sarà esposta un'analisi ad hoc effettuata sui nuovi iscritti agli Enti Previdenziali. Anche in questo caso saranno messe in risalto le differenze di età e genere.

Nel grafico di Figura 3.15 è possibile visionare l'andamento dei nuovi iscritti nel periodo che va dal 2005 al 2018.

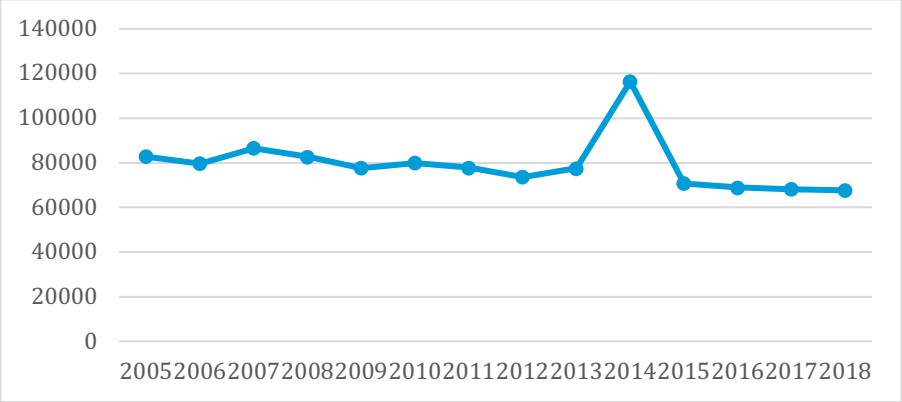

FIGURA 3.15: NUMERO DI NUOVI ISCRITTI PER ANNO

In termini assoluti si notano andamenti più altalenanti rispetto al numero degli iscritti. L'andamento dal 2005 mostra un sostanziale decremento che, come per il numero di iscritti, va ad influenzare maggiormente le classi di età fino ai 40 anni. Tra il 2013 ed il 2014 si rileva un incremento degli iscritti dovuto alla riforma che ha interessato Cassa Forense, che ha portato all'iscrizione d'ufficio di tutti gli avvocati iscritti precedentemente alla Gestione Separata dell'Inps.

Nel grafico di Figura 3.16 viene messa in evidenza la composizione dei nuovi iscritti, per l'anno 2018, relativamente alle fasce d'età ed al genere. Come è naturale aspettarsi, i nuovi iscritti hanno in gran parte età sotto i 40 anni (85% delle donne e 74% degli uomini) ma presentano delle differenze marcate tra uomini e donne. La differenza tra i due sessi comporta una differente età media in ingresso, infatti, mentre l'età media delle nuove professioniste si aggira intorno ai 32 anni quella dei colleghi uomini è pari a circa 35 anni.

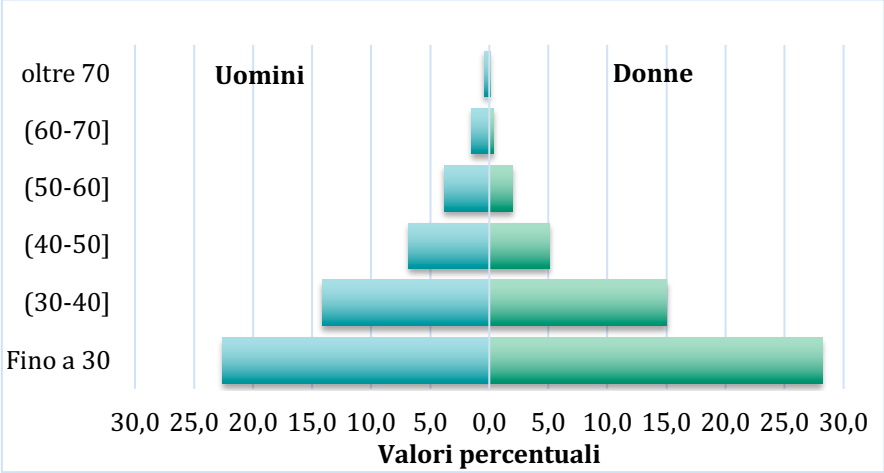

FIGURA 3.16: DISTRIBUZIONE DEI NUOVI ISCRITTI PER FASCIA D'ETÀ E SESSO. DATI 2018.

Un altro aspetto importante della composizione dei nuovi iscritti è evidenziato dal successivo grafico in Figura 3.17. Da questa figura si evince come la differenza di genere nei nuovi iscritti sia quasi inesistente. Infatti, il 51% dei nuovi iscritti è donna.

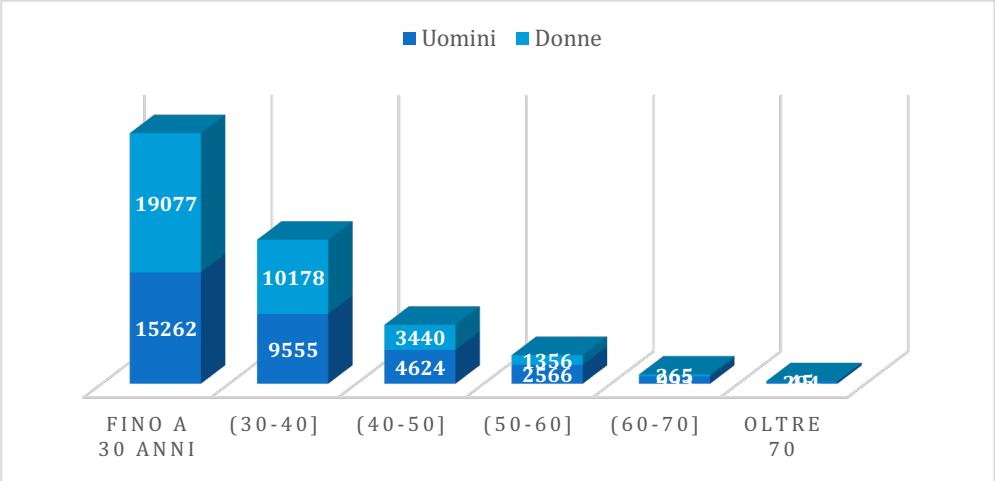

FIGURA 3.17: RIPARTIZIONE DEI NUOVI ISCRITTI PER FASCIA D'ETÀ E GENERE. DATI 2018.

L'analisi sui nuovi iscritti ha fatto emergere due punti fondamentali: il numero di nuovi iscritti alle Casse di Previdenza sta diminuendo negli anni; nella platea dei nuovi iscritti vanno scomparendo le differenze di genere che permangono solamente per i professionisti di età avanzata.

A titolo puramente di confronto riportiamo, in Figura 3.18, l'andamento degli iscritti e immatricolati alle università italiane nel periodo 2009-2019. Infatti, gran parte dei professionisti iscritti alle Casse deve essere laureata per potersi iscrivere all'ordine professionale di riferimento. Dal grafico è chiaro l'andamento decrescente degli iscritti e degli immatricolati, anche se, in quest'ultimo caso, negli ultimi tre anni vi è stata una ripresa non trascurabile. La riduzione del numero di iscritti alle università influenza negativamente il numero di nuovi ingressi alle Casse, quindi una ripresa delle immatricolazioni è vista positivamente dagli Enti oltre che da tutto il Sistema paese.

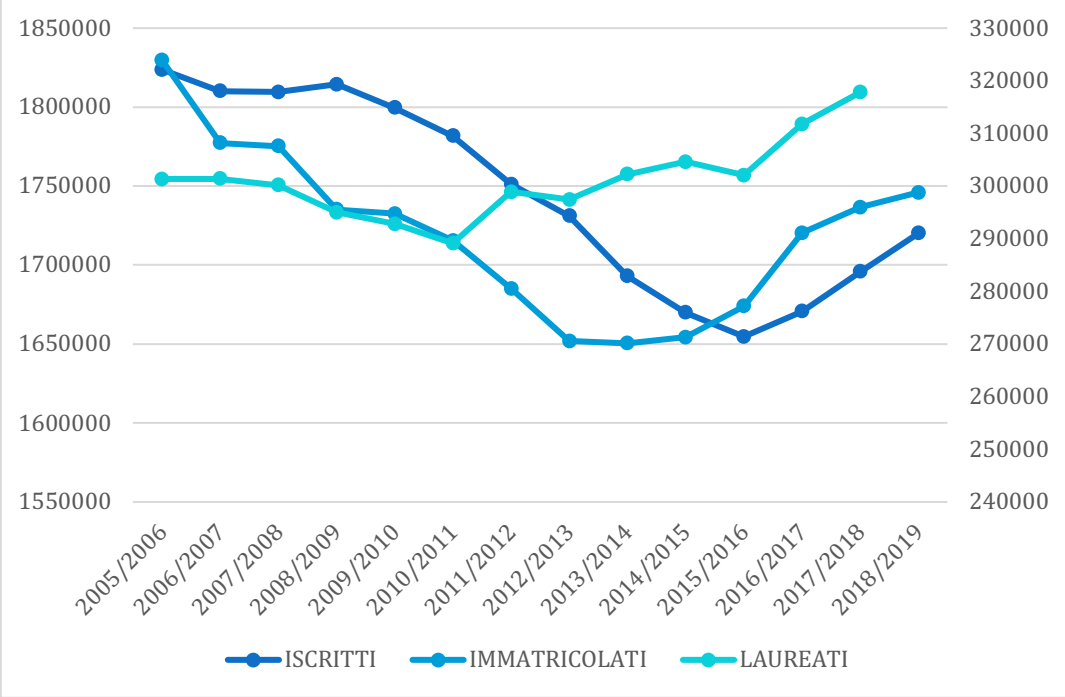

FIGURA 3.18: ISCRITTI (SCALA DI SINISTRA), MATRICOLE UNIVERSITARIE E LAUREATI (SCALA DI DESTRA). FONTE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO DI STATISTICA. INDAGINE SULL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

3.5 PENSIONATI ATTIVI: "SILVER ECONOMY"

Dalla analisi degli iscritti alle Casse di Previdenza è emerso un fenomeno piuttosto rilevante. Come si può vedere dai valori in Tabella 3.1 tra il 2005 ed il 2018 il numero di pensionati attivi è più che raddoppiato. Per evidenziarne meglio l'andamento nel tempo, in Figura 3.19, viene riportato il confronto tra il numero di iscritti attivi per anno ed il numero di attivi già pensionati considerando 100 il numero nel 2015.

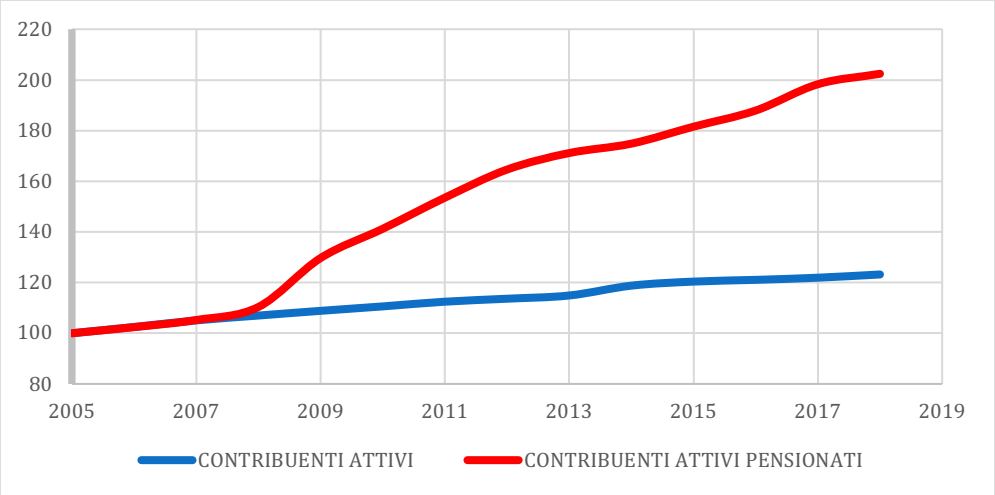

FIGURA 3.19 ATTIVI E ATTIVI PENSIONATI

Dalla figura si vede come la crescita del numero di pensionati che continuano ad esercitare l'attività professionale sia stata nettamente superiore a quelle degli iscritti. Il fenomeno ha riguardato quasi tutte le Casse professionali anche se in modo differente. In Tabella 3.7 viene riportata la percentuale di pensionati che risultano attivi sul totale dei pensionati. Si può vedere come per 4 Casse professionali il numero di pensionati attivi superi il 40% dei pensionati e in 2 casi addirittura il 50%.

TABELLA 3.7 PERCENTUALE PENSIONATI ATTIVI SU PENSIONATI. DATI 2018.

Numero Enti	Range percentuale pensionati attivi su pensionati
5	0-10%
4	10%-20%
2	20%-30%
5	30%-40%
2	40%-50%
2	>50%

L'aumento dell'età lavorativa non ha influenzato solo i pensionati attivi ma tutti gli iscritti. Infatti, anche la percentuale di professionisti over 60 (Figura 3.20) è quasi raddoppiata negli ultimi 14 anni.

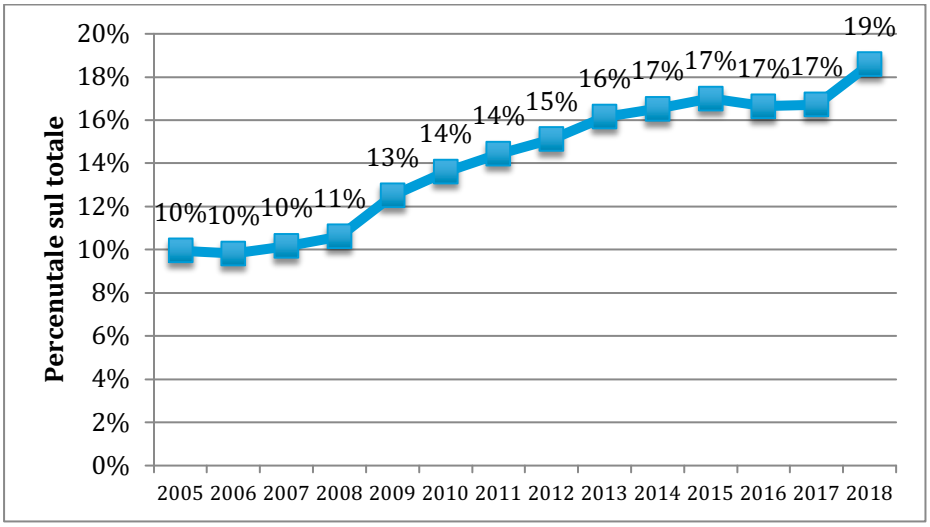

FIGURA 3.20 PERCENTUALE ISCRITTI OVER 60 SUL TOTALE DEGLI ISCRITTI.

3.6 APPENDICE

3.6.1 ISCRITTI PER DECRETO LEGISLATIVO

È possibile analizzare l'andamento del numero degli iscritti totali considerando la classificazione per Decreto Legislativo di appartenenza, evidenziando gli Enti di Previdenza Integrativa Obbligatoria ed escludendo gli Enti Assistenziali per evitare, come detto, effetti di duplicazione.

TABELLA 3.8: ISCRITTI (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO)

ANNO	103	509	INTEGRATIVA	Totale
2005	95.514	934.044	278.680	**1.308.238**
2006	101.161	963.156	276.204	**1.340.521**
2007	107.145	990.639	276.813	**1.374.597**
2008	112.380	1.015.056	273.614	**1.401.050**
2009	120.477	1.044.702	267.547	**1.432.726**
2010	128.919	1.068.032	262.844	**1.459.795**
2011	140.142	1.089.520	258.866	**1.488.528**
2012	147.461	1.107.197	253.418	**1.508.076**
2013	157.966	1.119.813	249.177	**1.526.956**
2014	164.259	1.172.254	241.185	**1.577.698**
2015	169.753	1.192.228	238.800	**1.600.781**
2016	176.054	1.199.605	236.532	**1.612.191**
2017	186.788	1.207.244	233.383	**1.627.415**
2018	202.107	1.218.886	228.270	**1.649.263**
Variazioni 2017-2018	**8,20%**	**0,96%**	**-2,19%**	**1,34%**
Variazioni 2005-2018	**111,60%**	**30,50%**	**-18,09%**	**26,07%**

Si può osservare come l'incremento degli iscritti degli Enti 103, nell'ultimo anno solare, sia risultato circa pari a quattro volte di quello degli Enti 509. Rispettivamente le due categorie hanno totalizzato, tra il 2017 e il 2018, crescite pari al 8,2% e allo 0,96%. Al contrario, gli Enti che erogano prestazioni previdenziali integrative, fanno registrare un decremento del dato pari a circa 2,19%.

Se si allarga l'orizzonte temporale dal 2005 al 2018 si osserva un trend di crescita, per gli Enti 509, che porta ad un incremento percentuale pari al 30%.

Maggiormente dinamica, a causa della loro recente costituzione, risulta la crescita demografica degli Enti 103, le cui variazioni percentuali annuali spaziano dal 5% all'8% toccando il massimo nel 2011. La crescita complessiva di questi ultimi dal 2005 è pari al 111%.

Costantemente decrescente, al contrario, risulta l'andamento degli iscritti agli Enti che offrono Previdenza Integrativa Obbligatoria, con un decremento complessivo dal 2005 del -18%.

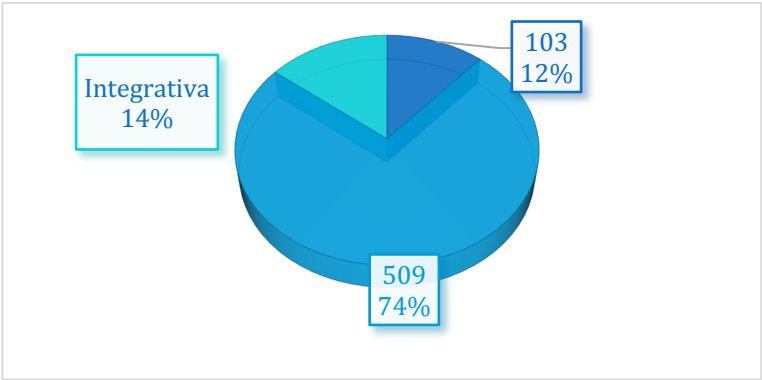

FIGURA 3.21: COMPOSIZIONE ADEPP PER NUMERO DI ISCRITTI 2018 – CLASSIFICAZIONE PER DECRETO LEGISLATIVO

In Figura 3.21 viene evidenziata la composizione degli iscritti attivi per decreto legislativo, mentre dalla Figura 3.22 si possono apprezzare le variazioni relative degli iscritti.

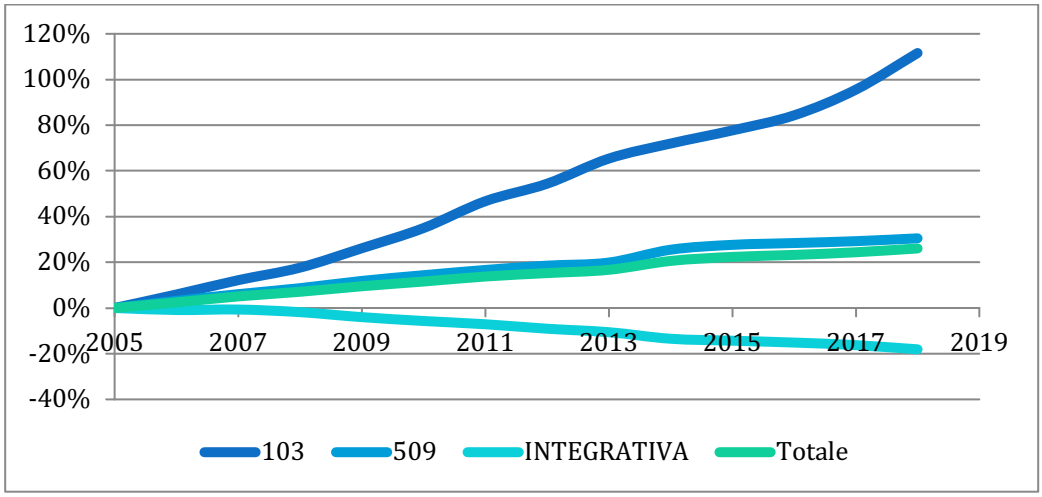

FIGURA 3.22: TREND ISCRITTI 2005-2018 - CLASSIFICAZIONE PER DECRETO LEGISLATIVO

3.6.2 ISCRITTI PER AREA PROFESSIONALE

In questo paragrafo viene esposta la suddivisione degli iscritti per area di appartenenza; nella suddivisione sono stati considerati solo Enti che offrono prestazioni di primo pilastro (non vengono quindi considerate ENASARCO e gli Enti che offrono prestazioni assistenziali).

TABELLA 3.9: ISCRITTI (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE)

ANNO	AREA ECONOMICO SOCIALE	AREA GIURIDICO ECONOMICA	AREA PROFESSIONI TECNICHE	AREA SANITARIA	ENASARCO	TOTALE
2005	94.264	168.849	296.896	469.549	278.680	1.308.238
2006	96.936	179.329	307.909	480.143	276.204	1.340.521
2007	99.198	188.663	318.283	491.640	276.813	1.374.597
2008	101.400	198.504	325.948	501.584	273.614	1.401.050
2009	105.980	208.523	333.786	516.890	267.547	1.432.726
2010	111.003	215.541	341.018	529.389	262.844	1.459.795
2011	112.317	224.094	347.886	545.365	258.866	1.488.528
2012	113.834	233.410	351.856	555.558	253.418	1.508.076
2013	114.480	242.232	354.913	566.154	249.177	1.526.956
2014	115.222	291.253	357.360	572.678	241.185	1.577.698
2015	115.941	304.718	356.077	585.245	238.800	1.600.781
2016	116.077	310.950	353.551	595.081	236.532	1.612.191
2017	120.908	327.624	345.036	600.464	233.383	1.627.415
2018	126.141	329.833	347.768	617.251	228.270	1.649.263
Variazioni 2017-2018	**4,33%**	**0,67%**	**0,79%**	**2,80%**	**-2,19%**	**1,34%**
Variazioni 2005-2018	**33,82%**	**95,34%**	**17,13%**	**31,46%**	**-18,09%**	**26,07%**

Dalla Tabella 3.9 è possibile evidenziare le variazioni percentuali degli iscritti relativamente all'ultimo anno solare e al periodo 2005-2018.

Se si analizza l'andamento degli iscritti secondo questa classificazione si nota che la crescita più marcata è associata all'area giuridico economica, quasi totalmente dipendente dall'andamento degli iscritti alla Cassa Forense. Il dato è influenzato dalla riforma attuata nel 2014 che ha comportato l'iscrizione d'ufficio degli avvocati iscritti alla Gestione Sperata INPS a Cassa Forense, incrementando del 25,71% il numero degli iscritti in un solo anno (2014). La crescita, per l'area giuridico economica, è rimasta elevata anche nel negli anni successivi facendo registrare un incremento complessivo di circa 95 punti percentuali.

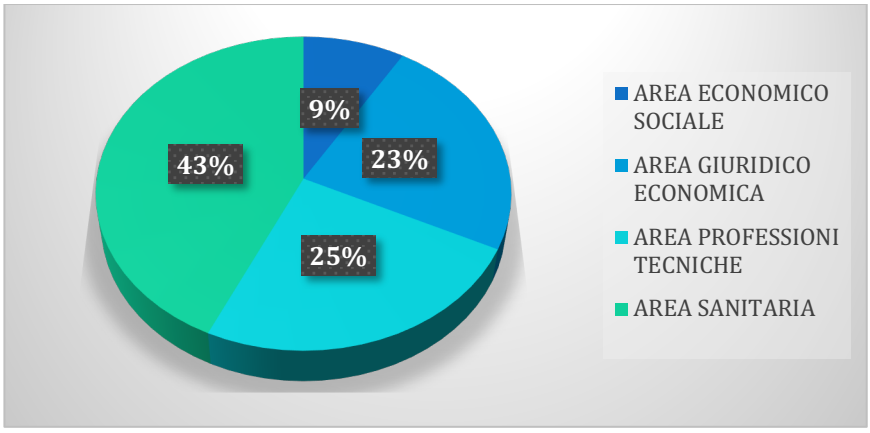

FIGURA 3.23: COMPOSIZIONE ADEPP PER AREA PROFESSIONALE. DATI 2018

Nel grafico di Figura 3.23 vengono riportati i pesi percentuali delle diverse aree professionali. Si nota come l'area più popolata sia l'area sanitaria con un peso del 43% su totale risultato dovuto principalmente alla presenza in tale area di ENPAM che già da sola raccoglie circa il 24% degli iscritti a tutto il sistema AdEPP.

4 I REDDITI DEI PROFESSIONISTI ITALIANI

Nel presente capitolo vengono analizzati i redditi dei professionisti iscritti alle Casse di Previdenza. In primo luogo, verrà mostrato l'andamento storico dei redditi medi di tutta la popolazione degli iscritti dal 2005 al 2018 contestualizzandolo nel quadro economico italiano. In seguito, l'analisi si concentrerà sulle peculiarità dei professionisti mettendo in evidenza le differenze di reddito: per genere (*gender pay-gap*); per età *(age pay-gap);* e in ultimo per regione.

I redditi qui considerati coincidono con gli imponibili ai fini previdenziali dichiarati nell'anno di riferimento. Ovvero, i redditi a cui sono commisurate le contribuzioni degli iscritti agli Enti Previdenziali. In generale, tali imponibili sono molto prossimi all'imponibile fiscale IRPEF. In alcuni e pochi casi, questi ultimi possono differire dagli imponibili fiscali IRPEF in quanto i valori comunicati dagli Enti risultano influenzati dalla presenza di soglie o plafond contributivi limite.

I redditi analizzati, quindi, sono quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi che vengono effettuate l'anno successivo alla percezione del reddito stesso. I dati relativi all'anno 2018 sono quindi relativi ai redditi presenti nelle dichiarazioni 2018.

4.1 I REDDITI MEDI DEGLI ISCRITTI LIBERI PROFESSIONISTI

Nell'analisi qui di seguito presentata sono state incluse tutte le categorie professionali ad esclusione degli iscritti all'ENASARCO. Infatti, per tale categoria non è disponibile la serie storica dei redditi medi (si ricorda inoltre che le prestazioni fornite da tale Ente sono di Previdenza Integrativa). Ancora, ovviamente, le analisi non prendono in considerazione i redditi degli iscritti ad ONAOSI e CASAGIT. Inoltre, vengono analizzati solo i redditi dichiarati dai liberi professionisti iscritti agli Enti, vengono quindi esclusi i professionisti dipendenti che verranno considerati in un secondo momento.

TABELLA 4-1: REDDITO MEDIO LIBERI PROFESSIONISTI

Anno	Reddito	Var. % annua
2005	34.698 €	
2006	35.675 €	2,8%
2007	37.158 €	4,2%
2008	37.558 €	1,1%
2009	38.025 €	1,2%
2010	37.284 €	-1,9%
2011	37.223 €	-0,2%
2012	36.696 €	-1,4%
2013	34.678 €	-5,5%
2014	34.073 €	-1,7%
2015	33.955 €	-0,3%
2016	33.526 €	-1,3%
2017	34.532 €	3,0%
2018	35.571 €	3,0%
Var. % 2005-2018	**2,52%**	
Var. % 2017-2018	**3,01%**	

In Tabella 4-1 viene riportata la serie storica dei redditi medi e vengono evidenziate le variazioni percentuali anno per anno e nell'intero periodo di analisi.

Dalla Tabella 4-1 è chiaro come la decrescita, iniziata nel 2010, abbia pesantemente inciso sul sistema professionale italiano. Basti pensare a come tale diminuzione abbia fatto decrescere il reddito medio, tra il 2010 e il 2016,

di circa il 12%. Interessante notare che la variazione è tornata positiva nel 2017 portando a crescere, per questo anno, il reddito del 3%. Va comunque evidenziato che l'andamento del reddito medio (come visto anche per il numero di iscritti) risente delle riforme a cui gli Enti sono soggetti e che ne modificano la platea di riferimento. In particolare, la grossa variazione di redditi tra il 2012 ed il 2013 è, almeno in parte, dovuta alla Riforma Forense del 2012, anno in cui vi è stato un passaggio di un gran numero di avvocati, il cui reddito era inferiore a 10.300, dalla Gestione Separata dell'INPS alla Cassa Forense. Tale passaggio, di concerto con gli effetti della crisi del settore professionale, ha comportato il decremento del 5,5% fatto registrare tra il 2012 e il 2013.

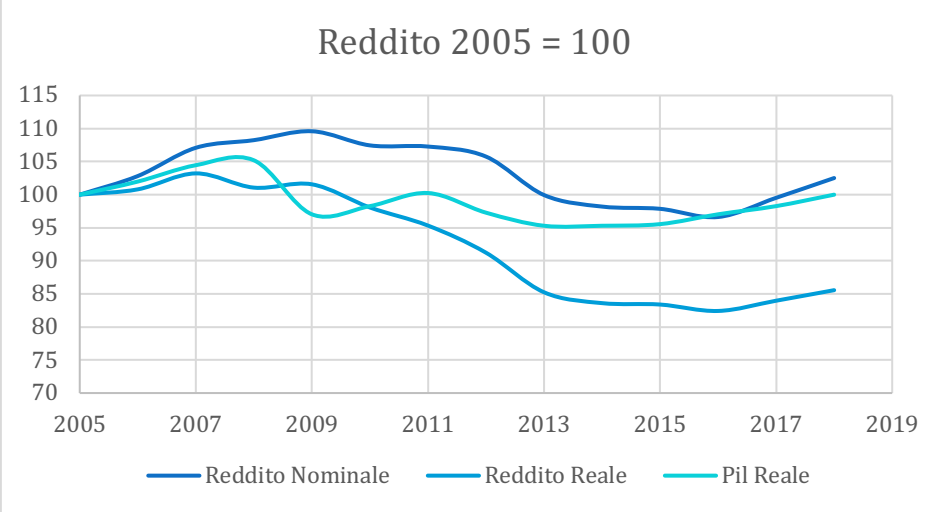

FIGURA 4.1: VARIAZIONI DEI REDDITI REALI (DEFLATORE IPCA) E NOMINALI (FONTE ADEPP), CONFRONTO CON PIL ITALIANO (FONTE ISTAT).

Per meglio contestualizzare le variazioni dei redditi dei liberi professionisti, in Figura 4.1, queste vengono confrontate con l'andamento del PIL italiano. Se includiamo gli effetti dell'inflazione sui redditi, come mostrato, notiamo che questi sono scesi, in termini reali, del 14,5% dal 2005. Come si diceva le cause di tale decrescita vanno imputate alla crisi del settore professionale ma non solo. In particolare, oltre all'effetto riforme, la diminuzione dei redditi è anche

dovuta alla crescente quota di donne nelle professioni che, come vedremo nelle analisi successive, hanno mediamente redditi inferiori a quelli dei colleghi uomini e quindi l'aumento percentuale della componente femminile tra i professionisti contribuisce a ridurne il reddito medio complessivo.

4.2 I REDDITI MEDI DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Nella presente sezione vengono analizzati i redditi medi dichiarati dai professionisti dipendenti riconducibili all'AdEPP nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018. L'analisi riguarda i professionisti dipendenti iscritti all'INPGI AGO, ENPAIA e all'ENPAM (esclusa la quota A e B).

In Tabella 4-2 vengono mostrati i redditi dei professionisti dipendenti nel periodo di analisi. Emerge chiaramente la grossa differenza rispetto ai redditi dei liberi professionisti sia in termini assoluti che in termini di variazioni rispetto al 2005. Infatti, i redditi dei dipendenti sono aumentati in tale periodo in termini assoluti anche se, una volta considerato l'effetto dell'inflazione, tale aumento risulta meno importante come mostrato in Figura 4.2.

Un confronto diretto tra i redditi dei liberi professionisti e dei professionisti dipendenti risulta poco significativo data l'eterogeneità dei due campioni dal punto di vista professionale.

TABELLA 4-2: REDDITO MEDIO PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Anno	Reddito	Var. % annua
2005	52.753 €	
2006	56.660 €	7,4%
2007	57.987 €	2,3%
2008	62.047 €	7,0%
2009	62.254 €	0,3%
2010	64.365 €	3,4%
2011	68.902 €	7,0%
2012	67.004 €	-2,8%
2013	63.718 €	-4,9%
2014	65.179 €	2,3%
2015	66.131 €	1,5%
2016	67.762 €	2,5%
2017	68.902 €	1,7%
2018	70.266 €	2,0%
Var. % 2005-2018	**33,20%**	
Var. % 2017-2018	**1,98%**	

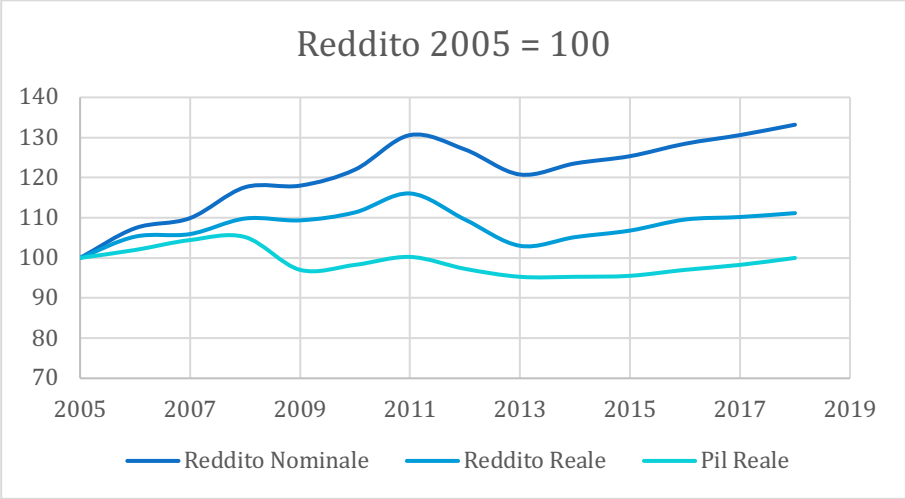

FIGURA 4.2: VARIAZIONE DEI REDDITI MEDI DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI RISPETTO AL 2005.

4.3 ANALISI DI GENERE, ETÀ E REGIONE

Data l'eterogeneità dei professionisti emersa nel capitolo dedicato alla demografia degli iscritti agli Enti Previdenziali Privati, in questo paragrafo ci occuperemo di analizzare i redditi dei professionisti andando ad enfatizzare le differenze di genere, età e regione di appartenenza.

4.3.1 ANALISI PER ETÀ

Iniziamo l'analisi andando a considerare le differenti fasce d'età. In Figura 4.3 riportiamo i diversi redditi medi percepiti in funzione dell'anzianità del professionista. È facile notare come vi sia una rilevante differenza di reddito tra le diverse età. In particolare, vediamo che i professionisti sotto i 30 anni dichiarano circa un quarto dei loro colleghi con età compresa tra i 50 ed i 60 anni. Tale differenza decresce con l'età del professionista ma resta comunque marcata fino ai 50 anni.

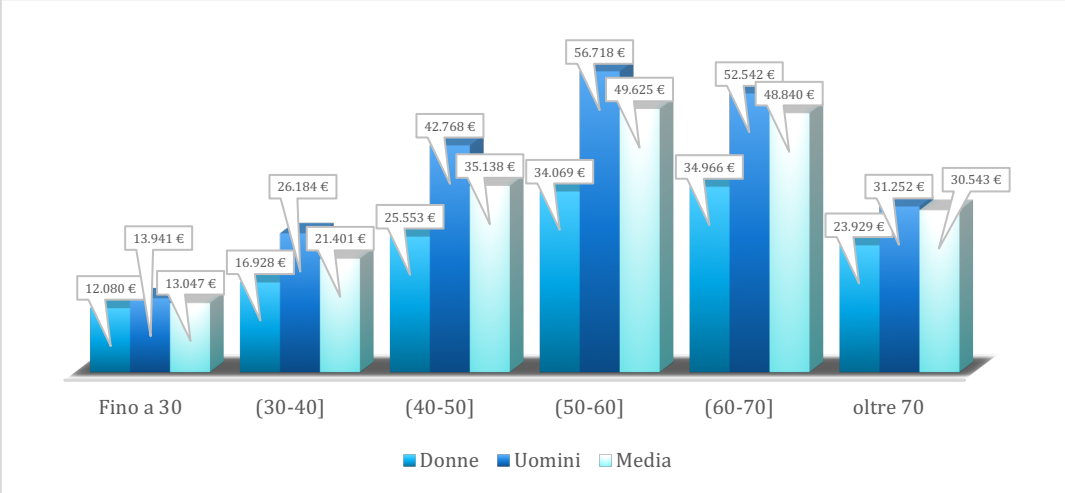

FIGURA 4.3: REDITI MEDI PER FASCE D'ETÀ.

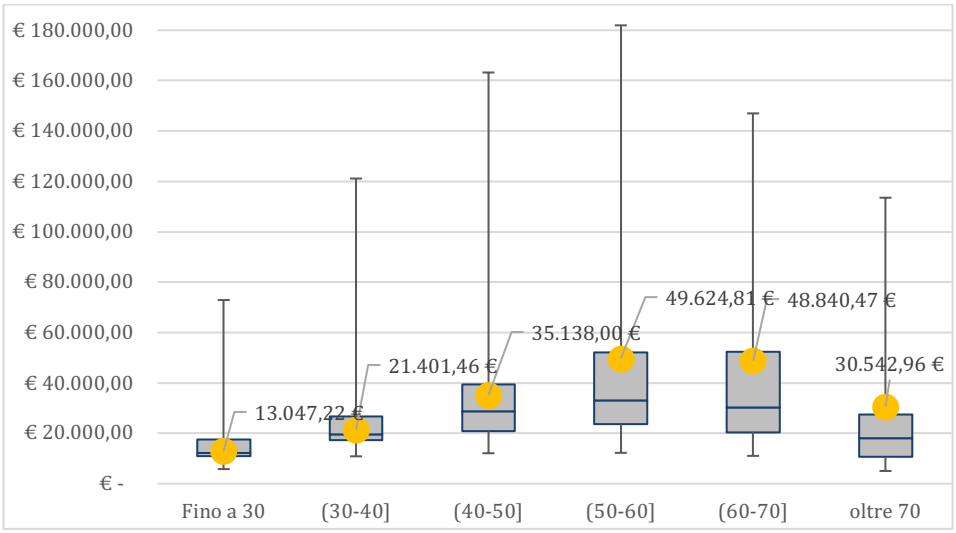

FIGURA 4.4 DISTRIBUZIONE DEI REDDITI PER ETÀ E PER ENTE DI APPARTENENZA

In Figura 4.4 viene mostrata la distribuzione dei redditi medi per classe d'età insieme alla mediana, quartili e valori massimi e minimi in funzione della categoria professionale. Si può vedere dal grafico come le diverse categorie abbiamo un range di variazione dei redditi decisamente elevato. Per fare un esempio nella classe d'età 50-60 anni i redditi medi vanno da un minimo di circa 12mila euro ad un massimo di 180mila euro!

4.3.2 ANALISI DI GENERE

Qui di seguito analizziamo i dati relativamente alle differenze di genere, GPG (*Gender Pay Gap*), tra i professionisti iscritti agli Enti previdenziali. Il dato complessivo, al 2018, fa registrare una differenza di reddito pari a circa il 45%.

Di maggiore interesse risulta esse una analisi congiunta genere età. In Figura 4.5 viene mostrata la percentuale di reddito per le diverse fasce d'età, ulteriormente suddivisa per genere. Tale percentuale è calcolata rispetto alla fascia d'età con reddito massimo che risulta essere quella dei professionisti uomini con età compresa tra i 50 ed i 60 anni. Dalla figura si evince che la differenza di reddito dovuta al genere sia persistente per tutte le fasce d'età ma

con delle importanti differenze. In particolare, si può notare come questa differenza sia poco rilevante per i redditi molto bassi e per le professioniste sotto i 30 anni. In questa fascia d'età, infatti, la differenza di reddito tra le professioniste donne e i loro colleghi uomini risulta essere circa il 3%.

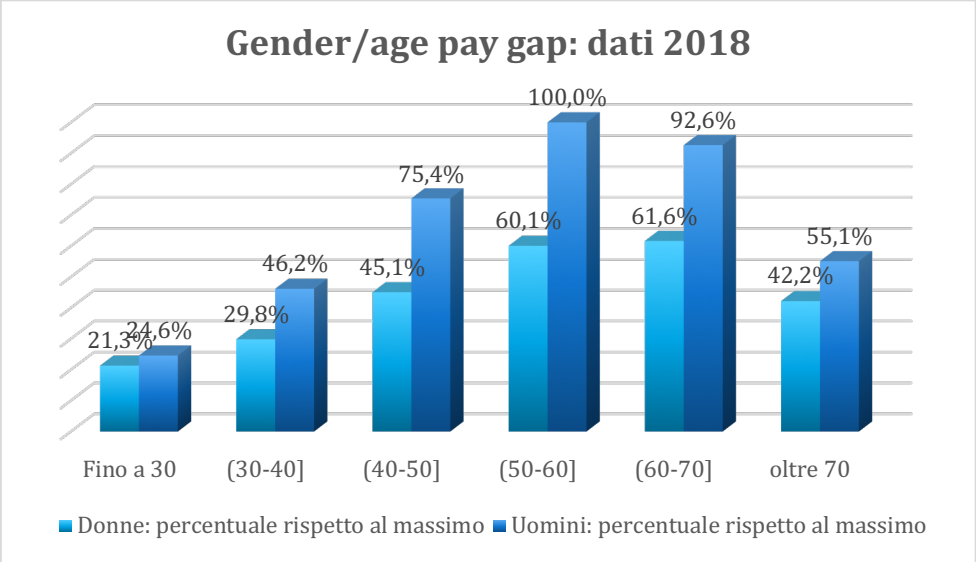

FIGURA 4.5: GENDER/AGE PAY GAP. DATI 2018

In Tabella 4-3 vengono riportati i redditi dei professionisti suddivisi per fasce d'età e per genere.

TABELLA 4-3: REDDITI PER FASCIA D'ETÀ E GENERE. DATI 2018.

	Fino a 30 anni	(30-40]	(40-50]	(50-60]	(60-70]	oltre 70
Donne	12.080 €	16.928 €	25.553 €	34.069 €	34.966 €	23.929 €
Uomini	13.941 €	26.184 €	42.768 €	56.718 €	52.542 €	31.252 €
Totale	13.047 €	21.401 €	35.138 €	49.625 €	48.840 €	30.543 €

I dati raccolti dimostrano che il GPG tra uomo e donna è più marcato nel settore delle libere professioni che nel lavoro subordinato.

Se nel settore del lavoro subordinato questo si assesta su una percentuale di circa il 4%, le libere professioniste guadagnano in media il 45% in meno dei colleghi uomini.

Le cause di questo divario salariale sono molteplici, interconnesse e coinvolgono dimensioni individuali, famigliari, collettive e sociali. Ma tra i tanti, un elemento è stato finora oggetto di scarsa attenzione e raramente rilevato.

I minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva per il lavoro subordinato hanno fatto sì che le discriminazioni salariali potessero "intaccare" la sola parte variabile della retribuzione, contenendo significativamente il GPG.

Nelle libere professioni invece gli interventi normativi che si sono succeduti dal 2006 al 2016 in materia di compensi professionali hanno contribuito ad abbassare i redditi dei professionisti giovani e soprattutto delle donne, ampliando il divario salariale.

Nella convinzione che il mercato dei servizi professionali in Italia necessitasse di interventi atti a consentirne l'apertura e lo sviluppo, il d.l. 223 del 4 luglio 2006, cd. Decreto Bersani, abroga per primo il principio dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe delle professioni regolamentate in ordini e collegi professionali, a loro volta successivamente abolite dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 27 marzo 2012, n. 27, cd. decreto sulla liberalizzazione del governo Monti.

Venuta meno la tariffa professionale, come elemento di orientamento e riferimento nella determinazione dell'ammontare del compenso dei professionisti, ruolo centrale assume l'autodeterminazione delle parti nella definizione del contenuto economico della prestazione. Con un significativo ampliamento del GPG nel settore.

Poiché nessuna delle misure adottate ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel 2017 il legislatore effettua una significativa inversione di tendenza in materia, con un primo intervento volto a (ri)affermare il diritto per i liberi professionisti ad un "equo compenso".

L'art. 19-quaterdecies, comma 1 della l. 172/2017, come modificato dalla legge di bilancio 2018 considera "equo" il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al D.M. di cui al d.l. 1/2012.

Il limitatissimo ambito di applicazione della norma (alle sole imprese bancarie e assicurative con esclusione delle piccole e medie imprese) non consente purtuttavia di prospettare in un prossimo futuro una riduzione del GPG nelle libere professioni.

4.3.3 ANALISI REGIONALE

Un'altra importante causa che determina le differenze di reddito tra i professionisti è sicuramente da ricerca nella regione di appartenenze. In Figura 4.6 vengono mostrate i redditi medi dichiarati nel Nord, Centro e Sud Italia, nel grafico viene anche mostrata l'ulteriore suddivisione per genere.

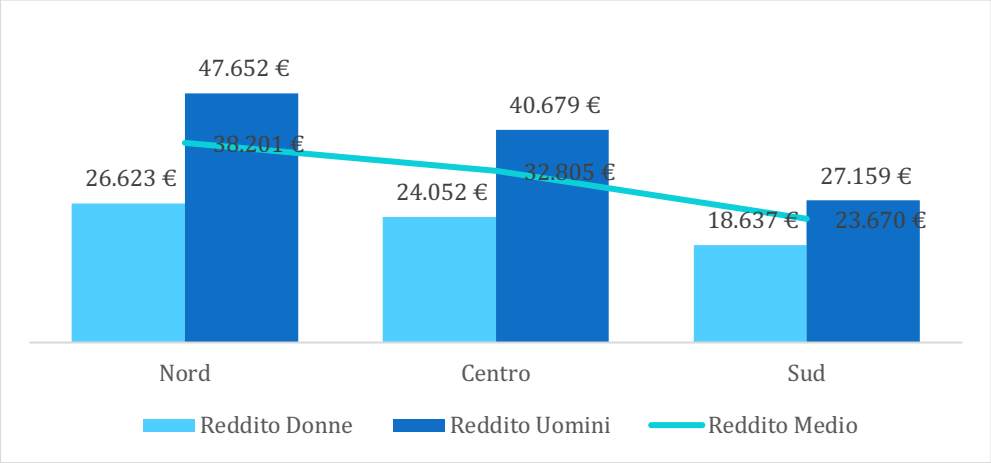

FIGURA 4.6: REDDITO PER AREA GEOGRAFICA. DATI 2018

I dati mostrano come, in media, nel sud Italia il reddito dichiarato sia del 50% inferiore al reddito dichiarato dai professionisti del Nord mentre la differenza

tra Centro e Nord è di circa il 20%. Resta molto persistente la differenza di reddito tra uomini e donne quasi indipendente dalla provenienza geografica.

Per meglio approfondire le differenze di reddito dichiarato nelle diverse regioni italiane in Figura 4.7 vengono riportati i redditi medi dichiarati regione per regione suddivisi anche qui tra uomini e donne.

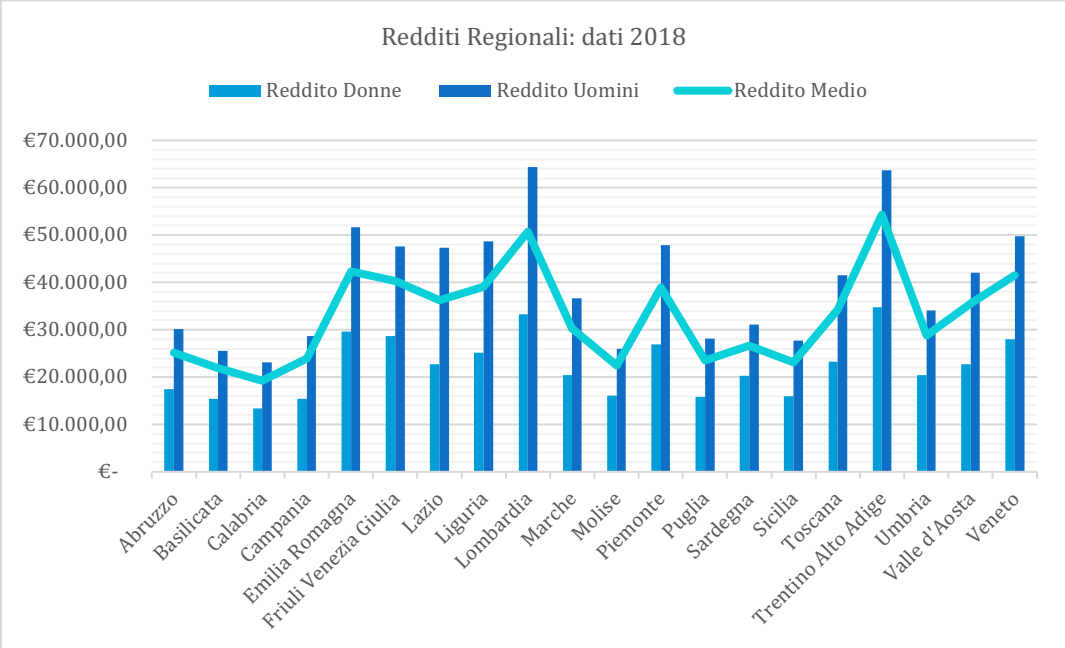

FIGURA 4.7: DIFFERENZE DI REDDITO PER REGIONE D'APPARTENENZA. DATI 2018

Si vede chiaramente come vi sia una enorme differenza di reddito tra le diverse regioni italiane e, per ogni regione, tra uomini e donne. I professionisti che dichiarano maggiormente sono gli uomini in Lombardia con un reddito annuo medio di circa 64mila euro mentre il reddito più basso è dichiarato dalle professioniste Calabresi, circa 13mila euro.

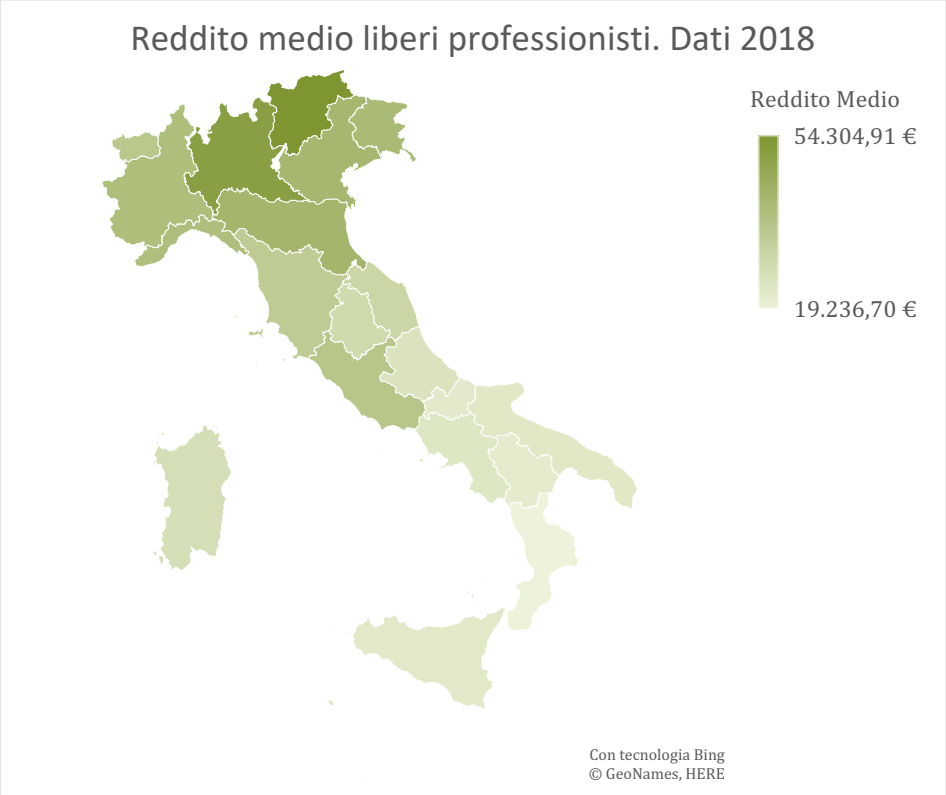

FIGURA 4.8: REDDITO MEDIO REGIONALE. DATI 2018.

5 CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

5.1 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Sono di seguito analizzate le entrate contributive complessive degli Enti facenti parte dell'Associazione. Sono state considerate tutte le fonti contributive senza alcuna distinzione in merito all'obbligatorietà del contributo o alla destinazione dello stesso. Le classificazioni proposte sono coerenti con quelle utilizzate nelle sezioni precedenti.

TABELLA 5.1: ENTRATE CONTRIBUTIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO - MILIONI DI EURO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. INT.	ENTI ASSIST.	TOTALE
2005	4.332	231	750	86	**5.398**
2006	4.759	249	810	91	**5.908**
2007	5.145	287	828	93	**6.354**
2008	5.483	286	839	104	**6.711**
2009	5.777	309	796	109	**6.991**
2010	6.120	323	829	110	**7.382**
2011	6.579	345	837	109	**7.871**
2012	6.875	382	888	108	**8.253**
2013	7.227	393	942	107	**8.668**
2014	7.395	421	992	107	**8.914**
2015	7.555	401	1.052	105	**9.113**
2016	8.179	421	1.064	103	**9.767**
2017	8.239	420	974	100	**9.734**
2018	8.783	416	1.008	102	**10.310**
Variazioni 2005 – 2018	**102,78%**	**80,04%**	**34,38%**	**19,30%**	**90,98%**
Variazioni 2017 - 2018	**6,61%**	**-0,97%**	**3,42%**	**1,99%**	**5,91%**

Nel 2018 gli Enti Previdenziali hanno raccolto più di 10,3 miliardi di euro, incremento in termini assoluti di 0,548 miliardi di euro rispetto al 2017 (incremento del 5,91% in termini percentuali rispetto al 2017). Da un'analisi dettagliata si evidenzia come siano in crescita le entrate contributive degli Enti di Previdenza ex D.Lgs. 509/1994 (+6,61%), Enti di Previdenza Integrativa

(+3,42%) ed Enti Assistenziali (+1,99%); mentre si rileva una diminuzione delle entrate contributive degli Enti ex D.Lgs.103/1996 (-7,09).

È importante notare come, a differenza degli Enti Previdenziali D.Lgs. 509/1994 che registrano una costante crescita delle entrate contributive nei 14 anni oggetto di analisi (*dal primo periodo di analisi - anno 2005, fino all'ultimo - anno 2018*), gli altri Enti analizzati subiscano nell'ultimo anno 2018 un'inversione di tendenza. Nello specifico gli Enti Previdenziali D.Lgs.103/1996 hanno registrato nell'ultimo anno, in controtendenza rispetto ai 13 anni precedenti, una importante riduzione delle entrate contributive. Gli Enti di Previdenza Integrativa e gli Enti Assistenziali, invece, hanno registrato nell'anno 2018, in controtendenza rispetto al triennio precedente (per gli Enti Assistenziali) e all'anno precedente (per gli Enti di Previdenza Integrativa) nei quali si era registrata una diminuzione dei valori entrate contributive, un aumento soddisfacente delle entrate contributive.

Nel periodo 2005-2018 l'incremento dei contributi complessivi risulta essere pari a circa 91%.

In termini di composizione percentuale complessiva si osserva che oltre l'85% della contribuzione è ottenuto dagli Enti 509.

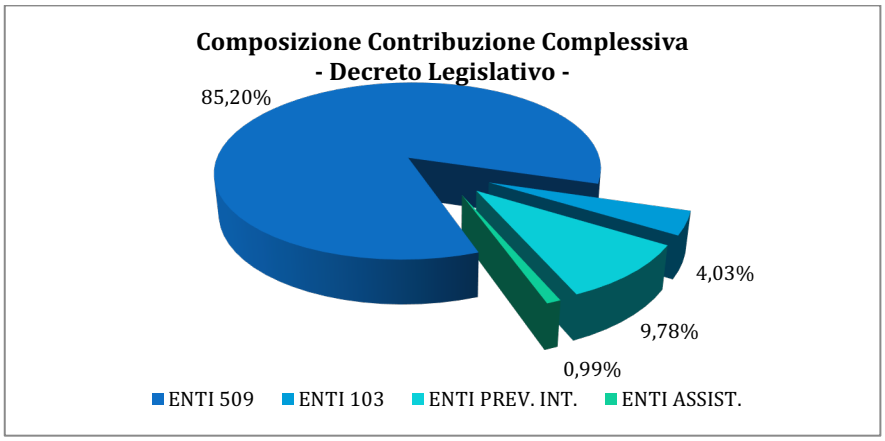

FIGURA 5.1: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO).

La rappresentazione grafica prodotta attraverso l'utilizzo dei numeri indice (rapportando tutto al 2005) ci mostra come l'andamento delle entrate contributive nel lungo periodo sia quasi identico per gli Enti di primo pilastro (Enti 509 ed Enti 103), con l'eccezione che gli Enti 103 hanno subito una diminuzione delle entrate contributive nel solo ultimo anno 2018. Meno marcato è il trend relativo agli Enti di secondo pilastro la cui crescita totale in termini percentuali dal 2005 è del 34% per gli Enti di Previdenza Integrativa e del 19% per gli Enti Assistenziali. Tali ultimi Enti nell'anno 2018 ottengono un incremento, come sopra descritto, delle entrate derivante dai contributi versati.

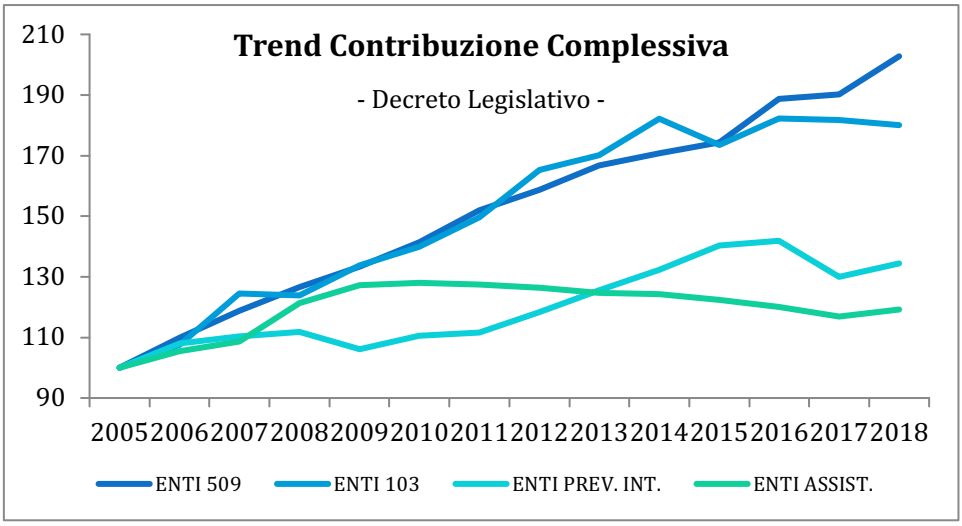

FIGURA 5.2: TREND CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO – NUMERI INDICE)

Si espongono secondo la classificazione per Area Professionale (la quale non include gli Enti di secondo pilastro) le statistiche relative alla contribuzione complessiva dei soli Enti di primo pilastro.

TABELLA 5.2: CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE - MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	670	1.165	1.633	1.095	**4.563**
2006	733	1.332	1.786	1.157	**5.008**
2007	768	1.443	1.937	1.284	**5.432**
2008	808	1.585	2.013	1.362	**5.769**
2009	819	1.712	2.142	1.414	**6.086**
2010	847	1.945	2.262	1.388	**6.443**
2011	836	2.229	2.369	1.491	**6.924**
2012	851	2.303	2.416	1.686	**7.256**
2013	858	2.405	2.488	1.869	**7.620**
2014	906	2.543	2.549	1.817	**7.816**
2015	892	2.591	2.694	1.778	**7.956**
2016	895	2.718	2.811	2.176	**8.600**
2017	1.050	2.746	2.930	1.961	**8.687**
2018	1.064	2.780	3.441	1.915	**9.199**
Variazioni 2005 – 2018	**58,86%**	**138,64%**	**110,64%**	**74,97%**	**101,63%**
Variazioni 2017 - 2018	**1,37%**	**1,22%**	**17,43%**	**-2,35%**	**5,90%**

Nell'ultimo anno, a fronte di una crescita complessiva in termini percentuali pari al 5,90%, si nota come il tasso di crescita maggiore sia ascrivibile principalmente all'area Sanitaria (+17,43%); mentre si riscontra una piccola riduzione dell'area Rete Professioni Tecniche (-2,35%). Dato il peso della Rete delle Professioni Tecniche in termini di composizione dei contributi sul totale (20,82%), essa contribuisce a ridurre la crescita media complessiva. Tuttavia, si fa notare che l'area Economico Sociale ha fatto registrare un incremento del 58,86% sul periodo 2005-2018. Infine, l'area Giuridico Economica ha fatto registrare, tra il 2005 e il 2018, l'incremento più rilevante tra le aree considerate (pari a circa il 138,64%).

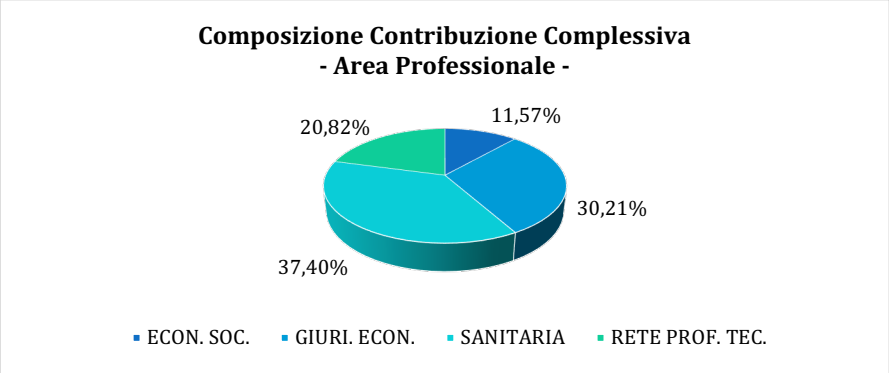

FIGURA 5.3: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

A conferma di quanto asserito in precedenza, la rappresentazione del trend delle entrate contributive complessive con i numeri indice evidenzia la rapida crescita della grandezza analizzata per quanto riguarda l'Area Giuridico Economica nell'arco temporale osservato. Per quanto riguarda le altre Aree Professionali si registra un incremento più contenuto, ma con dinamiche similari per l'Area Sanitaria e per l'Area Economico Sociale, mentre il trend relativo alla Rete delle Professioni Tecniche mostra un cambio di direzione negli ultimi due anni.

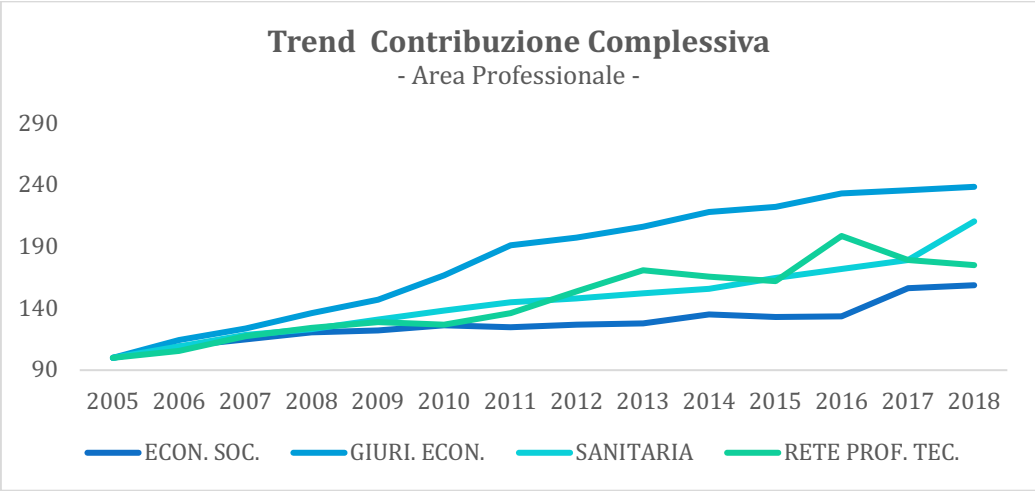

FIGURA 5.4: TREND CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE – NUMERI INDICE)

5.2 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE SIS

In questa sezione verranno riportate e analizzate le statistiche relative alle entrate contributive SIS. Per ogni Ente saranno quindi computati esclusivamente il contributo soggettivo obbligatorio, il contributo integrativo e il contributo di solidarietà (Contributi S.I.S.). Si osserva che, comunque, la quota contributiva S.I.S. costituisce la stragrande maggioranza delle entrate totali degli Enti. Nella presente analisi sono state incluse le entrate degli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle entrate di CASAGIT e ONAOSI.

TABELLA 5.3: CONTRIBUZIONE SIS (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO - MILIONI DI EURO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. INT.	Totale
2005	4.087	217	707	**5.011**
2006	4.482	232	765	**5.479**
2007	4.784	261	774	**5.819**
2008	5.052	263	776	**6.091**
2009	5.341	282	742	**6.366**
2010	5.662	297	774	**6.733**
2011	6.133	316	776	**7.225**
2012	6.422	350	820	**7.592**
2013	6.807	358	862	**8.026**
2014	6.932	386	904	**8.222**
2015	7.116	361	948	**8.425**
2016	7.325	374	953	**8.652**
2017	7.503	408	974	**8.886**
2018	8.022	378	1.008	**9.408**
Variazioni 2005 – 2018	96,27%	74,47%	42,54%	87,75%
Variazioni 2017 - 2018	6,92%	-7,39%	3,42%	5,88%

Nell'anno 2018 si è confermato l'incremento delle entrate contributive SIS nella misura del 5,88%. Si osservava un importante decremento per gli Enti 103, che perdono il 7,39% entrate contributive in un anno (un'inversione di tendenza importante considerando che nell'anno 2017 guadagnavano un aumento del 9,20%). Diversa performance per gli Enti 504 che, invece, registrano un incremento del 6,92%.

Lo studio della composizione dei contributi delle Casse, divise per decreto di privatizzazione, fa notare come gli Enti 509 costituiscano oltre l'85% delle entrate contributive SIS. Come già osservato, essendo gli Enti 103 di recente costituzione, essi non pesano ancora particolarmente nelle dinamiche complessive dell'Associazione (gli Enti 103 costituiscono, nello specifico, poco più del 4% delle entrate contributive SIS).

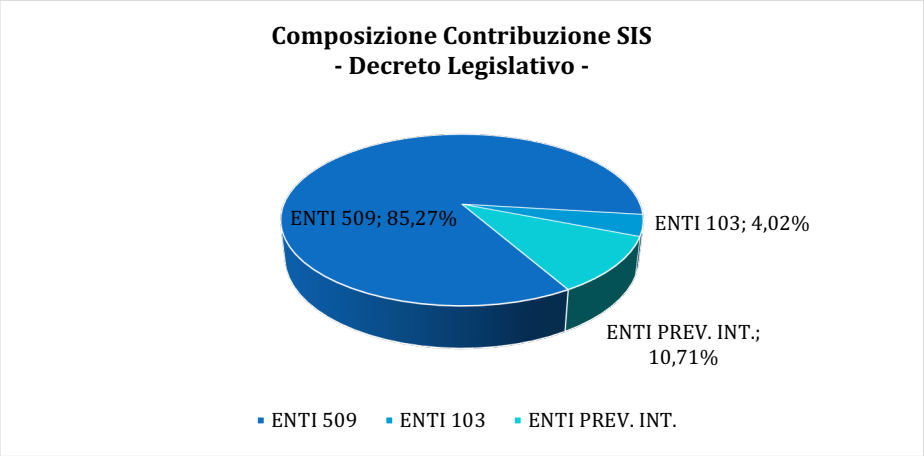

FIGURA 5.5: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE SIS 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO)

Tramite la rappresentazione in numeri indice è possibile studiare l'andamento di lungo periodo della contribuzione previdenziale degli Enti raggruppati secondo la classificazione utilizzata. Si nota come l'andamento di lungo periodo degli Enti 509 sia pressoché identico al trend degli Enti 103 (ad eccezione dell'ultimo anno 2018, che come sopra richiamato, ha perso il 7,39% delle entrate contributive). Più statica risulta la crescita contributiva degli Enti di secondo pilastro, che dal 2005 fa registrare un incremento del 42,54%.

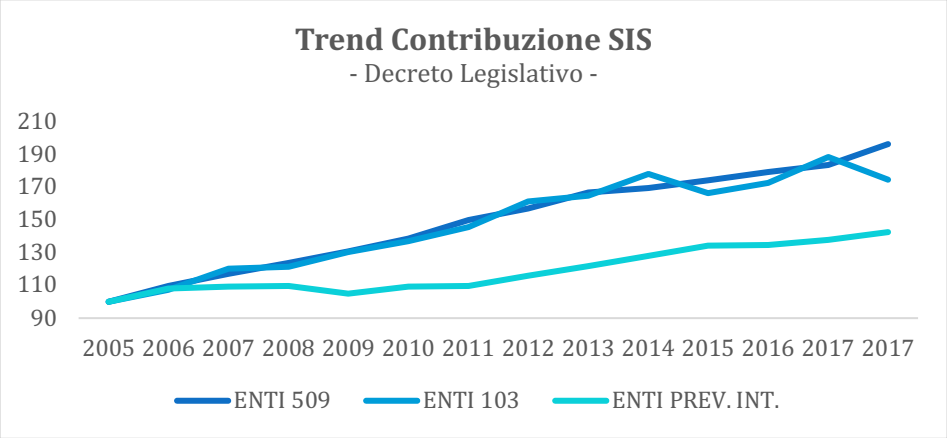

FIGURA 5.6: TREND CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO – NUMERI INDICE)

L'analisi della contribuzione previdenziale effettuata tramite la classificazione per area professionale mostra scostamenti più marcati rispetto ai dati relativi alla contribuzione SIS complessiva. Ricordando che sono inclusi solamente gli Enti di primo pilastro, si nota come l'area Sanitaria faccia registrare tra il 2017 e il 2018 l'incremento più elevato. Più contenute la crescita dell'area Giuridico Economica e l'Area Professioni Tecniche le quali, rispettivamente, hanno fatto registrare una crescita dello 0,55% e 0,32%.

TABELLA 5.4: CONTRIBUZIONE SIS (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	606	1.114	1.559	1.026	**4.304**
2006	670	1.282	1.686	1.077	**4.714**
2007	703	1.350	1.802	1.189	**5.045**
2008	741	1.460	1.872	1.243	**5.315**
2009	761	1.582	1.985	1.296	**5.624**
2010	779	1.815	2.089	1.276	**5.959**
2011	783	2.089	2.190	1.386	**6.449**
2012	796	2.162	2.238	1.576	**6.772**
2013	806	2.282	2.325	1.750	**7.164**
2014	853	2.401	2.379	1.686	**7.318**
2015	841	2.455	2.518	1.663	**7.477**
2016	829	2.562	2.630	1.678	**7.699**
2017	869	2.583	2.760	1.700	**7.912**
2018	881	2.576	3.260	1.683	**8.401**
Variazioni 2005 - 2018	**45,40%**	**131,29%**	**109,12%**	**64,16%**	**95,17%**
Variazioni 2017 - 2018	**6,28%**	**0,55%**	**23,96%**	**0,32%**	**9,11%**

Considerando la composizione osservata alla fine dell'anno 2018 si nota come l'Area Sanitaria sia la componente di maggior peso per quanto riguarda la contribuzione SIS (38,81%), percentuale pressoché simile (30,66%) è la componente dell'Area Giuridico Economica.

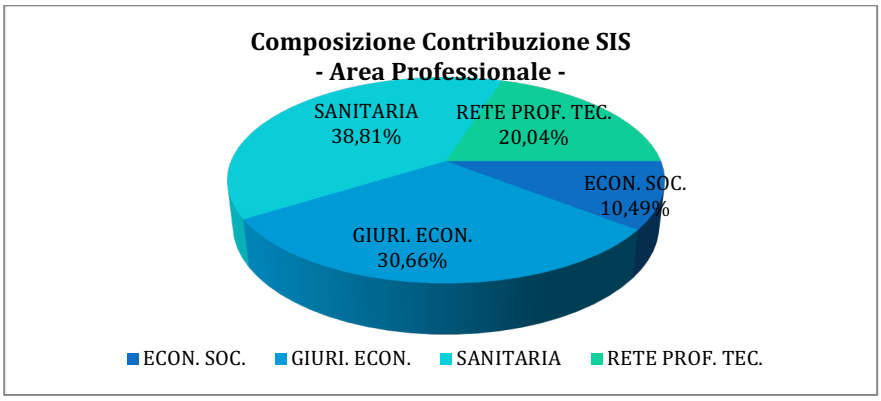

FIGURA 5.7: COMPOSIZIONE CONTRIBUZIONE SIS 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

Analizzando il trend della contribuzione SIS nel periodo 2005-2018 si nota un incremento pronunciato dell'area Giuridico Economica che mostra un picco

negli anni dal 2009 al 2011, nei successivi anni la crescita risulta più contenuta; risultano più graduali i tassi di crescita delle altre tre aree, con l'unica eccezione dell'Area Sanitaria che ha fatto registrare un picco di crescita nell'ultimo anno analizzato 2018, come sopra esposto, del 23,96%.

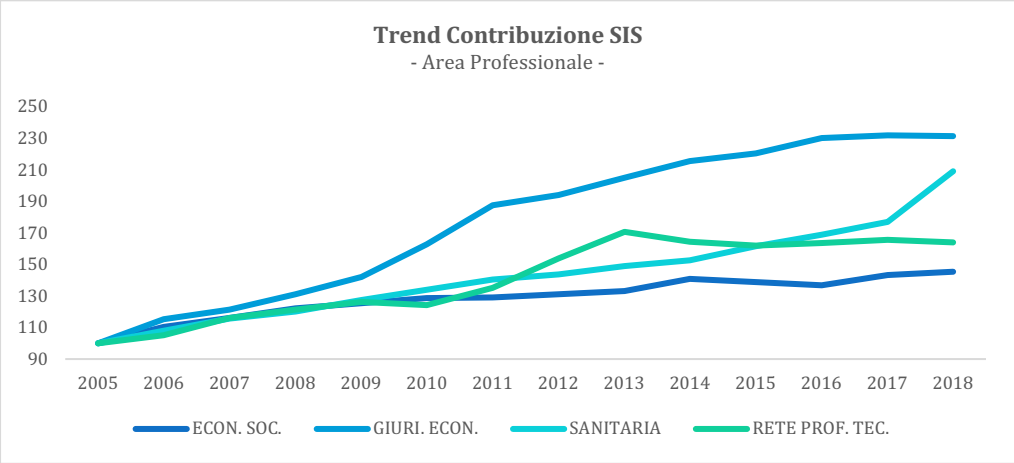

FIGURA 5.8: TREND CONTRIBUZIONE SIS (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE – NUMERI INDICE)

5.3 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE

Nel presente paragrafo vengono analizzate le prestazioni complessivamente erogate dagli Enti. Per effettuare un'analisi quanto più possibile omogenea e organica vengono proposte le stesse classificazioni utilizzate per le analisi aventi per oggetto gli iscritti agli Enti. Di conseguenza sono di seguito esposte le rilevazioni del numero di prestazioni in essere alla fine del 2018 divise per decreto legislativo di appartenenza. Il numero delle prestazioni erogate fa riferimento all'intero universo delle prestazioni erogate dagli Enti AdEPP; sono quindi incluse le prestazioni IVS, le prestazioni assistenziali e tutte le prestazioni che non rientrano all'interno delle due precedenti categorie. Secondo tale logica viene quindi anche ricompreso il numero delle prestazioni

erogate da ONAOSI e CASAGIT. Si evidenzia che nonostante ONAOSI sia stata istituita con il decreto legislativo n. 509, per ragioni di omogeneità delle analisi, si è deciso di inserire tale Ente all'interno del collettivo che ricomprende gli Enti assistenziali.

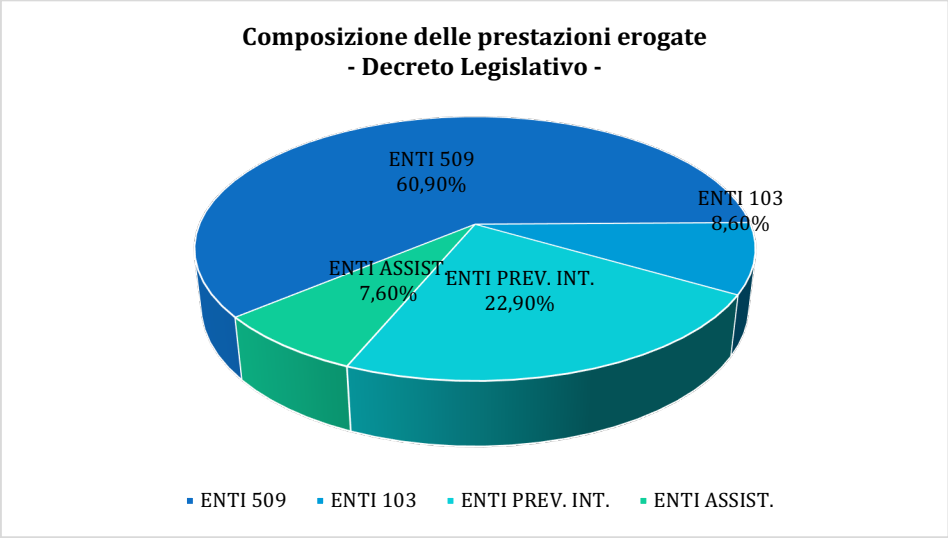

FIGURA 5.9: COMPOSIZIONE DEL NUMERO DELLE PRESTAZIONI EROGATE 2018

È possibile notare come la maggior parte delle prestazioni in essere sia generata dagli Enti privatizzati tramite il Decreto Legislativo 509/1994 e dagli Enti che offrono prestazioni di previdenza integrativa obbligatoria. È naturale che, vista la recente costituzione, gli Enti privatizzati con il Decreto Legislativo 103/1996 ancora non eroghino un numero di prestazioni paragonabile alle altre Casse già a regime. In effetti, il peso del numero delle prestazioni erogate da questi ultimi Enti sul totale del numero delle prestazioni erogate è cresciuto dallo 0,80% del 2005 al 9,43% nel 2018, con un forte incremento nell' annualità dal 2010 al 2018.

TABELLA 5.5: PRESTAZIONI (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. INT.	ENTI ASSISTENZ.	Totale
2005	178.564	2.601	110.808	46.779	**338.752**
2006	185.129	3.363	112.320	47.927	**348.739**
2007	189.984	4.152	112.167	48.861	**355.164**
2008	195.818	5.060	111.658	49.327	**361.863**
2009	201.860	6.380	111.688	48.633	**368.561**
2010	208.194	21.502	112.869	47.969	**390.534**
2011	215.673	22.841	117.071	48.164	**403.749**
2012	225.923	34.195	119.561	48.124	**427.803**
2013	233.603	39.428	122.168	48.085	**443.284**
2014	241.180	39.271	124.621	47.326	**452.398**
2015	250.388	42.166	125.726	46.877	**465.157**
2016	264.016	42.647	127.831	44.229	**478.723**
2017	274.990	46.438	127.754	43.173	**492.355**
2018	342.303	48.322	128.711	42.715	**562.051**
Variazioni 2017-2018	**24,48%**	**4,06%**	**0,75%**	**-1,06%**	**14,16%**
Variazioni 2005-2018	**91,70%**	**1757,82%**	**16,16%**	**-8,69%**	**65,92%**

Dai dati precedenti, si nota un incremento del numero delle prestazioni complessivamente erogate pari al 14% nell'ultimo anno solare.

Nell'anno 2018, oggetto di analisi, si registra un leggero aumento delle prestazioni degli Enti 103 ed un consistente aumento delle prestazioni erogate dagli Enti 509. Risulta, invece, pressoché irrisorie la differenza delle prestazioni rispetto al 2017 degli Enti di Previdenza Integrativa e Enti Assistenziali.

Il trend di lungo periodo risulta coerente con la struttura per età dei vari gruppi: essendo gli Enti 103 di recente costituzione, fanno rilevare un trend di crescita molto elevato del numero delle prestazioni in essere. Moderato è l'incremento di lungo periodo degli Enti 509, che essendo Casse a regime, mostrano un andamento crescente e costante che porta a tassi di crescita annuali che oscillano attorno a quasi il 4% in media. La variazione percentuale dal 2005 è oltre il 90,00%. Ancora più statico appare l'andamento degli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro, i quali, dal 2005, osservano una crescita delle prestazioni in essere di circa 16,16%. Per quanto riguarda,

invece, gli Enti assistenziali, questi fanno registrare un decremento annuale pari al -1,06% mostrando un decremento dal 2005 al 2018 pari al -8,69%.

Di seguito si riporta l'analisi del numero delle prestazioni in essere divise per area professionale di appartenenza, con l'inclusione dei soli enti che erogano prestazioni di primo pilastro. Si nota come l'Area Sanitaria e la Rete delle Professioni Tecniche rappresentino la quota maggiore del numero di prestazioni.

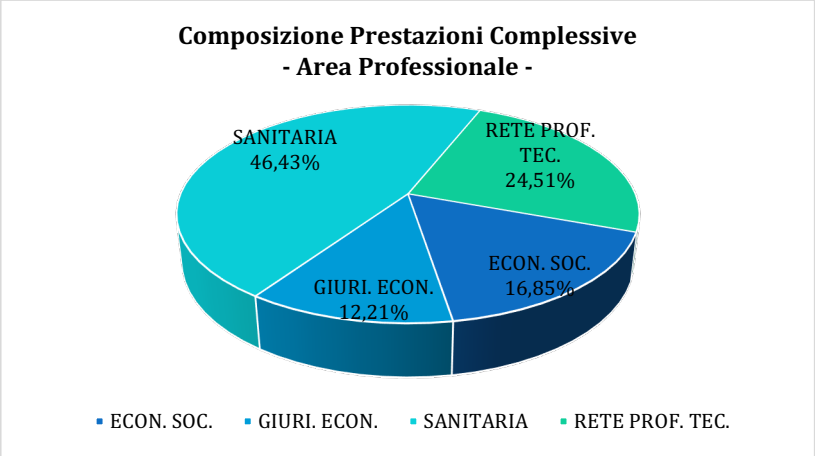

FIGURA 5.10: COMPOSIZIONE DEL NUMERO DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEL 2018

TABELLA 5.6: NUMERO DELLE PRESTAZIONI (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	Totale
2005	17.434	30.426	88.369	44.936	**181.165**
2006	18.428	31.792	90.803	47.469	**188.492**
2007	19.373	33.008	92.106	49.649	**194.136**
2008	20.787	33.936	93.715	52.440	**200.878**
2009	22.066	35.069	95.337	55.768	**208.240**
2010	23.227	35.350	97.532	73.587	**229.696**
2011	24.605	35.863	100.872	77.174	**238.514**
2012	26.067	36.972	106.869	90.210	**260.118**
2013	27.009	37.993	110.090	97.939	**273.031**
2014	27.736	38.772	114.381	99.562	**280.451**
2015	28.667	39.731	118.012	106.144	**292.554**
2016	30.306	40.952	121.793	113.612	**306.663**
2017	38.622	39.693	131.325	111.788	**321.428**
2018	61.519	44.554	169.479	105.230	**380.782**
Variazioni 2017-2018	**59,28%**	**12,25%**	**29,05%**	**-5,87%**	**18,47%**
Variazioni 2005-2018	**252,87%**	**46,43%**	**91,79%**	**134,18%**	**110,19%**

Le principali statistiche in merito agli incrementi del numero di prestazioni e la composizione del numero di pensioni erogate nel 2018, per le varie Aree Professionali, sono di seguito riportate.

Le rilevazioni dell'ultimo periodo annuale mostrano che il tasso di crescita maggiore si è avuto negli Enti appartenenti all'Area Economica Sociale che passano da un valore di 38.622 del 2017 al valore di 61.519 del 2018, con un incremento, pertanto, del 59,28%. Seguono l'area sanitaria che a registrare un incremento del 29,05% (si evidenzia come dal 2018 sia entrata a far parte dell'analisi i dati forniti dall'ENPAF) e l'area Giuridico Economia che registra un aumento del 12,25%. Al contrario si segnala una contrazione dell'area delle Professioni Tecniche che fanno registrare un valore negativo fra il 2017 ed il 2018 rispettivamente del -19,96%.

FIGURA 5.11: TREND NUMERO PRESTAZIONI (NUMERI INDICE)

Il trend di lungo periodo vede per gli Enti dell'area delle Professioni Tecniche un andamento crescente dal 2005, che ha portato ad un tasso di crescita complessivo fino al 2016 pari al 152,83%, con un arretramento nell'anno 2017 del -1,61% e, successivamente, nell'anno 2018 del -19,96%, che portano il valore del numero indice al 199.

Notevole l'incremento dell'area Economica Sociale che ha fatto registrare nel 2018 ad un tasso di crescita complessivo del 252,87%.

Più contenuti gli andamenti delle altre aree, in particolare: l'area Sanitaria fa registrare la maggior parte dell'incremento totale dal 2012 al 2018, registrando un tasso complessivo di crescita del 91,79% mentre l'area Giuridica Economica, che ha arrestato il suo trend di crescita tra il 2009 e il 2010 per poi riprendere a crescere fino al 2016 e diminuire nell'ultimo anno 2017, e riprendere nuovamente la crescita nell'ultimo anno 2018; ha fatto registrane una variazione complessiva del 46,43%.

5.4 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI IVS EROGATE

È possibile studiare l'andamento delle varie componenti delle prestazioni IVS (Invalidità/Inabilità, Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette) che portano ai dati aggregati esposti anche in relazione ai due tipi di classificazioni già utilizzate nel rapporto. Come anticipato, nello spaccato sono state considerate solamente le Prestazioni IVS erogate da Enti di primo e secondo pilastro. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.

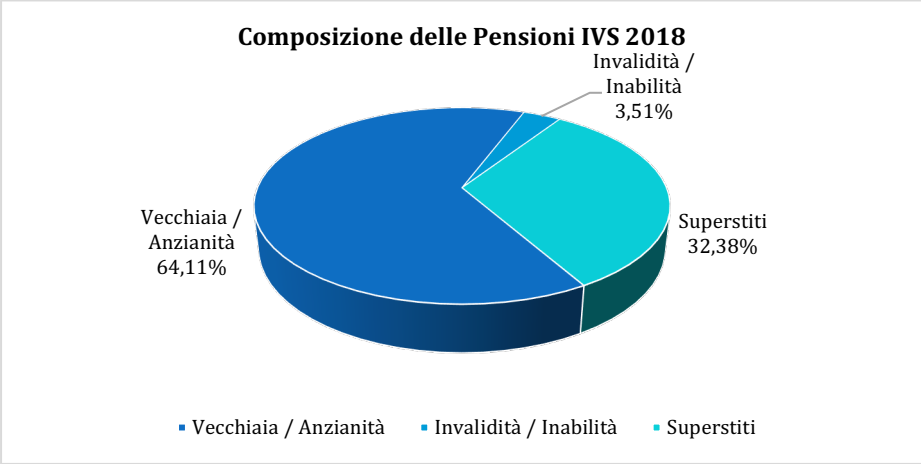

FIGURA 5.12: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS 2018

Si può notare come il numero delle pensioni per vecchiaia e anzianità costituiscano oltre il 64% del numero di prestazioni IVS erogate in totale dagli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP.

TABELLA 5.7: PRESTAZIONI IVS

ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalidità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	170.656	10.188	103.205	**284.049**
2006	176.533	10.369	104.732	**291.634**
2007	178.673	10.715	107.438	**296.826**
2008	181.258	11.027	109.525	**301.810**
2009	184.051	11.356	111.237	**306.644**
2010	188.899	11.705	113.244	**313.848**
2011	197.015	11.936	116.262	**325.213**
2012	207.214	12.167	118.418	**337.799**
2013	215.731	12.315	120.332	**348.378**
2014	223.572	12.571	122.381	**358.524**
2015	231.924	12.760	123.655	**368.339**
2016	243.498	13.160	125.253	**381.911**
2017	242.120	13.962	127.700	**383.782**
2018	268.554	14.684	135.644	**418.882**
Variazioni 2005 – 2018	**57,37%**	**44,13%**	**31,43%**	**47,47%**
Variazioni 2017 - 2018	**10,92%**	**5,17%**	**6,22%**	**9,15%**

Analizzando le variazioni annuali dell'ultimo esercizio si nota come via sia un incremento di tutte le prestazioni IVS, più marcate quelle di Vecchiaia ed Anzianità (+10,92%), seguite da quelle per Superstiti (+6,22%) ed infine quelle per Invalidità/inabilità (+5,17%). Il risultato complessivo vede un aumento di circa il del 9,15% delle erogazioni nell'ultimo anno mentre nel lungo periodo (2005-2018) tale crescita è di circa 47,47%.

TABELLA 5.8: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. INT.	TOTALE
2005	171.269	1.972	110.808	**284.049**
2006	176.647	2.667	112.320	**291.634**
2007	181.320	3.339	112.167	**296.826**
2008	185.934	4.218	111.658	**301.810**
2009	189.675	5.281	111.688	**306.644**
2010	194.821	6.158	112.869	**313.848**
2011	200.860	7.282	117.071	**325.213**
2012	209.340	8.898	119.561	**337.799**
2013	215.795	10.415	122.168	**348.378**
2014	221.870	12.033	124.621	**358.524**
2015	229.619	12.994	125.726	**368.339**
2016	239.127	14.953	127.831	**381.911**
2017	240.323	15.705	127.754	**383.782**
2018	272.959	17.212	128.711	**418.882**
Variazioni 2005 – 2018	**59,37%**	**772,82%**	**16,16%**	**47,47%**
Variazioni 2017 - 2018	**13,58%**	**9,60%**	**0,75%**	**9,15%**

Se si considera il numero delle prestazioni IVS erogate prendendo a riferimento la categorizzazione per decreto di privatizzazione si rileva che, anche in questo caso, gli Enti 103 hanno visto aumentare in maniera rilevante (772,82%) il proprio numero di prestazioni erogate tra il 2005 e il 2018, dato il fatto che in maggioranza sono strutture previdenziali di recente costituzione e quindi non a regime. Incremento decisamente più moderato, dal 2005 al 2018, si registra negli Enti 509 e negli Enti di Previdenziali Integrativa, rispettivamente del 59,37% e 0,75%.

5.5 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE

Analogamente allo studio effettuato sul livello della contribuzione complessiva, si espone in questa sezione l'analisi relativa alle prestazioni complessive annuali erogate dagli Enti appartenenti all'Associazione. Lo schema è analogo a quello seguito per le analisi relative ai contributi, di conseguenza sarà

proposta una classificazione delle Casse per decreto legislativo di privatizzazione e per Area Professionale.

TABELLA 5.9: PRESTAZIONI COMPLESSIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO - MILIONI DI EURO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. INT.	ENTI ASSIST.	Totale
2005	2.754	9	740	94	**3.597**
2006	2.931	12	771	95	**3.808**
2007	3.107	15	778	104	**4.005**
2008	3.297	19	782	107	**4.204**
2009	3.487	25	805	102	**4.419**
2010	3.658	27	815	95	**4.595**
2011	3.862	33	849	97	**4.841**
2012	4.122	41	884	98	**5.145**
2013	4.353	47	915	101	**5.415**
2014	4.586	56	939	101	**5.682**
2015	4.817	61	965	100	**5.943**
2016	4.898	67	966	94	**6.025**
2017	5.050	67	965	73	**6.156**
2018	5.469	77	987	89	**6.622**
Variazioni 2005 – 2018	**98,59%**	**721,02%**	**33,47%**	**-5,59%**	**84,10%**
Variazioni 2017 - 2018	**8,31%**	**14,47%**	**2,26%**	**21,07%**	**7,58%**

L'ammontare totale delle prestazioni erogate dalle Casse appartenenti all'AdEPP è pari a 6,6 miliardi di euro nel 2018 (si registra un incremento del 7,58% rispetto all'anno 2017, pertanto il valore delle prestazioni passa da 6,156 miliardi nel 2017 a 6,622 miliardi di euro nel 2018). Si osserva, chiaramente un tasso di crescita maggiore per gli Enti Assistenziali (21,07%), seguiti dagli Enti 103 (14,47), i quali l'anno precedente registravano una irrisoria contrazione; discreta la crescita degli Enti 509 (8,31%) e meno marcata quella degli Enti di Previdenza Integrativa (2,26%).

In termini di quote di prestazione si osserva che il maggior contributo è dato dagli Enti di più storica costituzione (Enti 509) che si attestano all'82,59%. Meno importante è il peso degli Enti 103 che si attestano allo 1,16%. Gli Enti di

Previdenza Integrativa pesano, sul totale, per il 14,91% e gli Enti Assistenziali pesano per l'1,34%.

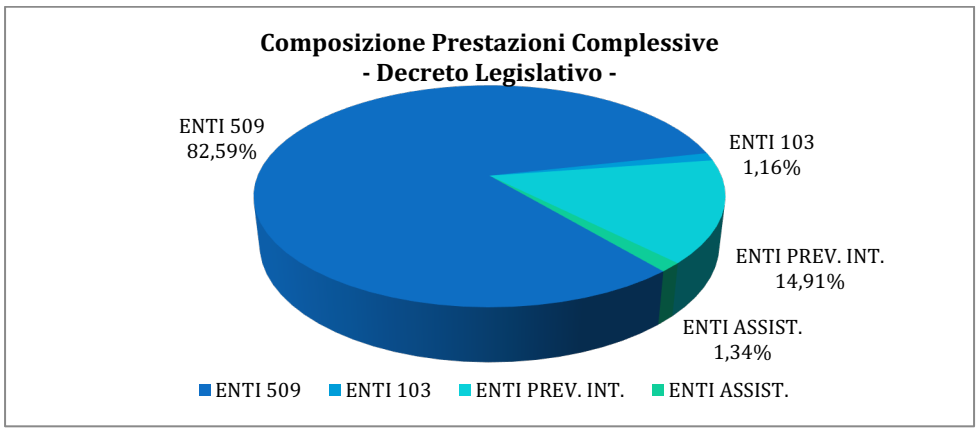

FIGURA 5.13: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI COMPLESSIVE 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO)

Nella seguente analisi, si nota come l'espansione degli aventi diritto alle prestazioni generi un incremento in termini di importi delle prestazioni per quanto riguarda gli Enti 509, 103 e gli Enti di Previdenza Integrativa. Si registra, invece, un decremento per gli Enti Assistenziali.

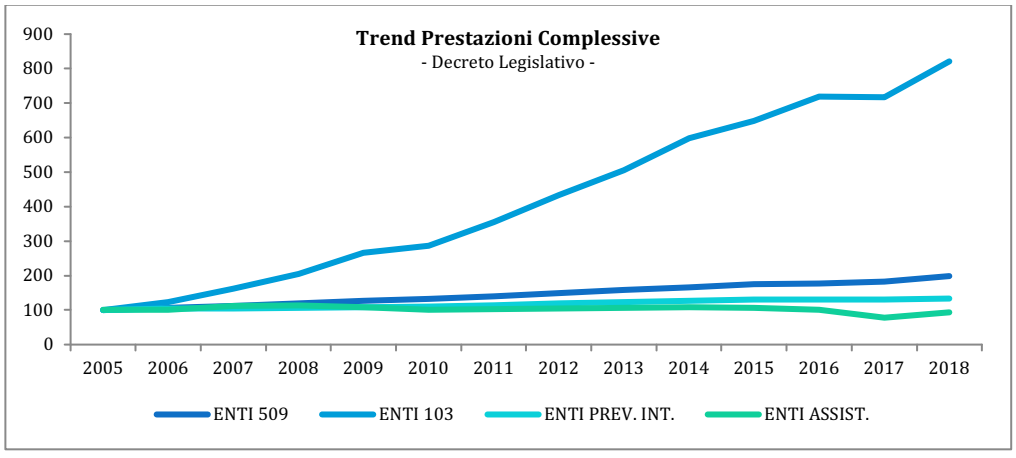

FIGURA 5.14: TREND PRESTAZIONI COMPLESSIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO – NUMERI INDICE)

Effettuando l'aggregazione degli Enti secondo la seconda classificazione proposta è possibile mostrare gli andamenti del livello delle prestazioni

complessive per Area Professionale. All'interno delle successive elaborazioni non vengono ricompresi gli Enti assistenziali CASAGIT ed ENASARCO.

TABELLA 5.10: PRESTAZIONI COMPLESSIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE- MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	446	807	970	541	**2.763**
2006	479	881	985	597	**2.942**
2007	510	932	1.021	658	**3.122**
2008	547	992	1.065	711	**3.316**
2009	594	1.055	1.114	750	**3.512**
2010	634	1.093	1.156	802	**3.685**
2011	681	1.145	1.197	873	**3.895**
2012	731	1.190	1.300	942	**4.162**
2013	773	1.259	1.374	994	**4.400**
2014	816	1.303	1.436	1.087	**4.643**
2015	849	1.339	1.497	1.193	**4.878**
2016	861	1.351	1.513	1.240	**4.965**
2017	895	1.356	1.605	1.261	**5.117**
2018	900	1.428	1.909	1.309	**5.546**
Variazioni 2005 – 2018	**101,89%**	**76,99%**	**96,90%**	**141,88%**	**100,70%**
Variazioni 2017 - 2018	**0,50%**	**5,36%**	**18,92%**	**3,84%**	**8,39%**

A livello di incrementi annuali, nel 2018 si evidenzia la crescita di tutte le Aree interessate all'analisi. Si registra una importante crescita delle prestazioni dell'Area Sanitaria (+18,92%), meno marcata la crescita delle Aree Giuridico Economica (+5,36), Economico Sociale (+0,50%) e della Rete delle Professioni Tecniche (+3,84%). Il totale delle prestazioni erogate si attesta ad un valore pari al +8,39%. Per quanto riguarda l'apporto in termini percentuali all'importo della prestazione complessiva si osserva che l'Area Sanitaria è la componente di maggior peso per il 2018 (*dal 2005 è sempre stata la componente maggiore*), seguita dall'area giuridica economica (25,76%), dalla Rete delle Professioni Tecniche (23,60%) a seguire l'Area Economico Sociale ed infine l'area economica sociale (16,22%).

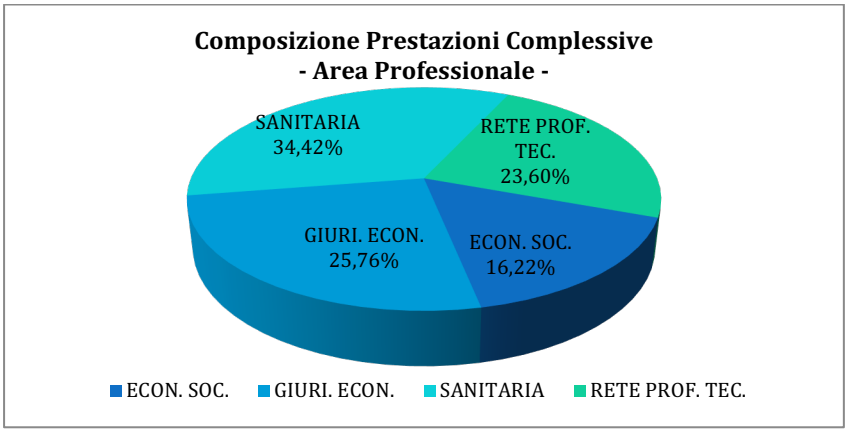

FIGURA 5.15: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI COMPLESSIVE 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

Rispetto alla classificazione per decreto non si osservano, anche nell'analisi per numeri indice, particolarità nei trend di evoluzione delle prestazioni complessive. Se affiniamo l'analisi alle singole aree si può notare come le variazioni più importanti in termini percentuali sui numeri indici (2005 – 2018) abbiano investito la Rete delle Professioni Tecniche (+141,88%) e l'Area Economico Sociale (+101,89%).

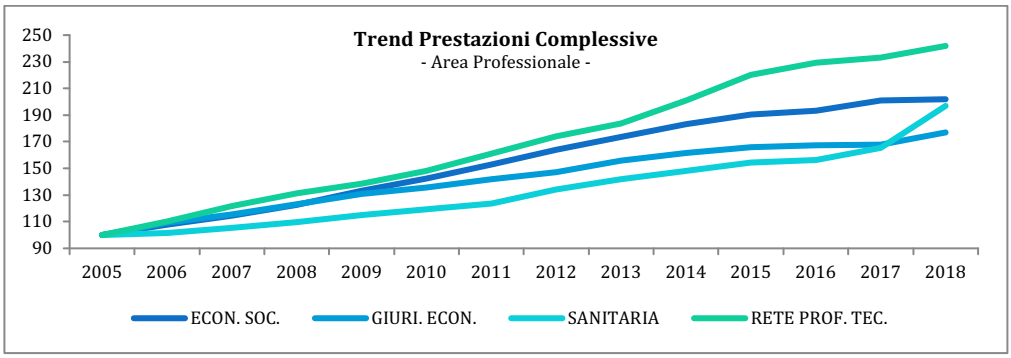

FIGURA 5.16: TREND PRESTAZIONI COMPLESSIVE (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE – NUMERI INDICE)

5.6 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IVS

In questo paragrafo sono state considerate esclusivamente pensioni di anzianità/vecchiaia, le pensioni di inabilità/inabilità e le pensioni indirette/reversibilità (IVS).

I dati 2018 mostrano che il livello di prestazioni IVS complessivo ha superato i 6 miliardi di euro. A proposito delle variazioni percentuali dell'ultimo periodo annuale, secondo la classificazione per decreto di privatizzazione, si nota che il tasso di crescita maggiore è degli Enti 103, data, come già esposto, la loro recente costituzione.

TABELLA 5.11: PRESTAZIONI IVS (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO - MILIONI DI EURO)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. INT.	TOTALE
2005	2.589	2	725	**3.316**
2006	2.769	3	757	**3.529**
2007	2.944	5	764	**3.712**
2008	3.122	6	769	**3.897**
2009	3.298	9	789	**4.096**
2010	3.467	11	799	**4.276**
2011	3.643	14	828	**4.485**
2012	3.883	18	865	**4.765**
2013	4.113	22	897	**5.032**
2014	4.333	26	921	**5.281**
2015	4.545	30	949	**5.524**
2016	4.606	35	966	**5.606**
2017	4.678	36	965	**5.679**
2018	5.081	45	987	**6.113**
Variazioni 2005 – 2018	**96,27%**	**2066,46%**	**36,10%**	**84,33%**
Variazioni 2017 - 2018	**8,61%**	**25,08%**	**2,26%**	**7,63%**

In termini di composizione, è naturale osservare un netto predominio dell'apporto dato dagli Enti 509, essendo Casse ormai già "a regime". Ancora meno importante risulta l'apporto degli Enti 103 se si limita la visione alle prestazioni IVS. Gli Enti di Previdenza Integrativa pesano sul totale per circa il 16,15%.

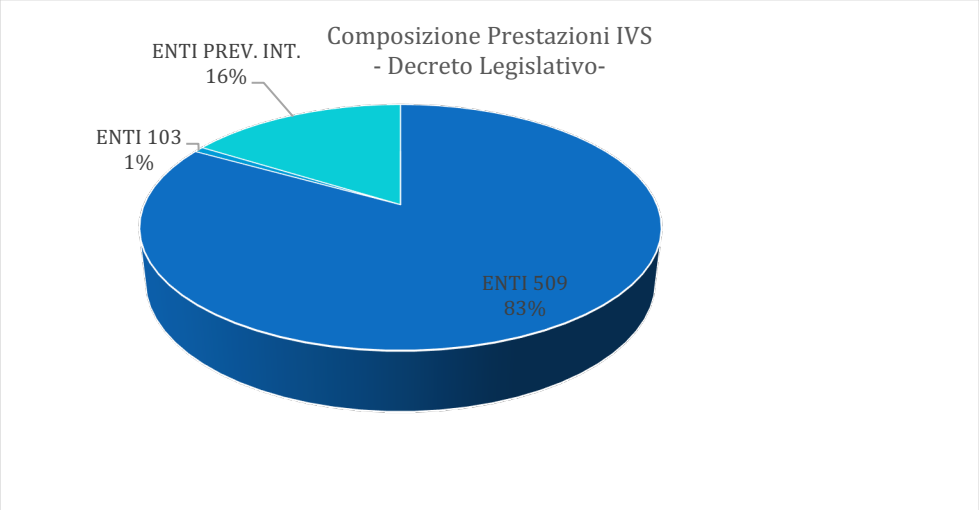

FIGURA 5.16: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO)

I trend rappresentati tramite i numeri indice, mostrano, ancora una volta, l'espansione delle prestazioni degli Enti 103, la cui curva si avvicina ad una funzione esponenziale. Il tasso di variazione nel periodo 2005-2018 è quasi il triplo rispetto ai dati che considerano le prestazioni complessive, questo perché i pochi anni di storia di tali Enti influenzano maggiormente la dinamica delle prestazioni IVS mentre le prestazioni supplementari ed assistenziali sono dominate da differenti dinamiche. Nello stesso periodo, la crescita complessiva degli Enti 103 all'incremento di oltre 20 volte gli importi erogati, contro incrementi che passano dal 36% al 96% per le altre categorie di Casse.

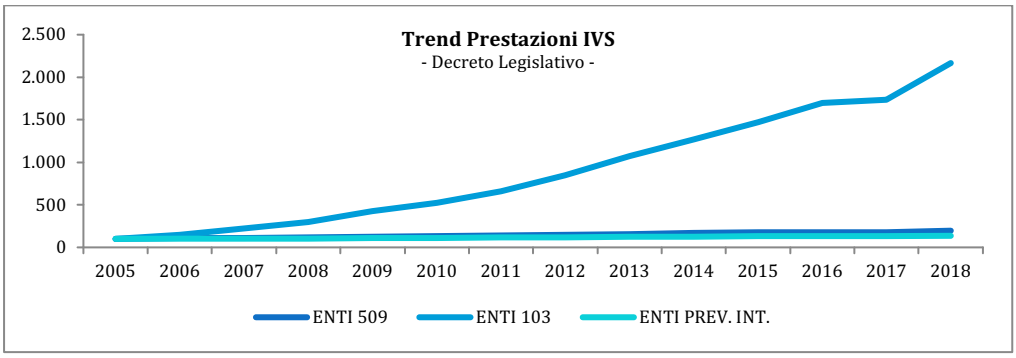

FIGURA 5.17: TREND PRESTAZIONI IVS (CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO – NUMERI INDICE)

La classificazione basata sull'Area Professionale di appartenenza non mette in luce novità rispetto alle rilevazioni effettuate in precedenza a livello di prestazioni complessive. Tutte le aree mostrano un incremento in termini monetari di prestazioni IVS. A livello di variazioni complessive il tasso di crescita maggiore è stato ottenuto dall'Area Sanitaria (+19,11%), seguita dalla Rete delle Professioni Tecniche (+4,78%), nonostante abbia registrato una diminuzione nel 2017, che dal 2005 ha conseguito un incremento del 118,44% nell'importo delle prestazioni. Più sostenuta risulta la crescita dell'Area Giuridico Economica (+3,34%) e dell'Area Economico Sociale (+2,55%).

TABELLA 5.12: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE - MILIONI DI EURO)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	423	755	904	508	**2.591**
2006	454	824	936	558	**2.772**
2007	488	875	967	619	**2.948**
2008	523	931	1.004	670	**3.128**
2009	568	976	1.049	713	**3.306**
2010	608	1.024	1.081	765	**3.478**
2011	650	1.064	1.119	824	**3.657**
2012	693	1.107	1.204	896	**3.900**
2013	724	1.176	1.285	951	**4.135**
2014	761	1.223	1.336	1.040	**4.359**
2015	789	1.255	1.393	1.139	**4.576**
2016	800	1.234	1.463	1.143	**4.640**
2017	849	1.247	1.557	1.060	**4.714**
2018	871	1.289	1.855	1.111	**5.125**
Variazioni 2005 – 2018	**105,66%**	**70,77%**	**105,18%**	**118,44%**	**97,83%**
Variazioni 2017 - 2018	**2,55%**	**3,34%**	**19,11%**	**4,78%**	**8,73%**

Di seguito si riporta la composizione percentuale delle prestazioni IVS in base alla categorizzazione per area di appartenenza.

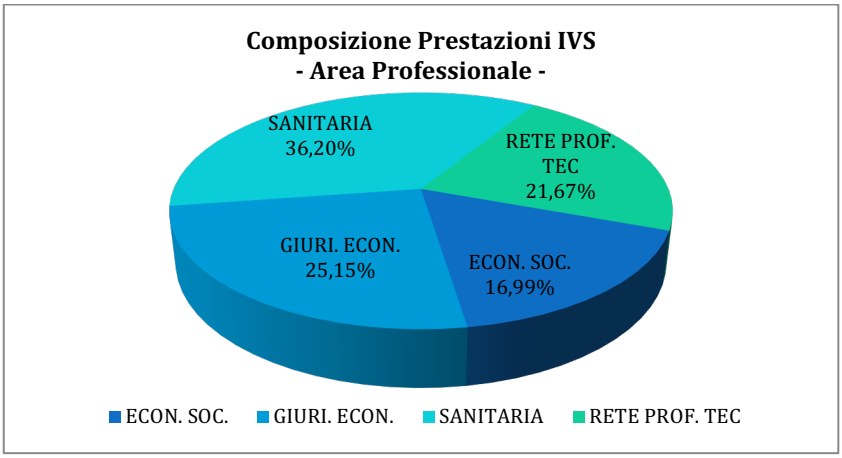

FIGURA 5.18: COMPOSIZIONE PRESTAZIONI IVS 2018 (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE)

Analizzando gli apporti delle prestazioni per area si nota che l'Area Sanitaria, come per le altre grandezze, riveste il ruolo di componente principale con il 36,20% degli importi di prestazioni IVS erogate nel 2018.

Per quanto riguarda le dinamiche evolutive delle uscite per prestazioni IVS, secondo la classificazione per Area Professionale, si nota un andamento tendenzialmente omogeneo per tutte le Aree con un'inversione di tendenza nell'anno 2018, rispetto al 2017 (nella quale il valore aveva segno negativo) della Rete delle Professioni Tecniche che nell'ultimo segna un valore positivo.

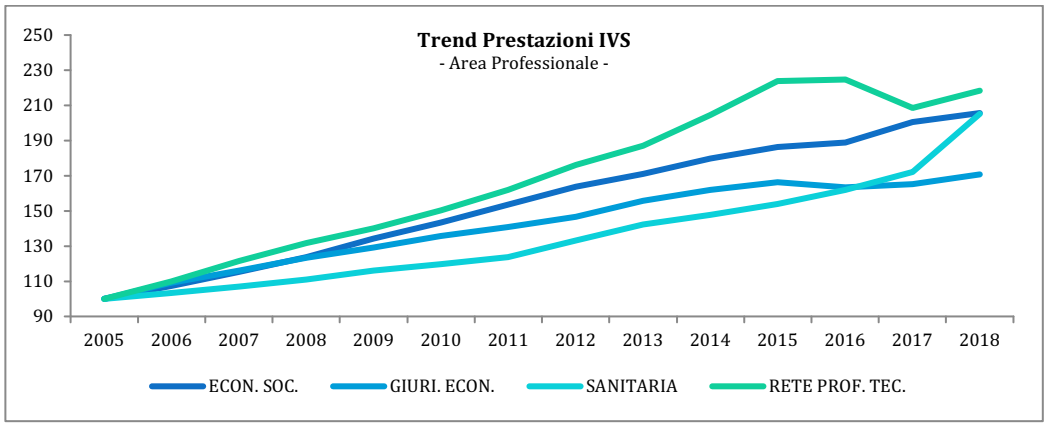

FIGURA 5.19: TREND PRESTAZIONI IVS (CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA PROFESSIONALE – NUMERI INDICE)

5.7 INDICATORI SINTETICI

Nel presente paragrafo saranno esposti gli andamenti di appositi indici utilizzati al fine di sintetizzare l'andamento di variabili demografiche quali il numero di attivi e il numero di prestazioni e variabili economiche quali i flussi di entrate contributive ed uscite per prestazioni. L'andamento di tali indici può dare un'idea dell'impatto delle situazioni macroeconomiche esterne sull'equilibrio finanziario delle Casse e su come le riforme che hanno apportato modificazioni ai regolamenti previdenziali abbiano influenzato le variabili caratteristiche degli Enti facenti parte dell'Associazione. L'impatto degli indici sulla solvibilità delle Casse, comunque, dipende fortemente dal sistema finanziario di gestione utilizzato dalla stessa, in quanto, ad esempio in un sistema a capitalizzazione individuale l'influenza di forti variazioni negli indici potrebbe essere meno rilevante, o addirittura irrilevante, rispetto ad un sistema finanziario di gestione a ripartizione.

5.7.1 NUMERO DI ISCRITTI E NUMERO DI PRESTAZIONI IVS

In prima analisi si propongono i valori dell'indice Iscritti/Prestazioni che studia il trend delle variabili demografiche nel tempo. Rispetto al 2017 si osserva un incremento sia del numero delle prestazioni in essere sia del numero di iscritti. Tuttavia, essendo il tasso di crescita degli iscritti inferiore al tasso di crescita delle prestazioni (8,51% contro 9,15%), l'indice subisce un decremento, pari al -0,58%.

TABELLA 5.13: ISCRITTI – PRESTAZIONI

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	1.224.611	284.049	**4,31**
2006	1.255.545	291.634	**4,31**
2007	1.287.993	296.826	**4,34**
2008	1.312.748	301.810	**4,35**
2009	1.337.284	306.644	**4,36**
2010	1.360.280	313.848	**4,33**
2011	1.386.029	325.213	**4,26**
2012	1.402.348	337.799	**4,15**
2013	1.419.750	348.378	**4,08**
2014	1.469.684	358.524	**4,10**
2015	1.488.979	368.339	**4,04**
2016	1.498.162	381.911	**3,92**
2017	1.519.946	383.782	**3,96**
2018	1.649.263	418.882	**3,94**
Variazione 2005 - 2018	**34,68%**	**47,47%**	**-8,67%**
Variazione 2017 – 2018	**8,51%**	**9,15%**	**-0,58%**

Allargando l'orizzonte temporale si conferma un trend negativo almeno dal 2010 al 2018 con una diminuzione dell'indice. La congiuntura economica e le riforme regolamentari e legislative hanno portato un livello di crescita complessivo degli iscritti inferiore a quello del numero di prestazioni. Lo stesso indice, quindi passa da 4,31 del 2005 a 3,94 del 2018.

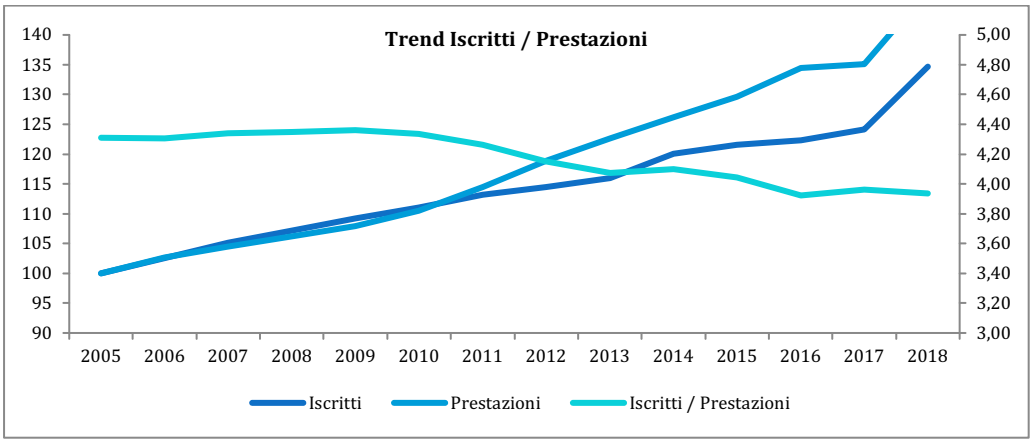

FIGURA 5.20: ISCRITTI E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO ISCRITTI / PRESTAZIONI IVS (SCALA DI DESTRA)

È possibile fornire una panoramica dell'andamento dell'indice in relazione alla classificazione per decreto di privatizzazione.

TABELLA 5.14: ISCRITTI E PRESTAZIONI IVS ENTI 509

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	850.607	171.269	4,97
2006	878.551	176.647	4,97
2007	904.587	181.320	4,99
2008	927.487	185.934	4,99
2009	950.174	189.675	5,01
2010	969.612	194.821	4,98
2011	988.297	200.860	4,92
2012	1.002.926	209.340	4,79
2013	1.014.245	215.795	4,70
2014	1.066.059	221.870	4,80
2015	1.082.426	229.619	4,71
2016	1.089.568	239.127	4,56
2017	1.100.816	240.323	4,58
2018	1.218.886	272.959	4,47
Variazione 2005 - 2018	**43,30%**	**59,37%**	**-10,09%**
Variazione 2017 – 2018	**10,73%**	**13,58%**	**-2,51%**

La classificazione per decreto di privatizzazione mostra come gli Enti 509 abbiano tassi di incremento del numero delle prestazioni più alto rispetto al tasso di crescita degli iscritti, prendendo in considerazione l'intervallo temporale 2005-2018. Nell'anno 2018 la crescita del numero degli iscritti (+10,73%) è stata inferiore alla crescita del numero delle prestazioni IVS (+13,58%), pertanto con tale valore si desume che il rapporto iscritti/prestazioni registra una diminuzione avvenuta a partire dall'anno 2015.

TABELLA 5.15: ISCRITTI E PRESTAZIONI ENTI 103

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	95.324	1.972	48,34
2006	100.790	2.667	37,79
2007	106.593	3.339	31,92
2008	111.647	4.218	26,47
2009	119.563	5.281	22,64
2010	127.824	6.158	20,76
2011	138.866	7.282	19,07
2012	146.004	8.898	16,41
2013	156.328	10.415	15,01
2014	162.440	12.033	13,50
2015	167.753	12.994	12,91
2016	172.062	14.953	11,51
2017	185.747	15.705	11,83
2018	202.107	17.212	11,74
Variazione 2005 - 2018	**112,02%**	**772,82%**	**-75,71%**
Variazione 2017 – 2018	**8,81%**	**9,60%**	**-0,72%**

Più particolare è il discorso per gli Enti 103. Essendo questi di recente costituzione, il valore dell'indice riveste certamente meno importanza, visto il naturale forte incremento delle prestazioni rispetto ad un molto più graduale incremento del numero di iscritti. Essendo le prestazioni aumentate in maniera rilevante rispetto al valore 2005 è normale osservare un decremento del 75,71% del suddetto indice nel periodo 2005-2018.

TABELLA 5.16: ISCRITTI E PRESTAZIONI ENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	278.680	110.808	2,51
2006	276.204	112.320	2,46
2007	276.813	112.167	2,47
2008	273.614	111.658	2,45
2009	267.547	111.688	2,40
2010	262.844	112.869	2,33
2011	258.866	117.071	2,21
2012	253.418	119.561	2,12
2013	249.177	122.168	2,04
2014	241.185	124.621	1,94
2015	238.800	125.726	1,90
2016	236.532	127.831	1,85
2017	233.383	127.754	1,83
2018	228.270	128.711	1,77
Variazione 2005 - 2018	**-18,09%**	**16,16%**	**-29,48%**
Variazione 2017 – 2018	**-2,19%**	**0,75%**	**-2,92%**

Infine, gli Enti di Previdenza Integrativa fanno registrare un decremento degli iscritti nell'ultimo anno (-2,19%) e, in particolare, complessivamente dal 2005 (-18,09%). Unendo il trend alla crescita del numero delle prestazioni, che dal 2005 si incrementano del 16,16% si spiega il calo dell'indice Iscritti su Prestazioni, che nell'ultimo anno perde 2,92%. Le cause possono essere ricercate nel forte calo degli iscritti registrato dal 2010, la cui causa, tra le altre, potrebbe essere ricercata nella sfavorevole congiuntura economica che ha avvolto il relativo settore.

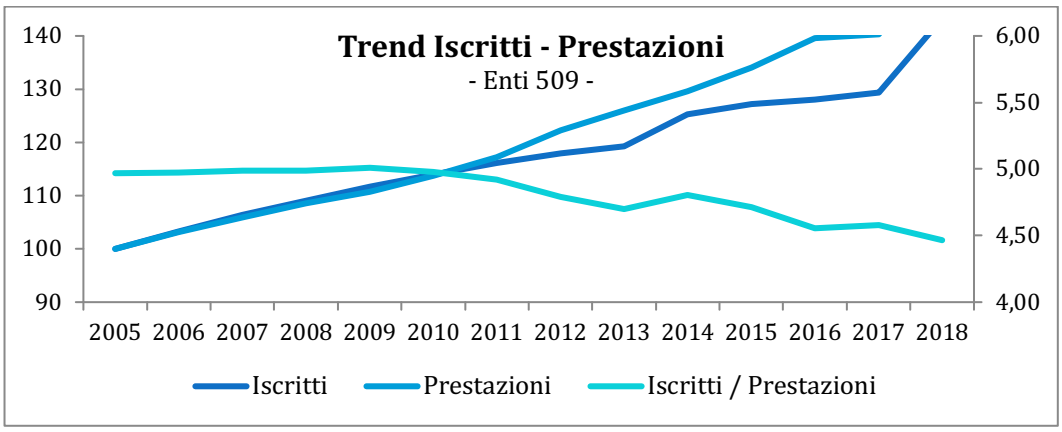

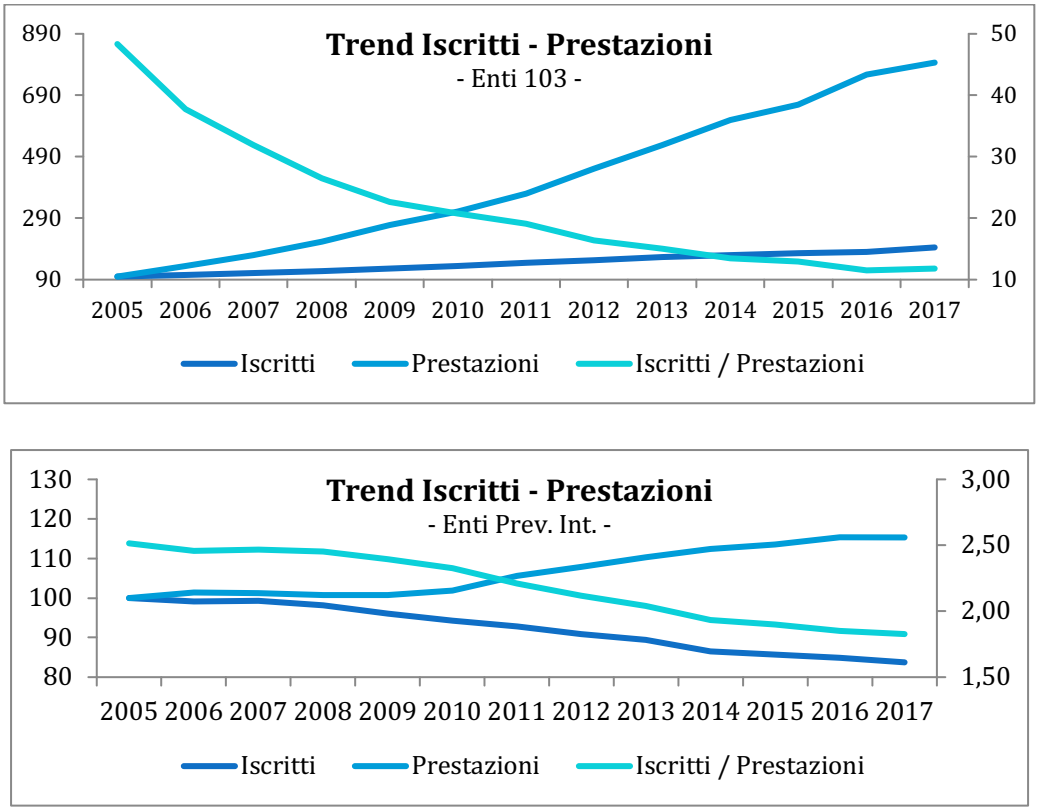

FIGURA 5.21: ISCRITTI E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO ISCRITTI / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA) – CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO LEGISLATIVO

Come già fatto per le altre sezioni, si propone la stessa analisi per area professionale.

TABELLA 5.17: ISCRITTI E PRESTAZIONI IVS AREA ECONOMICO SOCIALE

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	94.264	16.569	5,69
2006	96.936	17.582	5,51
2007	99.198	18.564	5,34
2008	101.400	19.951	5,08
2009	105.980	21.206	5,00
2010	111.003	22.423	4,95
2011	112.317	23.805	4,72
2012	113.834	25.226	4,51
2013	114.480	26.177	4,37
2014	115.222	27.009	4,27
2015	115.941	27.982	4,14
2016	116.077	29.445	3,94
2017	127.996	30.055	4,26
2018	126.141	30.864	4,09
Variazione 2005 - 2018	**33,82%**	**86,28%**	**-28,16%**
Variazione 2017 – 2018	**-1,45%**	**2,69%**	**-4,03%**

TABELLA 5.18: ISCRITTI E PRESTAZIONI AREA GIURIDICO ECONOMICA

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	168.849	28.851	5,85
2006	179.329	29.809	6,02
2007	188.663	30.617	6,16
2008	198.504	31.432	6,32
2009	208.523	32.191	6,48
2010	215.541	32.577	6,62
2011	224.094	32.959	6,80
2012	233.410	33.760	6,91
2013	242.232	34.571	7,01
2014	291.253	35.105	8,30
2015	304.718	35.584	8,56
2016	310.950	38.144	8,15
2017	327.624	38.549	8,50
2018	329.833	39.800	8,29
Variazione 2005 - 2018	**95,34%**	**37,95%**	**41,60%**
Variazione 2017 – 2018	**0,67%**	**3,25%**	**-2,49%**

TABELLA 5.19: ISCRITTI E PRESTAZIONI AREA SANITARIA

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	385.922	85.445	4,52
2006	395.167	87.484	4,52
2007	405.036	89.207	4,54
2008	413.282	90.552	4,56
2009	421.448	92.151	4,57
2010	429.874	94.182	4,56
2011	442.866	97.575	4,54
2012	449.830	103.275	4,36
2013	458.948	106.507	4,31
2014	464.664	110.062	4,22
2015	473.443	113.623	4,17
2016	478.910	117.453	4,08
2017	486.948	124.350	3,92
2018	617.251	153.666	4,02
Variazione 2005 - 2018	**59,94%**	**79,84%**	**-11,07%**
Variazione 2017 – 2018	**26,76%**	**23,58%**	**2,58%**

TABELLA 5.20: ISCRITTI E PRESTAZIONI RETE PROFESSIONI TECNICHE

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	296.896	42.376	7,01
2006	307.909	44.439	6,93
2007	318.283	46.271	6,88
2008	325.948	48.217	6,76
2009	333.786	49.408	6,76
2010	341.018	51.797	6,58
2011	347.886	53.803	6,47
2012	351.856	55.977	6,29
2013	354.913	58.955	6,02
2014	357.360	61.727	5,79
2015	356.077	65.424	5,44
2016	355.693	69.038	5,15
2017	343.995	63.074	5,45
2018	347.768	65.841	5,28
Variazione 2005 - 2018	**17,13%**	**55,37%**	**-24,61%**
Variazione 2017 – 2018	**1,10%**	**4,39%**	**-3,15%**

L'analisi per area professionale, che tiene conto solo degli Enti di primo pilastro, mostra trend per lo più in linea con l'analisi complessiva delle dinamiche dell'indicatore. Fa eccezione solamente l'Area Giuridico Economica,

infatti, ad alterare l'equilibro è l'anomalo, rispetto alla media, andamento del numero degli iscritti di Cassa Forense, che porta, solo negli anni 2014 e 2015, ad un incremento superiore al 30% di tale grandezza, a causa della riforma secondo la quale d'ufficio gli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps passano alla Cassa stessa. Non essendo l'incremento del numero di prestazioni così consistente (+2%) nello stesso periodo, ne segue una crescita del valore dell'indice Iscritti su Prestazioni di circa il 30% (in controtendenza con i decrementi registrati nelle altre aree). Tuttavia, si fa notare che relativamente al 2018 l'indice iscritti / prestazioni subisce un decremento passando da 8,50 a 8,29 (decremento di oltre 2 punti percentuali). Tale decremento è da attribuirsi ad un incremento più meno che proporzionale del numero degli iscritti rispetto il numero delle prestazioni IVS. La crescita dell'indice, se si allarga l'orizzonte temporale di riferimento al periodo 2005-2018, risulta pari al 41,60%. Considerando il periodo 2005-2018 l'area che presenta le discrepanze più grandi tra iscritti e prestazioni è quella delle professioni Tecniche, dove a fronte di incrementi di iscritti di oltre il 17% si registrano, sempre dal 2005, incrementi di oltre il 50% in termini di numero di prestazioni. Il calo dell'indice è, complessivamente, pari al -24,61%.

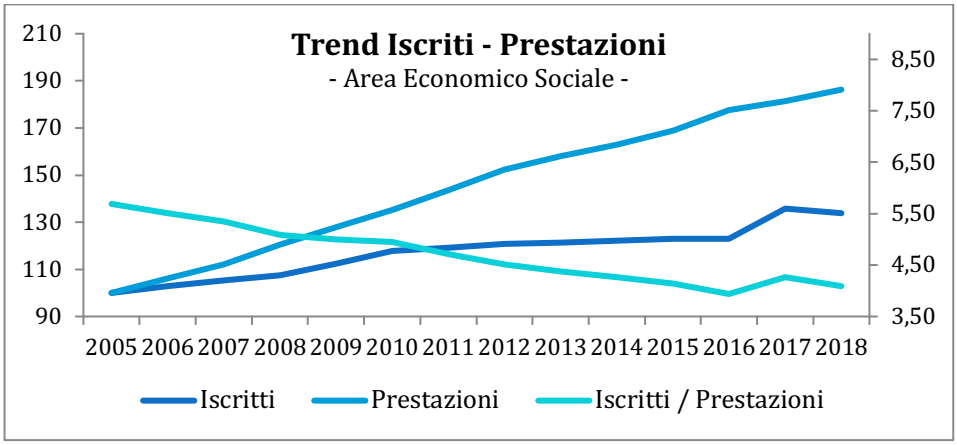

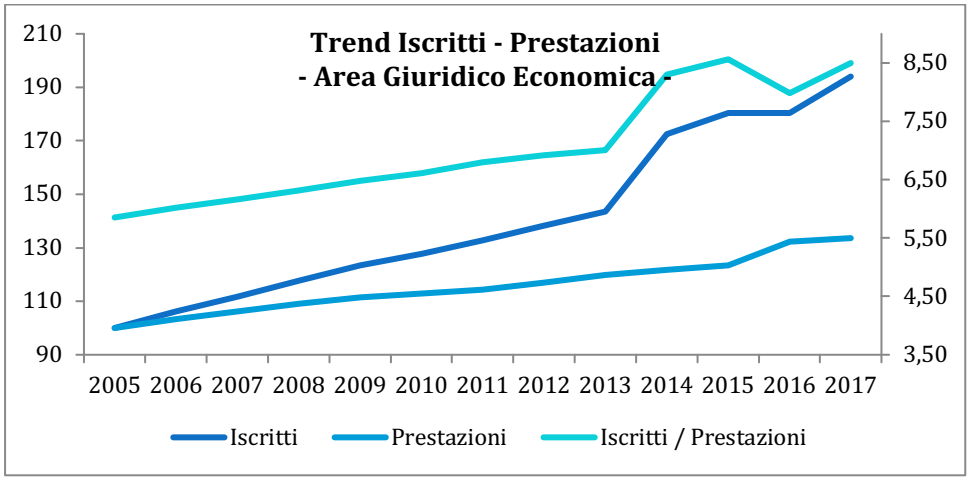

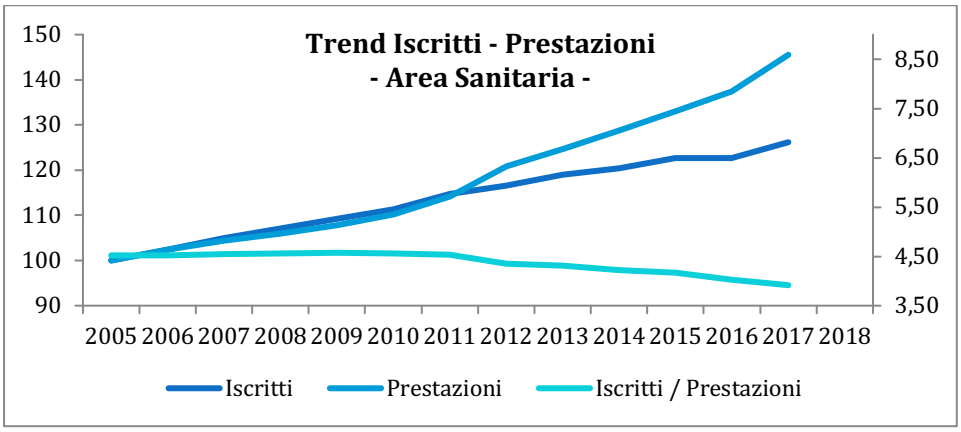

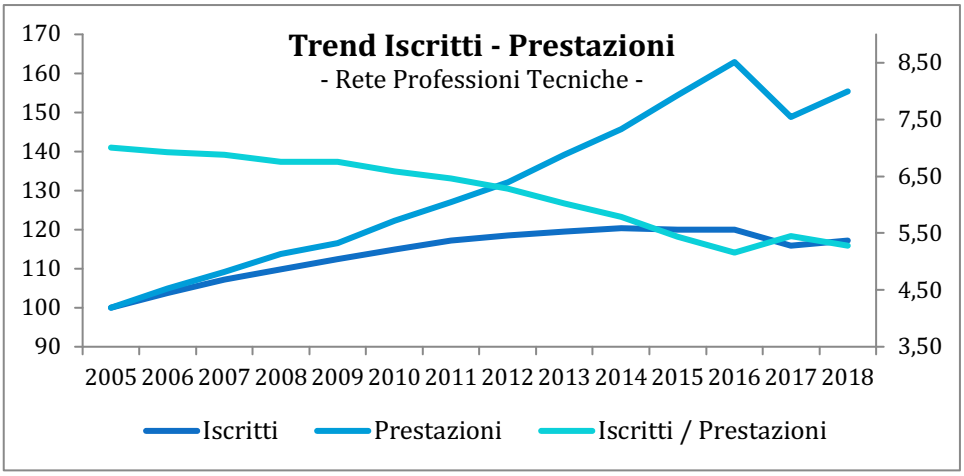

FIGURA 5.22: ISCRITTI E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO ISCRITTI / PRESTAZIONI IVS (SCALA DI DESTRA) – CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE

5.7.2 IMPORTO DEI CONTRIBUTI SIS E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS

L'altro indice che è idoneo considerare, ai fini di valutare l'impatto complessivo delle variabili demografiche e finanziari in relazione anche alle riforme attuate dagli Enti sui flussi di entrate/uscite, è il rapporto tra Contributi e Prestazioni. Per mantenere la coerenza dell'aggregazione dei dati degli Enti è stato preferito considerare solamente i contributi SIS (contributo soggettivo, integrativo e di solidarietà) e le prestazioni previdenziali IVS (inabilità/invalidità, vecchiaia/anzianità, indirette/superstiti).

TABELLA 5.21: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS (MILIONI DI EURO, VALORI MEDI)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	5.011	3.316	**1,51**
2006	5.479	3.529	**1,55**
2007	5.819	3.712	**1,57**
2008	6.091	3.897	**1,56**
2009	6.366	4.096	**1,55**
2010	6.733	4.276	**1,57**
2011	7.225	4.485	**1,61**
2012	7.592	4.765	**1,59**
2013	8.026	5.032	**1,60**
2014	8.222	5.281	**1,56**
2015	8.425	5.524	**1,53**
2016	8.652	5.606	**1,54**
2017	8.886	5.679	**1,56**
2018	9.408	6.113	**1,54**
Variazione 2005 - 2018	**87,75%**	**84,33%**	**1,85%**
Variazione 2017 – 2018	**5,88%**	**7,63%**	**-1,63%**

Analizzando i dati relativi al 2018, si osserva che, a livello aggregato, rispetto al 2017 il tasso di crescita dei contributi SIS è risultato leggermente inferiore alla crescita delle prestazioni IVS. Di conseguenza, l'indice in oggetto passa da 1,56 a 1,54 totalizzando una variazione positiva percentuale in diminuzione pari allo -1,63%.

L'analisi in numeri indice porta a notare la continuità del trend crescente delle due grandezze con quasi lo stessa tasso di crescita. Infatti, il loro rapporto resta

pressoché costante dal 2005 al 2014, con un decremento fatto registrare nel 2015, un successivo aumento fino al 2017 e, nuovamente, un irrisorio calo nel 2018 (-1,63%).

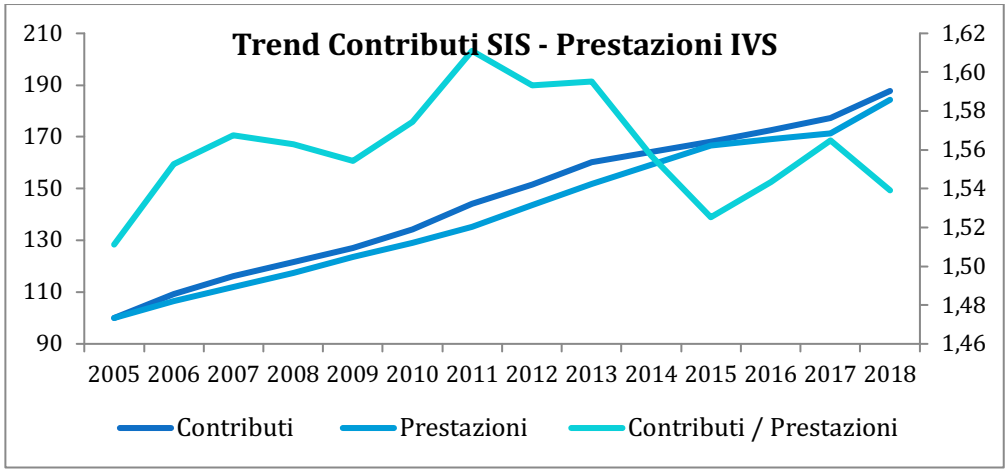

FIGURA 5.23: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO CONTRIBUZIONE / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA)

La stessa analisi è stata effettuata secondo le classificazioni utilizzate nei paragrafi precedenti. In particolar modo si propone l'aggregazione dei valori tra Enti privatizzati con lo stesso decreto legislativo.

L'analisi contestuale di entrate ed uscite mostra che l'andamento dei flussi per gli Enti 509 è molto simile a quello relativo ai flussi complessivi. L'incremento dei contributi è maggiore del dato complessivo sia per l'ultimo anno, sia allargando l'orizzonte al lungo periodo. Ciò è legato all'incremento delle aliquote contributive cui sono stati oggetto gli Enti di più vecchia costituzione al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalle riforme che hanno riguardato gli Enti previdenziali in generale. A livello di indice si può registrare valore statico (ne incremento ne decremento) dal 2005 fino al 2018.

Il dato relativo agli Enti 103 è alterato dal fatto che, come già detto, tali Enti sono di recente costituzione. Di conseguenza l'incremento di prestazioni è troppo elevato per consentire di valutare le dinamiche interne a tali Enti.

Più vicini gli andamenti di contributi SIS e prestazioni IVS per gli Enti di secondo pilastro: la variazione complessiva dell'indice dal 2005 è pari al 4,73%.

TABELLA 5.22: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS ENTI 509 (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	4.087	2.589	**1,58**
2006	4.482	2.769	**1,62**
2007	4.784	2.944	**1,63**
2008	5.052	3.122	**1,62**
2009	5.341	3.298	**1,62**
2010	5.662	3.467	**1,63**
2011	6.133	3.643	**1,68**
2012	6.422	3.883	**1,65**
2013	6.807	4.113	**1,65**
2014	6.932	4.333	**1,60**
2015	7.116	4.545	**1,57**
2016	7.325	4.606	**1,59**
2017	7.503	4.678	**1,60**
2018	8.022	5.081	**1,58**
Variazione 2005 - 2018	**96,27%**	**96,27%**	**0,00%**
Variazione 2017 – 2018	**6,92%**	**8,61%**	**-1,56%**

TABELLA 5.23: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS ENTI 103 (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	217	2	**105,24**
2006	232	3	**75,37**
2007	261	5	**55,90**
2008	263	6	**42,77**
2009	282	9	**32,06**
2010	297	11	**27,57**
2011	316	14	**23,26**
2012	350	18	**19,95**
2013	358	22	**16,16**
2014	386	26	**14,72**
2015	361	30	**11,91**
2016	374	35	**10,69**
2017	408	36	**11,45**
2018	378	45	**8,48**
Variazione 2005 - 2018	**74,47%**	**2066,46%**	**-91,95%**
Variazione 2017 – 2018	**-7,39%**	**25,08%**	**-25,96%**

TABELLA 5.24: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS ENTI PREVIDENZA INTEGRATIVA (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	707	725	**0,97**
2006	765	757	**1,01**
2007	774	764	**1,01**
2008	776	769	**1,01**
2009	742	789	**0,94**
2010	774	799	**0,97**
2011	776	828	**0,94**
2012	820	865	**0,95**
2013	862	897	**0,96**
2014	904	921	**0,98**
2015	948	949	**1,00**
2016	953	966	**0,99**
2017	974	965	**1,01**
2018	1.008	987	**1,02**
Variazione 2005 - 2018	**42,54%**	**36,10%**	**4,73%**
Variazione 2017 – 2018	**3,42%**	**2,26%**	**1,13%**

È possibile analizzare i dati in tabella tramite la rappresentazione per numeri indice.

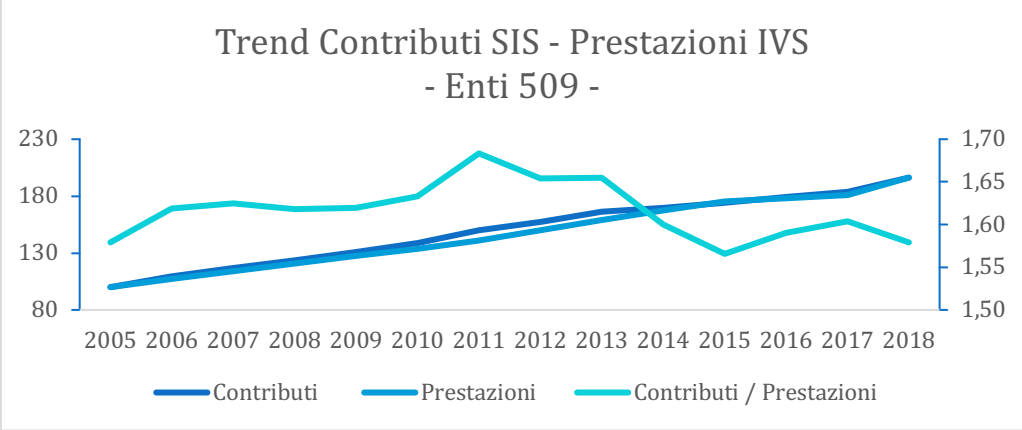

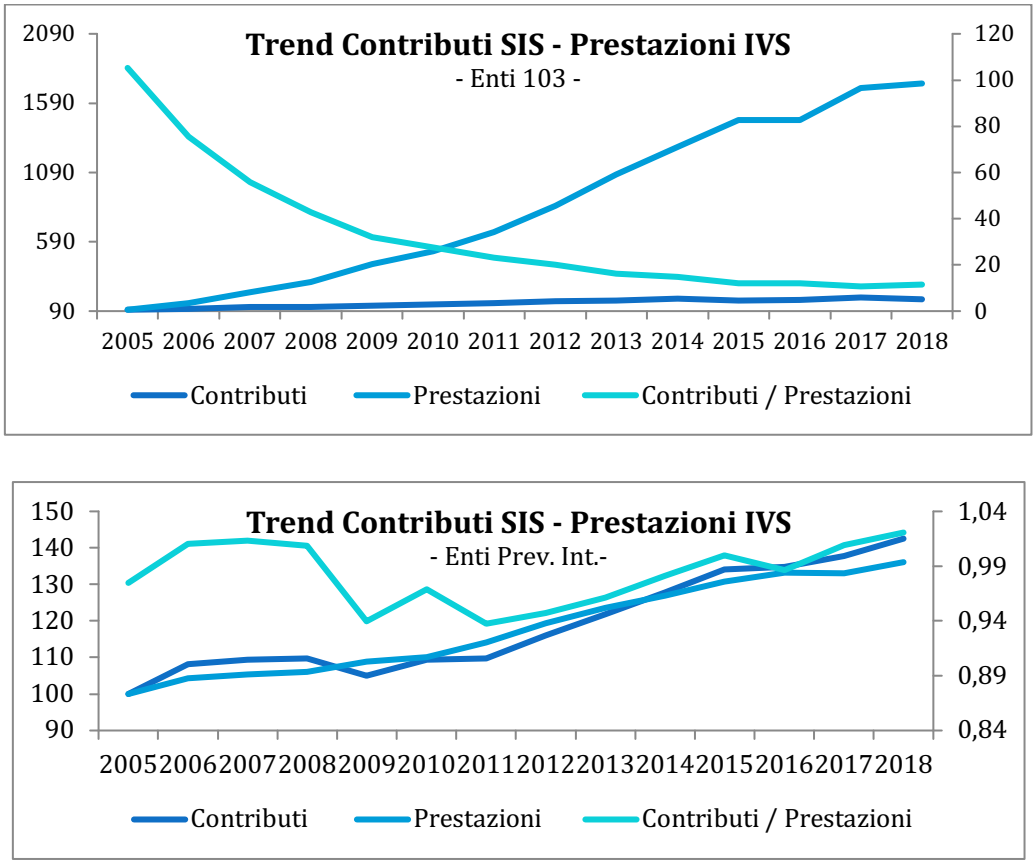

FIGURA 5.24: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO CONTRIBUZIONE / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA) (CLASSIFICAZIONE IN BASE A DECRETO DI PRIVATIZZAZIONE)

La stessa analisi viene presentata aggregando gli Enti in base alla classificazione per Area Professionale.

TABELLA 5.25: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS AREA ECONOMICO SOCIALE
(MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	606	423	1,43
2006	670	454	1,48
2007	703	488	1,44
2008	741	523	1,42
2009	761	568	1,34
2010	779	608	1,28
2011	783	650	1,20
2012	796	693	1,15
2013	806	724	1,11
2014	853	761	1,12
2015	841	789	1,07
2016	829	800	1,04
2017	869	849	1,02
2018	881	871	1,01
Variazione 2005 - 2018	**45,40%**	**105,66%**	**-29,30%**
Variazione 2017 – 2018	**1,44%**	**2,55%**	**-1,08%**

TABELLA 5.26: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS AREA GIURIDICO ECONOMICA
(MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	1.114	755	1,48
2006	1.282	824	1,56
2007	1.350	875	1,54
2008	1.460	931	1,57
2009	1.582	976	1,62
2010	1.815	1.024	1,77
2011	2.089	1.064	1,96
2012	2.162	1.107	1,95
2013	2.282	1.176	1,94
2014	2.401	1.223	1,96
2015	2.455	1.255	1,96
2016	2.562	1.234	2,08
2017	2.583	1.247	2,07
2018	2.576	1.289	2,00
Variazione 2005 - 2018	**131,29%**	**70,77%**	**35,44%**
Variazione 2017 – 2018	**-0,27%**	**3,34%**	**-3,49%**

TABELLA 5.27: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS AREA SANITARIA (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	1.559	904	1,72
2006	1.686	936	1,80
2007	1.802	967	1,86
2008	1.872	1.004	1,86
2009	1.985	1.049	1,89
2010	2.089	1.081	1,93
2011	2.190	1.119	1,96
2012	2.238	1.204	1,86
2013	2.325	1.285	1,81
2014	2.379	1.336	1,78
2015	2.518	1.393	1,81
2016	2.630	1.463	1,80
2017	2.760	1.557	1,77
2018	3.260	1.855	1,76
Variazione 2005 - 2018	**109,12%**	**105,18%**	**1,92%**
Variazione 2017 – 2018	**18,11%**	**19,11%**	**-0,85%**

TABELLA 5.28: CONTRIBUZIONE SIS E PRESTAZIONI IVS RETE PROFESSIONI TECNICHE (MILIONI DI EURO)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	1.026	508	2,02
2006	1.077	558	1,93
2007	1.189	619	1,92
2008	1.243	670	1,86
2009	1.296	713	1,82
2010	1.276	765	1,67
2011	1.386	824	1,68
2012	1.576	896	1,76
2013	1.750	951	1,84
2014	1.686	1.040	1,62
2015	1.663	1.139	1,46
2016	1.678	1.143	1,47
2017	1.700	1.060	1,60
2018	1.683	1.111	1,52
Variazione 2005 - 2018	**64,16%**	**118,44%**	**-24,85%**
Variazione 2017 – 2018	**-0,97%**	**4,78%**	**-5,49%**

Si osserva che nell'anno 2018 tutte le aree interessate all'analisi fanno registrare una variazione annuale dell'indice, in particolare: Area Giuridico

Economica -3,49%; Area Economico Sociale -1,08%; Area Sanitaria -0,85% ed, infine, la Rete delle Professioni Tecniche -5,49% dovuta a un tasso di crescita dei contributi inferiore a quello delle prestazioni. Nel lungo periodo gli indici considerati, ad eccezione dell'area Economico Sociale (-29,30%) e della Rete delle Professioni Tecniche (-24,85%), le quali subiscono un consistente decremento del Rapporto; le Aree Giuridico Economica (+35,44%) e Sanitaria (+1,92%) si attestano su valori incrementati. Dall'analisi effettuata con i numeri indice, è possibile anche individuare gli andamenti di lungo periodo per area professionale.

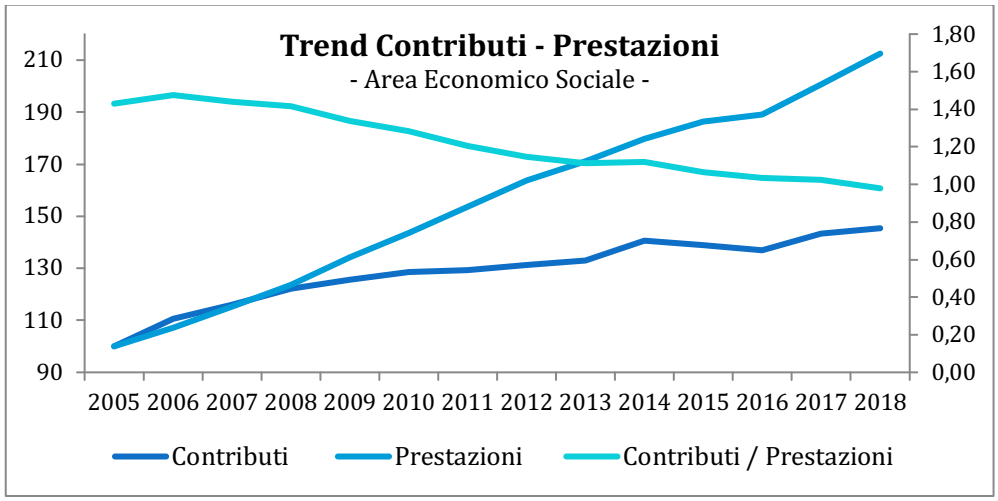

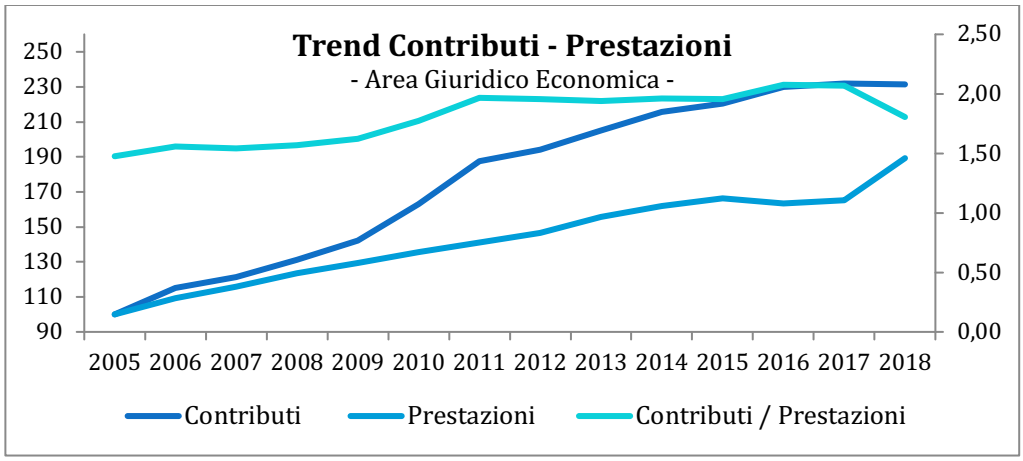

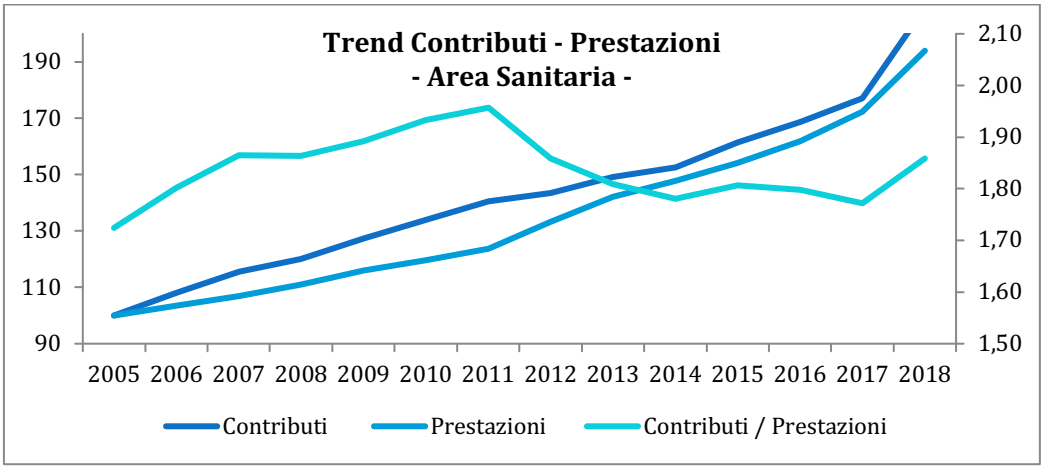

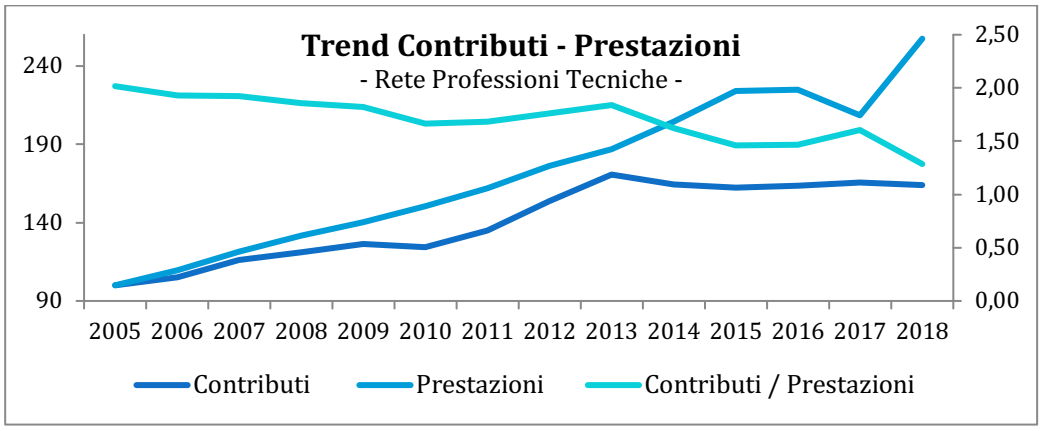

FIGURA 5.25: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI CON NUMERI INDICE (SCALA DI SINISTRA) – RAPPORTO CONTRIBUZIONE / PRESTAZIONI (SCALA DI DESTRA) (CLASSIFICAZIONE IN BASE AD AREA PROFESSIONALE).

6 IL WELFARE

In questo capitolo verranno analizzate le prestazioni assistenziali erogate dagli Enti Previdenziali Privati ai propri iscritti. Nel tempo tali prestazioni hanno assunto un ruolo sempre più importante e ciascun Ente ha cercato sempre di più di intercettare i fabbisogni e le necessità dei propri iscritti provando ad ampliare e strutturare in maniera più efficiente la propria offerta di welfare. Nonostante tali prestazioni, nella maggior parte dei casi, rivestano un ruolo marginale rispetto ai volumi di prestazioni pensionistiche erogate, queste ultime, come sarà possibile apprezzare nel proseguo, sono cresciute in maniera rilevante nel periodo di analisi (2007-2018).

Il presente capitolo analizza solo una parte quantitativa delle prestazioni di Welfare. L'argomento verrà ripreso e approfondito in un libro bianco del Welfare che al momento è in preparazione.

Vista l'ampia eterogeneità del novero di prestazioni categorizzabili come *assistenziali* si è proceduto a classificare queste ultime all'interno delle seguenti categorie:

- **Indennità di maternità.** Rientrano tutte le prestazioni previste dai regolamenti in caso di maternità.
- **Prestazioni a sostegno degli iscritti.** Rientrano le seguenti prestazioni:
  - Prestazioni in stato di bisogno,
  - Malattia e Infortunio
  - Contributo spese funebri
  - Borse di studio
  - Prestazioni straordinarie
  - Trattamenti speciali per orfani
  - Assegni per nucleo familiare

- Sussidi rette per case di riposo
- Prestazioni a neomamme e relative
- Interventi a favore di soggetti diversamente abili

- **Prestazioni a sostegno della professione.** Rientrano le seguenti prestazioni:
  - Contributi/Prestiti per avvio attività professionale
  - Prestiti per costruzione/ristrutturazione immobili
  - Furto o Incendio attrezzatura studio
  - Prestiti d'onore e Mutui erogati in via diretta e tramite convenzione con istituti di credito
  - Concessione assegni di studio
  - Contributo per formazione
- **Ammortizzatori sociali.**
  - Trattamento per disoccupazione
  - Indennità Cassa integrazione
  - Mobilità e contratti di solidarietà
  - Sostegno al reddito
- **Polizze Sanitarie.** Rientrano le prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti assicurativi.

Con la finalità di fornire un quadro più chiaro e completo, di seguito, verranno brevemente descritte le principali prestazioni di welfare che saranno poi analizzate nel presente capitolo. Tali descrizioni sono state predisposte attraverso un'analisi dei regolamenti di ciascun Ente Previdenziale e cercano di spiegare il funzionamento generale delle prestazioni in esame senza focalizzarsi sulle peculiarità tipiche di ciascun Ente (al di fuori di alcuni casi particolari).

INDENNITA' MATERNITA'

- Indennità di maternità: l'indennità viene corrisposta da tutti gli Enti Previdenziali Privati AdEPP. Tali prestazioni vengono solitamente erogate in caso di gravidanza e puerperio, adozione o affidamento e aborto spontaneo o terapeutico.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI

- Stato di bisogno: lo stato di bisogno ricomprende le condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea. Si tratta quindi, ad esempio, di eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare, sospensioni momentanee o riduzioni forzate dall'attività professionale per malattia o infortunio, decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziaria al coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.

- Malattia e infortunio: si tratta di una prestazione diretta agli iscritti che divengono temporaneamente o totalmente inabili all'esercizio dell'attività professionale a seguito di infortunio e/o malattia. La durata e la natura della malattia o dell'infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato da ciascun Ente, o tramite la presentazione di un apposito certificato. In particolare, per infortunio si intende un evento di causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

- Contributi spese funebri: si tratta di un contributo erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato (i soggetti ai quali è diretta questa prestazione potrebbero variare da Ente ad Ente).

- Borse di studio iscritti, figli di iscritti o pensionati dell'Ente: tali borse di studio vengono erogate in favore dei figli degli iscritti (talvolta sono dirette solo ai figli degli iscritti deceduti o divenuti inabili) per sostenere i propri studi per la frequenza di scuole superiori, corsi universitari o di specializzazione.

- Straordinarie, in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi: tali sostegni economici vengono erogati in favore di coloro che abbiano subito danni, a causa di calamità o catastrofi, allo studio dove esercitano abitualmente l'attività professionale in comuni nei quali è stato dichiarato dalle Autorità competenti lo stato di emergenza.

- Assegni per nucleo familiare: tale prestazione viene erogata esclusivamente dall'INPGI in quanto è l'unica istituzione che gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto. Si tratta di una prestazione temporanea a sostegno del reddito destinata alle famiglie con redditi inferiori ai limiti annualmente stabiliti. Tale prestazione viene erogata secondo i parametri stabiliti dalla legge per l'anno in corso considerando la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo.

- Altro: comprende tutto ciò che non può essere classificato nei casi precedenti. Tale prestazione risulta principalmente composta (per circa il 50%) dalla voce A*gevolazioni contributive per i giovani.* Viene erogata da INARCASSA sotto forma di contribuzione figurativa. Nel dettaglio, i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, hanno diritto, dopo almeno 25 anni (anche non consecutivi) di iscrizione e contribuzione intera ad INARCASSA al riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il proprio montante contributivo (fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva).

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

- Contributi e/o prestiti agli iscritti per l'avvio dell'attività professionale: si tratta, principalmente, di finanziamenti in conto interessi, erogati in convenzione, finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. Per finanziamento conto interessi si intende che l'Ente si fa carico del pagamento di una quota degli interessi conseguenti l'accensione di un finanziamento. Il principale obiettivo di tale prestazione è quello del potenziamento degli studi esistenti e quello di promuovere lo sviluppo dell'attività professionale.

- Prestiti agli iscritti per acquisto, costruzione o ristrutturazione studio o casa: anche in questo caso, si tratta di finanziamenti erogati nello stesso modo descritto per la voce Contributi e/o prestiti agli iscritti per l'avvio dell'attività professionale.

- Prestiti d'onore e mutui erogati direttamente dall'Ente previdenziale: si tratta di prestiti d'onore in conto interessi erogati in convenzione, in particolare, volti a sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento.
- Altro: la voce *Altro* include borse per tirocini formativi, contributi per la formazione professionale, finanziamento di social network per liberi professionisti e corsi di specializzazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Trattamento in caso di disoccupazione involontaria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di solidarietà: tali prestazioni, come anticipato, tali prestazioni vengono esclusivamente erogate dall'INPGI che, si ricorda, gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

POLIZZE SANITARIE

- Attualmente, gli Enti Previdenziali appartenenti al perimetro AdEPP offrono ai propri iscritti delle coperture assicurative sanitarie che vengono acquistate sul mercato e fornite dalle assicurazioni private (si evidenzia che, come sarà più avanti spiegato, all'interno del perimetro AdEPP è presente anche un fondo sanitario, la CASAGIT. Quest'ultimo non rientra, quindi, all'interno della macro-voce analizzata). Tali polizze riguardano, principalmente, la copertura delle spese sanitarie collegate ai "Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Si evidenzia che, in alcuni casi, la copertura include anche polizze di tipo Long Term Care(LTC). Queste ultime sono polizze collegate a problemi di non autosufficienza, ovvero si tratta di assicurazioni che scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.

Poiché, come si accennava, le forme di prestazione assistenziale introdotte dagli Enti sono in continua evoluzione, dal 2016 è stata introdotta la voce *altre prestazioni assistenziali* utile a conteggiare le rimanenti prestazioni non ascrivibili alle categorie sopra elencate.

Nella predisposizione delle analisi si osserva che è apparso necessario separare gli Enti che offrono come attività principale l'erogazione di prestazioni assistenziali, ossia CASAGIT e ONAOSI.

In Tabella 6.1 si riporta un riepilogo delle prestazioni di welfare complessivamente erogate dagli Enti facenti parte del perimetro AdEPP.

TABELLA 6.1: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE. VALORI IN MILIONI DI EURO.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indennità di maternità	97,09	97,21	97,45	104,23	108,4	124,76	82,22
Prestazioni a sostegno degli iscritti	70,07	73,74	77,86	78,52	67,88	63,68	116,73
Prestazioni a sostegno della professione	163,04	117,92	126,47	107,41	94,53	145,81	134,47
Ammortizzatori sociali	24,48	35,18	37,89	38,84	15,08	6,57	16,36
Polizze sanitarie (premi pagati)	90,06	91,28	91,16	90,98	106,14	87,39	56,80
Altre prestazioni assistenziali					41,69	11,24	14,33
TOTALE PARZIALE	**444,74**	**415,33**	**430,82**	**419,98**	**433,72**	**439,45**	**420,92**
Prestazioni CASAGIT E ONAOSI	98,43	100,53	101,13	100,41	94,1	92	88,60
TOTALE	**543,17**	**515,86**	**531,95**	**520,39**	**527,82**	**531,45**	**509,52**

Dalla tabella si può notare che le prestazioni complessivi restano grossomodo costanti negli ultimi 5 anni. Si possono notare diverse importanti variazioni soprattutto nella voce Prestazioni a sostegno della professione. Tale flessione è principalmente spiegata dal decremento della voce Prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati. La voce in questione individua il così detto welfare allargato; i valori considerati all'interno di tale voce, infatti, non rappresentano il costo che le Casse hanno sostenuto per fornire una particolare prestazione ma piuttosto rappresentano gli importi economici che vengono richiesti in prestito/mutuo ad Istituti di credito convenzionati con le Casse di Previdenza. Si tratta infatti dell'importo delle richieste di prestiti e mutui

pervenute per mezzo di ciascun Ente Previdenziale Privato e accettate dagli istituti Bancari. Il crollo di tale voce dipende principalmente dagli attuali livelli molto bassi dei tassi di interesse; difficilmente le condizioni proposte sul mercato dagli Istituti Bancari risultano essere meno vantaggiose rispetto a quelle offerte dagli Enti grazie alle convenzioni. Per questa ragione, i liberi professionisti, trovando condizioni più vantaggiose sul mercato, si rivolgono sempre di meno agli Enti Previdenziali Privati.

Dal grafico in Figura 6.1 risulta evidente come le indennità di maternità rappresentino la voce di spesa più considerevole. Tale tipo di prestazione viene riconosciuta direttamente dagli Enti Previdenziali Privati ed è diretta alle professioniste che non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale. La voce in quesitone, in continua crescita, ha fatto registrare un incremento di circa il 65% nel periodo compreso tra il 2007 e il 2018. Tale aumento in valori assoluti è ovviamente strettamente dipendente dall'incremento del numero degli iscritti di ciascun Ente e in particolare dall'incremento del numero delle iscritte donne.

Per quanto riguarda le prestazioni a sostegno degli iscritti, come risulta chiaro dal grafico, si nota una percentuale costante di circa il 14% sul totale nel periodo compreso tra il 2007 e il 2017 con una forte crescita nell'ultimo anno di analisi. Tale voce, come sarà analizzato anche nel seguito, riveste un ruolo cruciale nei periodi di congiuntura economica negativa o in caso di catastrofi naturali. La serie storica analizzata presenta un incremento considerevole nel 2009, anno in cui si è verificato il terremoto dell'Aquila. Si evidenzia che nel 2009 e nel 2010 sono state stanziate rispettivamente somme pari a 13,5 milioni di euro e 10 milioni di euro per prestazioni straordinarie in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi. Inoltre, gli incrementi visivamente riscontrabili tra il 2012 e il 2018 sono principalmente imputabili alla voce residuale Altro. Tale voce ricomprende voci quali, ad esempio, assistenza ad ultraottantenni, assistenza domiciliare, soggiorni termali e climatici e asili nido

e agevolazioni contributive per i giovani. L'incremento di tale voce nel periodo considerato dipende per circa il 50% dall'aumento della prestazione Agevolazioni contributive per i giovani erogata da INARCASSA. Tale voce cresce di circa 5 milioni di euro tra il 2012 e il 2013.

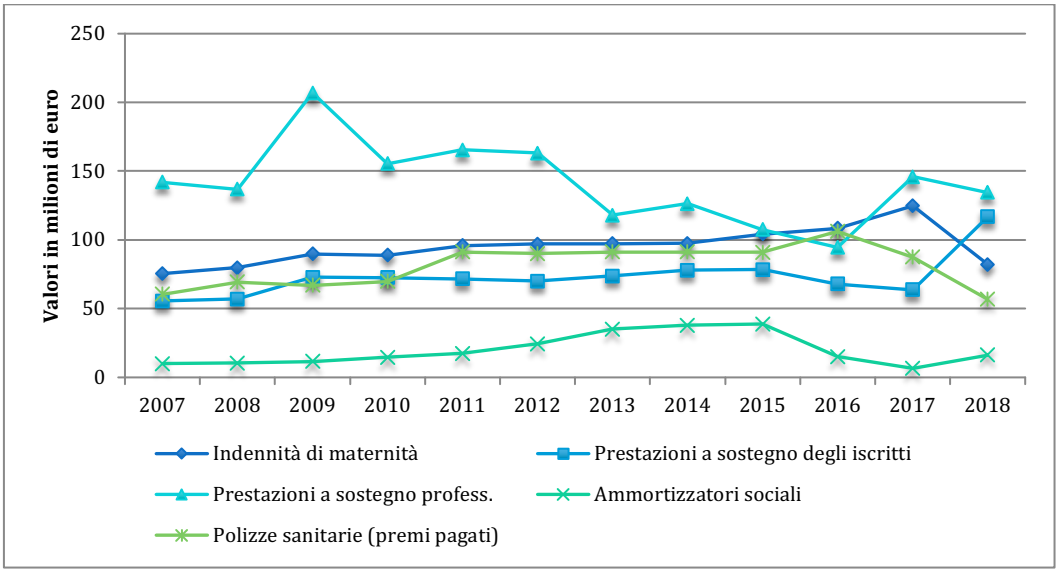

FIGURA 6.1: ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DAL 2007 AL 2018.

Per ciò che attiene la voce ammortizzatori sociali si registra un andamento monotono crescente nel periodo 2007-2015, con un calo negli anni 2016 e 2017. Tale voce riveste un ruolo fondamentale per il settore dei giornalisti. Infatti, come già anticipato in precedenza, tale voce include esclusivamente le prestazioni erogate dall'INPGI AGO. Tale Ente, infatti, gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto, ivi incluse le prestazioni relative al trattamento in caso di disoccupazione involontaria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di solidarietà.

Di crescente importanza risulta essere la spesa relativa alle Polizze sanitarie. Il dato di sintesi scelto, per motivi di confrontabilità, è stato il valore dei premi pagati. Si osserva che tale valore comprende anche la quota di premio pagata

direttamente dagli iscritti (e non solo, quindi, il premio pagato da ciascun Ente per offrire una copertura ai propri iscritti). Si evidenzia che il premio aggiuntivo pagato da alcune categorie di iscritti ha un peso specifico inferiore rispetto alla somma dei premi pagati direttamente dagli Enti Previdenziali privati in favore dei propri iscritti.

Nonostante l'eterogeneità delle prestazioni offerte, la maggior parte delle polizze considerate riguardano la copertura delle spese sanitarie collegate ai "Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Si evidenzia che, all'interno della voce considerata, sono presenti anche polizze Long Term Care (LTC). Queste ultime sono polizze assicurative collegate a problemi di non autosufficienza che scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale. L'andamento dei premi complessivi non è monotono ma presenta una forte crescita nel periodo 2010-2011, dove si è assistito ad incrementi superiori al 30%.

7 TASSAZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

7.1 I MODELLI DI TASSAZIONE

I modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali a livello Europeo si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l'onere tributario. In uno schema previdenziale tipo l'iscritto versa i contributi all'Ente/Fondo (fase di contribuzione), questi vengono investiti in attività mobiliari e/o immobiliari, e maturano un rendimento (fase di maturazione del rendimento). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare, secondo predefinite regole di calcolo, la prestazione pensionistica che l'ente erogherà all'iscritto al momento del pensionamento (fase dell'erogazione delle prestazioni).

TABELLA 7.1:: MODELLI DI TASSAZIONE A LIVELLO EUROPEO

		Modello di Tassazione		
Fase		**EET**	**ETT**	**TTE**
	Versamento contributi	Esente	Esente	Tassato
	Maturazione rendimenti	Esente	Tassato	Tassato
	Erogazione prestazioni (Prestazioni = Contributi + Rendimenti)	Tassato	Tassato (al netto dei rendimenti)	Esente

La maggior[8] parte degli Stati Membri dell'Unione Europea (precisamente 17 su 24 Stati) hanno adottato il modello EET. Solo tre Stati, tra i quali l'Italia, hanno adottato il modello ETT e due stati hanno invece scelto il modello TTE. Per

[8] Fonte: Scope of coordination system in the pension field – Final Report – OSE

quanto riguarda i rimanenti due Stati: uno adotta entrambi i modelli EET e TTE, invece, l'altro ha adottato il modello TEE.

Come sarà possibile apprezzare nel prosieguo, il modello di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati presenta delle distorsioni ascrivibili alla presenza della sostanziale *doppia tassazione* dei rendimenti conseguiti.

7.2 LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI E DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

Con la finalità di proporre un breve riepilogo aggiornato delle aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali e ai Fondi Pensione si riporta la normativa che nel tempo ha regolato la struttura dell'imposizione fiscale. Successivamente, vengono riportate le aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali Privati dal 2011 ad oggi.

1. La legge del 23 giugno 2014, n. 89 art. 3 (*a parziale modificazione del D.P.R. 917/1986*)comma 1 riporta:
   "Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento."
   All'art 3 comma 6 della legge del 23 giugno 2014, n. 89 viene riportato:
   "La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
   Infine, l'art. 4 comma 6 bis della legge del 23 giugno 2014, n. 89 riporta:

"In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento (aliquota di tassazione sostitutiva in vigore fino al 30.06.2014 introdotta dalla L.144/2011). Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1º gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Pertanto, viene riconosciuto agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% (misura imposta sostitutiva in vigore fino al 30.06.2014

ex L.148/2011). Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

2. Attualmente, nel D.D.L. stabilità 2016 non si rinnova per l'anno avvenire il credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2014. Pertanto, qualora non venisse successivamente previsto, la tassazione sui rendimenti degli Enti Previdenziali Privati aumenterà al 26%[9].

Di seguito vengono riportate le aliquote di tassazione applicate ai Fondi Pensione Complementari.

1. L'art.17 comma 1 del decreto legislativo 252 del 2005 riporta:
   "*I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta".*
2. Il comma 621 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito "*legge di stabilità 2015*") in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari ha aumentato al 20 per cento la misura dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari) da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare. Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 per cento. Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo

9 Si evidenzia che il presente elaborato è stato predisposto in data ottobre 2015.

d'imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l'imposizione nella previgente misura dell'11,50 per cento relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014. L'aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Si tratta dei fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali[10], nonché dei fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti "vecchi fondi pensione"[11].

7.3 LA DOPPIA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI: UN CONFRONTO CON LA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO

Al fine di analizzare i modelli di tassazione dei Fondi Pensione e degli Enti Previdenziali Privati, vengono esposte due tabelle riassuntive capaci di spiegare intuitivamente le principali differenze tra i due sistemi.

10 Di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 252 del 2005.
11 Cfr. art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

TABELLA 7.2: LE FASI E LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI IN ITALIA

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Versamento contributi	Non tassati fino alla soglia di 5.164,57 euro	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 20% (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Tassate al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione fino ad un'aliquota del 9%). La base imponibile è calcolata **al netto** dei rendimenti già tassati	Non tassate

TABELLA 7.3: LE FASI E LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI IN ITALIA

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	ENTE PREVIDENZIALE PRIVATO
Versamento contributi	Sono deducibili dalla base imponibile IRPEF	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 26%[12] (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Assoggettate ad IRPEF. Base imponibile **al lordo** dei rendimenti	Non tassate

Dall'analisi delle informazioni esposte in tabella, emergono due importanti differenze imputabili al diverso regime fiscale applicato ai Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza.

[12] Qualora non venisse rinnovato il credito di imposta per l'anno 2016.

La prima differenza riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti da entrambe le tipologie di investitori. Ai Fondi Pensione viene applicata un'aliquota fiscale pari al **20%** dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del **26**% (fatto solvo per una quota recuperabile in termini di credito d'imposta) che, invece, viene applicata ai rendimenti realizzati dagli Enti Previdenziali Privati.

La seconda differenza riguarda le modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche. Nel caso dei Fondi Pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (*fase di erogazione*) viene calcolata **al netto** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella *fase dell'erogazione* viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella *fase di maturazione*). Per completezza, si ricorda che la prestazione pensionistica è formata dai contributi versati e dai rendimenti conseguiti.

Il meccanismo appena illustrato subisce delle distorsioni nel momento in cui viene applicato ai rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati. Infatti, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata **al lordo** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella *fase del versamento* (si ricorda che stiamo considerando un modello ETT) che la parte dei rendimenti già tassati nella *fase di maturazione*. Quindi, gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta nella *fase della maturazione* e una seconda nella *fase dell'erogazione* delle prestazioni. Quanto appena riportato descrive il fenomeno della doppia tassazione dei rendimenti degli Enti Previdenziali.

7.4 LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE ADEPP: CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il presente paragrafo si occupa di effettuare un'analisi dei contributi previdenziali dei redditi dei professionisti titolari di partita IVA iscritti alle rispettive casse di previdenza (appartenenti al perimetro AdEPP), compresa la categoria di lavoratori autonomi residuali che hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Si consideri che, per avere un'idea del perimetro di riferimento, i professionisti che svolgono libera professione iscritti alle casse AdEPP sono circa 1.000.000, i liberi professionisti cosiddetti non ordinistici e quindi obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS sono circa 200.000.

Lo scopo del paragrafo è quello di analizzare gli aspetti fiscali e gli obblighi dichiarativi a carico dei professionisti sugli oneri dei contributi previdenziali e, successivamente, la valutazione dell'onere contributivo, in termini percentuali rispetto il reddito netto, determinato da ciascuna Cassa di Previdenza.

7.5 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI

Da un punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere suddivisi in due categorie:

1. professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria;
2. professionisti privi di una propria Cassa di previdenza, obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall'articolo 21, comma 25, Legge n. 335/1995.

Il pagamento dei contributi previdenziali è a carico del professionista (***cd contributo soggettivo***), il quale, però, può rivalersi, sia pure in una

determinata percentuale, sul proprio cliente/committente addebitando in fattura una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale (***cd contributo integrativo***).

In particolare:

- i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, in quanto privi di una propria Cassa di previdenza, hanno la possibilità di addebitare in fattura al proprio cliente un importo pari al **4%** dell'onorario a titolo di rivalsa Inps;
- i professionisti, invece, che sono iscritti nella propria Cassa di previdenza di categoria devono addebitare in fattura un importo a titolo di contributo previdenziale che varia dal 2% al 4% a seconda dell'Albo.

Mentre **la rivalsa 4% Inps** addebitata dai professionisti privi di Cassa di previdenza ed iscritti nella Gestione separata INPS (c.d. non ordinistici) costituisce una **componente positiva di reddito** da assoggettare a tassazione ordinaria, la percentuale addebitata dai professionisti iscritti alle proprie Casse di previdenza non costituisce una componente positiva ed è quindi fiscalmente neutra.

Con la Risoluzione n. 79/E dell'8 marzo 2002, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento tributario dei contributi previdenziali ed assistenziali che il professionista deve obbligatoriamente versare nelle specifiche Casse di appartenenza. Il dubbio, sollevato dal Consiglio Nazionale del notariato, consisteva nel fatto se i predetti contributi dovevano ritenersi come componenti negativi del reddito professionale oppure come oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

È bene sottolineare come l'articolo 54 del TUIR elenca espressamente le componenti negative del reddito di lavoro autonomo e non prevede tra queste i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

L'Amministrazione finanziaria, nella suddetta risoluzione, si è espressa nel ritenere che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente come **oneri deducibili dal reddito** ai sensi dell'articolo 10 del TUIR con la loro indicazione nel quadro RP del modello UNICO e non come spese inerenti all'attività esercitata.

Le Casse di Previdenza prevedono tendenzialmente tre tipi di contributi che il professionista deve versare:

- quello **soggettivo**, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente;
- quello **integrativo**, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il **contributo di maternità**.

Il contributo integrativo (tendenzialmente rappresentato da una maggiorazione del 4% di onorari e compensi), assistito dal meccanismo della rivalsa nei confronti del committente, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, indeducibile in base al citato art. c. 1 lett. e TUIR.

Il contributo integrativo minimo viene versato alla Cassa di Previdenza competente a prescindere da onorari e compensi effettivamente riscossi; nel caso in cui il professionista non abbia fatturato onorari e compensi sufficienti da ribaltare il contributo sui committenti in base al principio della rivalsa, allora diventa possibile dedurre dal reddito complessivo (sempre ex art. 10 c. 1 lett. e Tuir) il contributo integrativo minimo, qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (cfr. inoltre risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).

7.6 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI

Al fine di completare la presente analisi da un punto di vista "quantitativo", vale a dire il reale carico finanziario a carico dei professionisti nelle rispettive Casse di Previdenza, nella seguente tabella sono esposte le misure percentuali dei contributi rispetto al reddito netto imponibile

TABELLA 7.4: ONERI CONTRIBUTIVI PERCENTUALI A CARICO DI CIASCUNA CATEGORIA PROFESSIONALE

CASSA PREVIDENZA	Contributo soggettivo 2018	Limite minimo contributo soggettivo
CF	14,50%	€ 2.815,00
CIPAG	15,00%	€ 3.250,00
CNPADC	12,00%	€ 2.630,00
CNPR	15,00%	€ 3.142,86
ENPAB	15,00%	€ 1.115,00
ENPACL	12,00%	€ 2.089,00
ENPAM	17,50%	€ 1.487,34
ENPAP	10,00%	€ 780,00
ENPAPI	16,00%	€ 1.600,00
ENPAV	14,50%	€ 2.392,50
EPAP	10,00%	€ 613,00
EPPI	17,00%	€ 1.703,74
INARCASSA	14,50%	€ 2.340,00
INPGI	10,00%	€ 206,00
INPS G.S.	25,00%	Non previsto

Ai fini della presente analisi, per questioni di semplicità espositiva, sono stati esclusi i contributi integrativi (nella misura fra il 2% d il 4%).

Sono state altrettanto escluse le informazioni sulla misura contributiva della CNN (Cassa Nazionale del Notariato), COSAGIT (assistenza integrativa giornalisti), ONAOSI (assistenza agli orfani dei sanitari).

Le percentuali sopra esposte del contributo soggettivo dei liberi professionisti si applicano al Reddito Netto come definito dall'art 49, comma 1 e comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n.917, risultante dalla dichiarazione

mod.UNICO, quadro RE e quadro RH (se si tratta di reddito prodotto in forma associata).

Il reddito da dichiarare è quello al netto delle spese occorse a produrlo. Nel caso del libero professionista esclusivo, il reddito netto è quindi ricavabile direttamente dal **Quadro RE** del **Modello UNICO**, da cui sono desumibili l'imponibile lordo, le spese e quindi l'imponibile netto.

7.7 CONFRONTO CONTRIBUTI INPS G.S. CON CONTRIBUTI ALTRE CASSE DI PREVIDENZA

Nel presente paragrafo si pone enfasi del carico contributivo a carico delle varie categorie di professionisti, in particolare si vuole confrontare il carico contributivo dell'INPS G.S. con quello relativo alle Casse di Previdenza Private.

Si è reputato opportuno esporre un'analisi di tipo assoluto, evidenziando il differenziale del carico contributivo in termini percentuali, e, nella successiva tabella si è scelto di supporre un reddito netto pari a euro 30.000 annui.

TABELLA 7.5: DIFFERENZA FRA ONERI CONTRIBUTIVI CASSE APPARTENENTI ALL' ADEPP E GESTIONE SEPARATA INPS, CON REDDITO NETTO IMPONIBILE DI 30.000 EURO ANNUI.

CASSA PREVIDENZA	Reddito Netto	ALIQUOTA Contributo soggettivo 2018	Limite minimo contributo soggettivo	Contributo soggettivo 2018	ALIQUOTA Contributo INPS G.S.	Differenza assoluta percentuale	Contributo INPS G.S.	Differenza (maggior onere contributivo INPS G.S.)
CF	€ 30.000,00	14,50%	€ 2.815,00	€ 4.350,00	25,00%	10,50%	€ 7.500,00	€ 3.150,00
CIPAG	€ 30.000,00	15,00%	€ 3.250,00	€ 4.500,00	25,00%	10,00%	€ 7.500,00	€ 3.000,00
CNPADC	€ 30.000,00	12,00%	€ 2.630,00	€ 3.600,00	25,00%	13,00%	€ 7.500,00	€ 3.900,00
CNPR	€ 30.000,00	15,00%	€ 3.142,86	€ 4.500,00	25,00%	10,00%	€ 7.500,00	€ 3.000,00
ENPAB	€ 30.000,00	15,00%	€ 1.115,00	€ 4.500,00	25,00%	10,00%	€ 7.500,00	€ 3.000,00
ENPACL	€ 30.000,00	12,00%	€ 2.089,00	€ 3.600,00	25,00%	13,00%	€ 7.500,00	€ 3.900,00
ENPAM	€ 30.000,00	17,50%	€ 1.487,34	€ 5.250,00	25,00%	7,50%	€ 7.500,00	€ 2.250,00
ENPAP	€ 30.000,00	10,00%	€ 780,00	€ 3.000,00	25,00%	15,00%	€ 7.500,00	€ 4.500,00
ENPAPI	€ 30.000,00	16,00%	€ 1.600,00	€ 4.800,00	25,00%	9,00%	€ 7.500,00	€ 2.700,00
ENPAV	€ 30.000,00	14,00%	€ 2.392,50	€ 4.350,00	25,00%	10,50%	€ 7.500,00	€ 3.150,00
EPAP	€ 30.000,00	10,00%	€ 613,00	€ 3.000,00	25,00%	15,00%	€ 7.500,00	€ 4.500,00
EPPI	€ 30.000,00	17,00%	€ 1.703,74	€ 5.100,00	25,00%	8,00%	€ 7.500,00	€ 2.400,00
INARCASSA	€ 30.000,00	14,50%	€ 2.340,00	€ 4.350,00	25,00%	10,50%	€ 7.500,00	€ 3.150,00
INPGI	€ 30.000,00	10,00%	€ 206,00	€ 3.000,00	25,00%	15,00%	€ 7.500,00	€ 4.500,00

TABELLA 7.6: LIMITE ENTRO IL QUALE È MAGGIORMENTE CONVENIENTE, DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO E FINANZIARIO, LA GESTIONE SEPARATA INPS RISPETTO LE ALTRE CASSE APPARTENENTI ALL'ADEPP.

CASSA PREVIDENZA	Limite minimo contributo soggettivo 2018	ALIQUOTA Contributo INPS G.S. 2018	Limite di Reddito
CF	€ 2.815,00	**25,00%**	€ 11.260,00
CIPAG	€ 3.250,00	**25,00%**	€ 13.000,00
CNPADC	€ 2.630,00	**25,00%**	€ 10.520,00
CNPR	€ 3.130,00	**25,00%**	€ 12.571,44
ENPAB	€ 1.103,00	**25,00%**	€ 4.460,00
ENPACL	€ 2.089,00	**25,00%**	€ 8.356,00
ENPAM	€ 1.487,34	**25,00%**	€ 5.949,36
ENPAP	€ 780,00	**25,00%**	€ 3.120,00
ENPAPI	€ 1.600,00	**25,00%**	€ 6.400,00
ENPAV	€ 2.291,00	**25,00%**	€ 9.570,00
EPAP	€ 606,00	**25,00%**	€ 2.452,00
EPPI	€ 1.388,00	**25,00%**	€ 6.814,96
INARCASSA	€ 2.310,00	**25,00%**	€ 9.360,00
INPGI	€ 212,00	**25,00%**	€ 824,00

Appare evidente che le soglie entro le quali la convenienza dell'INPS G.S. sono piuttosto infime (al limite di sopravvivenza di un professionista). Si rileva come tali soglie siano causate dal CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMALE

disciplinato dalla maggior parte delle Casse di Previdenza per garantire una soglia di sostenibilità delle erogazioni pensionistiche.

La soglia minima del contributo soggettivo minimale costituisce, pertanto, un costo/onere fisso per il professionista che è tenuto a versare prescindendo dalla maturazione di un Reddito Netto imponibile.

8 POLITICHE EUROPEE E PROFESSIONI: L'AZIONE DI SISTEMA DI ADEPP

8.1 LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ADEPP

Le attività internazionali dell'AdEPP sono proseguite nel 2019 su tre direttrici: informazione, collaborazione internazionale, confronto europeo e partenariale.

8.1.1 L'INFORMAZIONE

L'azione informativa su temi, programmi e politiche dell'Unione europea si è concretizzata nella produzione della Newsletter "Professioni in Europa", giunta al terzo anno di pubblicazione[13], e in una serie di contributi per la newsletter istituzionale AdEPP con approfondimenti sulle novità dall'UE (dossier giuridici, pubblicazione di rapporti e studi, bandi dei programmi a gestione diretta della Commissione europea).

Strumento di comunicazione sui temi europei all'interno del sistema AdEPP, la Newsletter "Professioni in Europa" ha il compito di aggiornare costantemente i responsabili delle Casse di previdenza e i loro iscritti sulle politiche dell'Unione, sui dossier normativi europei e sulle opportunità offerte ai liberi professionisti dai programmi a gestione diretta dell'UE. Nel 2019, oltre agli approfondimenti su alcuni Fondi e programmi europei (ad es. ESF+, LIFE,

[13] La newsletter è distribuita elettronicamente alle Casse e tramite pagine riservate dei loro portali web anche ai rispettivi iscritti.

Copernicus, EIC pilot[14]) e sulle opportunità di finanziamento aperte alle Casse tramite il sistema BEI-FEI-FEIS [15], sono stati presentati alcuni servizi di assistenza che l'Unione europea offre gratuitamente ai professionisti, tra i quali la Banca dati delle professioni regolamentate [16], il database creato dalla Commissione con l'obiettivo di raccogliere in un unico portale informazioni sulle professioni e sulla loro regolamentazione nei paesi membri (ndr all'interno del sito della DG GROW è presente un elenco di tutte le professioni regolamentate per paese). Tale banca dati permette di fare ricerche secondo tre parametri: paese UE in cui è stata conseguita la propria qualifica, paese UE in cui si desidera praticare, professione che si desidera praticare. In diversi numeri della Newsletter, inoltre, si è dato conto sia delle opportunità di collaborazione che la Commissione offre ai liberi professionisti con funzione di consulente esterno sia dei network europei di categoria (numero 30, novembre 2019).

Infine, da quest'anno, è stata introdotta una nuova sezione dedicata alle "Consultazioni e ai pareri sulle iniziative e le politiche dell'UE" finalizzata a ragguagliare le Casse e i singoli professionisti sulle iniziative per le quali la Commissione sollecita il contributo di istituzioni, parti sociali, settori produttivi e/o singoli cittadini per la definizione di politiche, programmi e regolamenti (AdEPP ha partecipato ad alcune di queste consultazioni in veste di partner economico e sociale).

Coerentemente con il ruolo svolto negli anni scorsi, AdEPP si è adoperata per migliorare la conoscenza dei bisogni e delle proposte delle Casse presso le

---

[14] Enhanced Europea Innovation Council (EIC) è lo strumento sperimentale a supporto dell'innovazione creato dalla Commissione europea per il periodo 2019-2020 con un budget di circa 2,2 miliardi di euro.

[15] Banca Europea per gli Investimenti, Fondo europei per gli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti Strutturali.

[16] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage. Il portale è disponibile in lingua inglese, tuttavia, è possibile digitare la richiesta di informazioni nelle diverse lingue dell'UEa propria lingua.

istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, in primo luogo la Commissione e il Parlamento europeo. La pubblicazione a inizio anno della Risoluzione del Parlamento europeo sul pacchetto sul mercato unico – cui AdEPP ha contribuito con dati e monitoraggi aggiornati sulla situazione delle libere professioni nel Paese - è un esempio della validità di tale azione. Con la suddetta risoluzione il Parlamento ha esortato la prossima Commissione, in vista della legislatura 2019-2024, a pianificare interventi ambiziosi per il mercato unico e a presentare proposte legislative più tempestive affinché entrambi i co-legislatori (Consiglio europeo e Parlamento) abbiano il tempo sufficiente per esaminarle e, se del caso, adottarle. Il Parlamento, inoltre, ha evidenziato come alcune delle proposte legislative portate avanti dalla Commissione Juncker (2014-2019) sul mercato unico, siano state presentate al Parlamento e al Consiglio solo nel secondo semestre 2018 rendendone, di fatto, quasi impossibile l'esame e l'eventuale adozione entro il termine della legislatura (a maggio 2019 è stato eletto il nuovo Parlamento). La Risoluzione parlamentare deplora, inoltre, che alcune iniziative siano state bloccate da anni in Consiglio, non essendo quest'ultimo riuscito a convenire una posizione comune su diverse proposte legislative fondamentali (rendendo così inefficace il processo legislativo). La risoluzione ha richiamato Commissione e Consiglio alle rispettive responsabilità nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle autorità locali. A giugno 2019, nel rispondere alla risoluzione del Parlamento, la Commissione si è felicitata per il sostegno globale espresso dal Parlamento nei confronti degli obiettivi della Comunicazione sul mercato unico in un mondo che cambia (COM(2018)772) [17] . Tuttavia, pur convenendo con le osservazioni dei parlamentari circa l'ancora debole sviluppo del mercato unico dei servizi (rispetto a quello delle merci), la Commissione ha rilevato di aver presentato numerose proposte tese a migliorare il mercato dei servizi che non

[17] Il mercato unico in un mondo che cambia. Una risorsa straordinaria che richiede un rinnovato impegno politico (COM (2018)772).

sono state adottate dal Parlamento e dal Consiglio. Ha pertanto invitato i co-legislatori ad adoperarsi affinché le medesime fossero adottate nel minor tempo possibile (ossia prima della fine della legislatura!).

Altri dossier seguiti da AdEPP per le Casse hanno riguardato più specificamente: il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027; le trattative sulla Brexit con aggiornamenti costanti sulle posizioni del Governo britannico e della Commissione; l'insediamento del nuovo Parlamento e la creazione delle Commissioni della 9^ legislatura; la proposta e l'insediamento della nuova Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con i nuovi Commissari.

Da segnalare, infine, la conclusione del processo di connessione delle Casse di previdenza dei professionisti al sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) per lo scambio elettronico d'informazioni sulla sicurezza sociale. Quest'ultimo è nato nel 2014 per sostenere gli istituti di previdenza sociale europei nello scambio di informazioni sulla previdenza e prestazioni sociali (nell'ottica di un mercato unico dei servizi e della mobilità dei lavoratori nell'UE) e coinvolgerà circa 15.000 istituti di previdenza nazionali e regionali (per es. negli Stati federali), sostituendo man mano i moduli cartacei ancora in uso, con comunicazioni elettroniche relative alla sicurezza sociale dei cittadini europei che operano in mobilità sul territorio dell'Unione. Uno degli obiettivi di EESSI è di facilitare la lotta contro le frodi e, a tendere, di eliminare gli errori nello scambio di informazioni sulla sicurezza sociale (nb: gli enti previdenza sociale degli Stati membri è previsto che utilizzino documenti elettronici standardizzati nella loro lingua al fine di assicurare correttezza e completezza delle informazioni scambiate). L'Italia ha sostenuto sin dall'inizio la proposta di creare un sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulla sicurezza sociale tra gli Stati dello spazio economico europeo (Stati Membri più paesi EFTA). Il nostro Paese è leader del Consorzio incaricato di sviluppare EESSI (con INPS) ed ha investito risorse umane e gestito SAFE, coinvolgendo al suo

interno anche le Regioni più restie, al fine di creare un'infrastruttura nazionale omogenea. L'Italia è in posizione piuttosto avanzata ed è pronta allo scambio elettronico di informazioni su circa l'80% dei casi (BUCs - Business Use Cases), purtroppo non ci sono altri Stati membri pronti a testarne il funzionamento. Le Casse di previdenza dei Professionisti hanno aderito al sistema per il tramite di INPS per lo scambio di informazioni sulla previdenza dei professionisti mobili nell'UE.

Da evidenziare che nel corso del consiglio EPSCO di marzo 2019, le istituzioni italiane (INPS, Ministero del lavoro e Ministero della Sanità) hanno manifestato la propria delusione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo del collegamento di tutti e 32 i paesi aderenti al sistema EESSI entro la fine di luglio 2019. Questa impasse non consentirà l'avvio simultaneo dello scambio elettronico dei dati in tutti i paesi connessi, con aggravi di costo e di lavoro per le singole Amministrazioni nazionali, che saranno tenute a mantenere in parallelo il sistema cartaceo ed elettronico di scambio. La Commissione con gli stati membri procede con l'attuazione progressiva di EESSI, avendo rifiutato la proposta di un nuovo periodo transitorio avanzata da alcuni Stati (tra cui la Germania). Su questa base, i Paesi già pronti hanno avviato lo scambio di informazioni di sicurezza sociale in versione "ristretta", ossia con pochi casi (BUCs) per facilitare un'entrata in produzione progressiva e il test dell'infrastruttura elettronica.

8.1.2 LE COLLABORAZIONI

Quanto alle collaborazioni internazionali, nel 2019 queste sono state improntate al confronto costante con i sistemi previdenziali dei liberi professionisti di altri paesi europei. Al centro degli incontri i fenomeni, le tendenze e i dossier giuridici che impattano sulle professioni e sul sistema previdenziale delle Casse/fondi pensione dei professionisti.

Il principale interlocutore a livello internazionale è l'Associazione dei fondi pensione dei professionisti tedeschi (ABV), con cui AdEPP ha stipulato un Accordo di collaborazione e sostegno a inizio 2018 per lo scambio di informazioni, l'organizzazione di incontri regolari, l'organizzazione di eventi congiunti, la partecipazione a iniziative delle istituzioni europee, ecc.[18] Il previsto meeting annuale tra le due associazioni si è tenuto a Berlino ad aprile 2019 ed ha affrontato il tema degli investimenti delle Casse. In particolare, ABV ha illustrato l'andamento degli investimenti dagli anni '90 in poi evidenziando come dal 2000 al 2017 gli investimenti delle Casse siano profondamente mutati, analogamente a quanto avvenuto in Italia (si vedano in proposito i Rapporti sugli investimenti degli Enti di Previdenza Privati realizzati dall'AdEPP dal 2016 in poi). Infatti, mentre nel 2000 le Casse tedesche investivano il 77,0% dei propri capitali in titoli di Stato e il 17,0% in investimenti immobiliari (gli interessi sui titoli di stato erano del 5,6%), nel 2017 i titoli di Stato hanno rappresentato il 52,0% degli investimenti (con interessi pari allo 0,37%), mentre gli investimenti in immobili sono scesi al 16,0% e quelli in azioni sono aumentati fino al 28,0% (equities/holdings).

ABV ha inoltre promosso, a settembre dello stesso anno, un seminario di confronto tra le Casse di alcuni paesi dell'UE sugli ultimi sviluppi nei sistemi di previdenza, con particolare riguardo agli effetti sui sistemi previdenziali delle libere professioni delle recenti e/o prossime riforme delle pensioni in Italia

[18] Scopo principale dell'accordo è il rafforzamento dei sistemi di previdenza sociale dei liberi professionisti in Europa, e in particolare in Germania e Italia. I valori di libertà, indipendenza, autonomia, auto-responsabilità, competenza, fiducia personale e solidarietà, che sono alla base dei sistemi di previdenza sociale dei liberi professionisti, costituiscono le linee guida per l'approccio politico delle due associazioni. La partnership strategica mira allo sviluppo di azioni comuni di sensibilizzazione dei processi decisionali a livello europeo e, al contempo, di momenti di riflessione sugli aspetti organizzativi e strutturali dei sistemi di previdenza sociale delle libere professioni, adeguatezza e sostenibilità delle pensioni dei liberi professionisti, regolamentazione europea in materia di investimenti, coordinamento dei sistemi previdenziali delle professioni con il Reg. (EC) 883/2004 e 987/2009 incluso l'utilizzo dell'EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), sfide e opportunità della digitalizzazione anche nel settore della protezione dei dati sensibili.

(Quota100), Austria e Francia. L'Austria ha illustrato il caso della risoluzione della cassa di previdenza degli architetti e ingegneri integrata tra il 2012 e il 2013 nel sistema pubblico di previdenza e degli effetti attesi sulla sostenibilità a lungo termine della scelta compiuta dal governo austriaco (alcune stime sui costi del sistema pubblico prevedono che tra 40 anni il sistema pubblico gravi sul bilancio annuale dello Stato per 75 milioni di euro, contro i ca. 8 milioni del 2013). Più complesso il caso descritto dalla Cassa di Previdenza degli avvocati francesci (CNBF), che ha illustrato la proposta di legge Delevoye (Riforma Macron) che prevede, tra l'altro, la confluenza degli enti previdenziali privati nel sistema unico di previdenza statale. Questa proposta di "scioglimento" del sistema previdenziale delle Casse dei professionisti si baserebbe sia sul quadro demografico favorevole del paese sia sul vantaggio per il bilancio pubblico di incorporare i capitali del sistema previdenziale privato dei professionisti (la sola CNBF, che rappresenta gli avvocati, può contare su oltre 2 miliardi di euro di capitale). Se la proposta di legge dovesse andare in porto, gli avvocati francesi subirebbero un abbassamento dei rendimenti dal 9,5% del sistema attuale al 5,0% del nuovo "sistema universale", cui dovrebbe essere sommato il versamento di un contributo pari al 2,8% del reddito lordo, privo di contropartita da parte delle Casse. Il seminario ha messo in luce la necessità di preservare i regimi pensionistici specifici delle libere professioni, non solo a vantaggio degli iscritti ma, anche, a favore dei sistemi di previdenza generali. La sussidiarietà orizzontale realizzata dai corpi intermedi dello Stato, nel caso delle Casse si esplica nell'autonomia gestionale e nella responsabilità economica e sociale, a garanzia del diritto alla previdenza sociale. A conclusione del seminario, condividendo la necessità di tutelare la previdenza dei professionisti, che rappresenta un interesse comune e una buona pratica nell'UE, i partecipanti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sui sistemi previdenziali delle libere professioni in Europa che dovrà essere portata all'attenzione delle istituzioni europee nel corso del 2020.

AdEPP ha anche partecipato, all'incontro-seminario del Comitato Eurelpro in ESIP,[19]su invito di ABV (che al momento presiede il Comitato) per illustrare il lavoro svolto nel sistema delle Casse italiane sul "Welfare sussidiario" e l'attività di studio e produzione dell'AdEPP per il Libro Bianco sul Welfare dei professionisti. Molto interesse ha suscitato nei presenti, l'innovazione introdotta dalle Casse italiane di operare un sostegno indiretto al proprio *core business* (previdenza) mediante interventi che mirano a far conoscere al pubblico più vasto, le attività dei professionisti e gli sbocchi lavorativi offerti dall'attività professionale, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e digitale delle professioni stesse. Il sostegno offerto dalle Casse italiane ai propri iscritti nella professione si concretizza, infatti, in iniziative che offrono l'opportunità di conoscere il pubblico e far conoscere al pubblico la professione (ad es.: Piazze della Salute, Professionisti in piazza, ecc.), oppure nelle attività finanziate dalle Casse negli istituti scolastici di ogni grado (educazione alimentare, sostegno psicologico, educazione finanziaria) ma, anche, nell'affiancamento degli studenti universitari per l'orientamento alla libera professione e per lo start up di attività. La formazione continua e l'aggiornamento sulle nuove tecnologie digitali sono favoriti dalle Casse dal punto di vista della crescita professionale e, reddituale, degli iscritti. Al centro del welfare attivo, c'è sempre l'ascolto delle necessità degli iscritti, questa la ragione della differenziazione degli interventi tra le diverse casse e professioni. È stato inoltre chiarito al Comitato il meccanismo di finanziamento di tali attività da parte delle Casse, ossia la possibilità di prevedere versamenti aggiuntivi destinati specificamente al sostegno alla professione, come concordato con le amministrazioni centrali vigilanti (Ministero dell'economia

[19] La European Social Insurance Platform, creata nel 1996, è una piattaforma strategica che raccoglie oltre 50 organizzazioni nazionali di sicurezza sociale che rappresentano 240 milioni di cittadini di 15 Stati membri e Svizzera. ESIP si occupa di varie branche della sicurezza sociale tra le quali: sanità, pensioni, famiglia e inclusione sociale, disabilità e riabilitazione e disoccupazione.

e finanze e Ministero del lavoro), ossia senza apportare modifiche alla normativa primaria, ma agendo sulla normativa di secondo livello e l'autoregolamentazione delle casse in materia di investimenti. I maggiori ostacoli segnalati dalle altre Casse di previdenza europee per l'attuazione di questo tipo di attività nei rispettivi sistemi, sono di tipo normativo ed economico. Ad esempio, in Germania, a regolamentazione corrente, le casse di previdenza non possono promuovere attività dirette nei confronti degli iscritti, all'infuori di quanto previsto dal rapporto previdenziale. In Austria, invece, la problematica riguarderebbe più gli aspetti economici perché non sono attualmente previsti versamenti aggiuntivi alla contribuzione da destinare a questo tipo di azioni. Tuttavia, l'esistenza di un Libro Bianco che illustri le finalità e tipologie di misure in cui può concretarsi il "welfare attivo" potrebbe favorirne l'adozione da parte degli altri sistemi di previdenza dei professionisti nell'UE, consentendo loro di avviare un dialogo col decisore politico e le amministrazioni vigilanti. Le casse di previdenza austriache, per esempio, potrebbero trarne utili spunti per frenare il fenomeno avviato con lo scioglimento della cassa degli architetti e ingegneri e la confluenza nel sistema di previdenza generale, che offre prestazioni pensionistiche più vantaggiose (nell'immediato). In generale, le Casse presenti hanno dimostrato molto interesse alle soluzioni individuate nel nostro Paese per migliorare la sostenibilità del sistema previdenziale dei liberi professionisti e hanno comunicato di volerne valutare la replicabilità nei rispettivi sistemi, anche per accrescere la loro competitività rispetto al sistema della previdenza pubblica.

8.1.3 IL CONFRONTO EUROPEO

Il confronto con le istituzioni europee è promosso da AdEPP attraverso gli *short seminars* riservati ai Presidenti delle Casse su aspetti e politiche specifiche dell'Unione europea. Nel corso di questi seminari brevi i Presidenti incontrano esperti indipendenti, dirigenti della Commissione europea ed

europarlamentari per uno scambio di opinioni sui più recenti sviluppi delle politiche europee. Nel 2019 è stato organizzato uno *short seminar* dal titolo "Investimenti e Bilancio dell'UE" cui hanno partecipato alcuni presidenti delle Casse e due funzionari esperti della Commissione europea (DG ECFIN). Tra i temi trattati, il Piano di investimenti per l'UE o Piano Juncker finanziato dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strutturali, creato nel 2015 con l'obiettivo di uscire dalla fase di stallo in cui versava l'economia dell'Unione dal 2008 a causa della crisi economica e finanziaria. Ad oggi, in tutti i paesi dell'Unione l'economia sta tornando ai livelli pre-crisi, tuttavia alcuni Stati membri – tra cui l'Italia – mostrano una crescita inferiore alla media UE e potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo del Fondo per la realizzazione di interventi strutturali strategici. Concepito con due possibilità d'intervento: "Finestre" e "Infrastrutture", il Fondo mutuava l'assetto della struttura BEI/FEI. L'idea dell'allora Presidente della Commissione europea era di dare una spinta decisa alla ripresa economica del continente, in un tempo relativamente breve (cinque anni). Giunto al quinto anno di implementazione - tenuto conto del target già conseguito di 315 miliardi nel 2018 (anno previsto per la chiusura delle attività del Piano Juncker) - EFSI è stato incrementato di 500 miliardi (EFSI 2) fino a tutto il 2020. Quindi, il successo della prima tornata ha comportato l'integrazione di ulteriori fondi e l'estensione a tutto il 2020 (e oltre con il programma InvestEU 2021-2027). I settori in cui sono stati finanziati i vari investimenti garantiti dal Fondo Juncker sono: Pmi, Ricerca, Energia, Digitale, Trasporti e Infrastrutture sociali.

Come detto, nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha proposto di riunire tutti gli strumenti finanziari gestiti direttamente dalla Commissione europea in un unico Fondo denominato "InvestEU". Nelle intenzioni della Commissione, il nuovo programma avrà lo scopo di mobilitare investimenti pubblici e privati nell'UE, ovviando ai fallimenti del mercato e alla carenza di investimenti che ostacolano la crescita,

e contribuendo così al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'UE in materia di sostenibilità, eccellenza scientifica e inclusione sociale. Il Fondo InvestEU si concentrerà su progetti economicamente sostenibili in settori in cui si registrano fallimenti del mercato o limitati investimenti.

Gli strumenti del Fondo InvestEU avranno il compito di attrarre finanziamenti commerciali verso un'ampia gamma di operazioni e beneficiari, con l'obiettivo di sostenere unicamente i progetti che non sarebbero stati finanziati o non avrebbero ottenuto i finanziamenti necessari in assenza del sostegno del Fondo stesso. Quest'ultimo, pertanto, dovrà concentrarsi sui progetti a rischio elevato in settori selezionati in base alla presenza o meno di risorse dal mercato degli investitori privati. Obiettivo della Commissione è l'attuazione di alcune priorità, ossia: sostenibilità, eccellenza scientifica, inclusione sociale, sostegno alla crescita delle Pmi e la mobilitazione di oltre 650 miliardi di Euro di investimenti, in particolare, da parte del settore privato, compresi i fondi di investimento privati. La Commissione ha calcolato un effetto moltiplicatore più prudente rispetto al FEIS: 13,7 invece di 15. Il tasso di copertura atteso dalla Commissione è pari al 40,0% stante la dotazione prevista (15,2 miliardi) e la fornitura di garanzie da parte della Commissione stessa (pari a 38 miliardi).

Il partner principale della Commissione continuerà ad essere il gruppo BEI che ha attuato con successo il FEIS sin dal 2015. Oltre al gruppo BEI-FEI, avranno accesso diretto alla garanzia dell'UE le istituzioni finanziarie internazionali attive in Europa, quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca mondiale e la Banca del Consiglio d'Europa, nonché le banche d'investimento nazionali (come Cassa depositi e prestiti in Italia) e altri enti che detengono specifiche competenze ed esperienze nei settori che si intendono promuovere prioritariamente, e supereranno il vaglio della Commissione ai sensi dell'art.62.1 del Regolamento finanziario dell'UE. Ciascun partner finanziario dovrà prevedere un contributo in garanzie per ogni progetto realizzato, con conseguente aumento della capacità di garanzia del

Fondo di 9,5 miliardi, che porterà l'importo complessivo della garanzia a circa 47,5 miliardi di Euro. A sua volta, i partner finanziari della Commissione faranno leva su questo importo, vale a dire che potranno prestare più dell'importo coperto dalla garanzia.

Da segnalare che InvestEU potrà essere dotato di un "cassetto" dedicato agli Stati membri, per far leva sui fondi europei loro destinati dalla politica di coesione. Essi potranno aumentare, su base volontaria, la copertura della garanzia dell'UE convogliando in tali cassetti fino al 5% dei fondi della politica di coesione a loro destinati. In tal modo, i paesi membri potranno beneficiare della garanzia dell'UE e del suo elevato merito di credito, aumentando l'impatto degli investimenti nazionali e/o regionali.

Per quanto concerne il bilancio dell'Unione europea 2021-2027 la proposta della Commissione è di confermare un budget pari all'1.11% del Pil dell'UE pari a 150 miliardi, ossia il 2% di tutta la spesa pubblica dell'Unione. Le tre risorse proprie attualmente esistenti sarebbero confermate: risorse proprie tradizionali costituite da dazi doganali sulle importazioni da Paesi terzi e prelievi sullo zucchero, risorsa propria basata sull'IVA, risorsa complementare basata sul RNL. La risorsa basata sull'IVA sarebbe semplificata e dovrebbero essere introdotte tre nuove risorse proprie, segnatamente: il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (con introiti medi annui che oscillerebbero tra 1,2 e 3 miliardi); un'aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (con un introito medio annuo di 12 miliardi); un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo), per un importo stimato di 7 miliardi l'anno. Ovviamente la proposta della Commissione potrebbe non coinciderà con il budget finale. Da evidenziare il calo previsto nelle risorse destinate ai Fondi SIE che perdono circa un 1/3 del precedente QFP. Viceversa, le risorse destinate alla ricerca aumentano di una volta e mezzo, quelle per il

programma Erasmus raddoppiano, quelle destinate all'ambiente raggiungono 1,7 miliardi di euro, come pure crescono le disponibilità per le attività destinate alla sicurezza dell'UE e quelle per affrontare il cambiamento climatico (in linea con gli indirizzi per un rinnovato impegno verso gli investimenti verdi della nuova Presidenza della Commissione europea). Riguardo a quest'ultima priorità la proposta della Commissione è di aumentare tutti i fondi per la ricerca e le infrastrutture verdi, del 50,0% le risorse per l'energia verde, del 30,0% quelle destinate ai trasporti sostenibili e del 200,0% i fondi per le telecomunicazioni, per un totale di 40 miliardi di Euro. L'economia digitale e la rete 5G sono considerati investimenti prioritari nel bilancio 2021-2027 (nelle intenzioni della Commissione con il coinvolgimento di imprese europee quali Ericsson e Nokia, ad esempio). Per quanto riguarda le risorse allocate all'Italia si tratta di 38,6 miliardi per il settennio, circa il 7% rispetto al QFP 2014-2020 (equivalenti a 91 Euro per capita all'anno, ossia lo 0,3% del Pil pro capite UE).

8.2 LA PARTECIPAZIONE DI ADEPP AI TAVOLI TEMATICI DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI EUROPEI 2021-2027

L'AdEPP, dal 2015, partecipa al confronto partenariale in seno all'Accordo di partenariato del Fondi SIE per il periodo 2014-2020. In quella sede l'associazione ha, dapprima, sollecitato l'inserimento dei professionisti fra i beneficiari della programmazione in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Quindi, si è adoperata per favorire la conoscenza delle opportunità derivate da tale riconoscimento tra i professionisti iscritti alle Casse di previdenza. L'equiparazione tra professionisti e pmi, come noto, era stata introdotta dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e poi rafforzata dall'art. 12 della legge n. 81/2017 che prevede il diritto di accesso da parte dei professionisti e lavoratori autonomi alle risorse

messe a disposizione dai programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei (POR e PON). A seguito di tali interventi legislativi, l'Agenzia per la coesione ha indirizzato una nota alle autorità di gestione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 nella quale afferma l'illegittimità dell'esclusione "*comunque perseguita, dei liberi professionisti dalle misure di accesso ai Fondi SIE, così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai relativi bandi e/o procedure di selezione*". Sulla base di tali premesse, l'AdEPP ha avviato da allora contatti con le regioni italiane giungendo anche a sottoscrivere protocolli di collaborazione per la costituzione di tavoli di lavoro e osservatori territoriali sul lavoro autonomo e professionale (si vedano in proposito l'Osservatorio regionale sul lavoro autonomo della Regione Siciliana e i rapporti prodotti in collaborazione con AdEPP).

In linea con quanto sinora realizzato, l'AdEPP ha partecipato agli incontri di confronto partenariale che si sono tenuti nel 2019 preparatori della programmazione dei Fondi europei 2021-2027 in Italia. Gli incontri sono stati promossi dal Dipartimento per le politiche di coesione e si sono svolti in cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno dei principali Obiettivi di policy individuati nella proposta di Regolamento di disposizioni comuni dei fondi strutturali[20] (al momento ancora oggetto di negoziato tra il Consiglio e il Parlamento europeo), ossia: un'Europa più intelligente (Tavolo 1); un'Europa più verde (Tavolo 2); un'Europa più connessa (Tavolo 3); un'Europa più sociale (Tavolo 4) e un'Europa più vicina ai cittadini (Tavolo 5).

20 COM(2018) 375 final Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument del 29 maggio 2018

I Tavoli rispecchiano, inoltre, le priorità su cui dovrebbe concentrarsi la spesa del nostro paese per la prossima programmazione dei fondi europei, come indicate nell'allegato D al Country Report 2019 sull'Italia, nell'ambito della procedura del Semestre europeo. Infatti, nell'ambito di **ricerca e innovazione**, l'UE chiede all'Italia di far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita; promuovere gli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e i settori produttivi, in particolare le Pmi, attraverso partnership e formazione, ma anche di promuovere la digitalizzazione di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. In materia di **clima ed energia** i tecnici della Commissione suggeriscono investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere le tecnologie rinnovabili, puntando su una vasta opera di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Sono inoltre considerati prioritari investimenti volti ad aumentare resilienza idrogeologica e sismica nonché a realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili a cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico. Altro tema ritenuto essenziale per il nostro paese è la **connettività**, sia in relazione al completamento della rete a banda ultralarga sia nei trasporti ferroviari della Rete di trasporto trans-europea (Tetn), oltre allo sviluppo della multimodalità. Nel campo dei **diritti sociali**, la Commissione considera prioritari gli investimenti volti a migliorare l'accesso al mercato del lavoro (in particolare delle donne e dei giovani) e ad accrescere la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale (anche continua). Inoltre, sono ritenuti indispensabili adeguati servizi e infrastrutture sociali a fronte dell'elevata percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale che si registrano nel paese. Infine, viene segnalata l'importanza di dotarsi di **strategie territoriali** fondate sulla sinergia con le altre politiche prioritarie (energia, connettività, sociali, patrimonio culturale), per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone più colpite dalla povertà.

Gli incontri dei Tavoli sono serviti a definire, per step progressivi, le caratteristiche, le modalità di intervento e il grado di intensità della Politica di Coesione nel sessennio 2021-2027[21], per ciascuno degli obiettivi di policy citati. La discussione dei tavoli si è basata su quattro "temi unificanti", trasversali ai cinque obiettivi, inerenti le sfide che l'Italia deve ancora affrontare se intende contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi dell'Unione europea, ossia: 1) lavoro di qualità; 2) territorio e risorse naturali per le generazioni future; 3) omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini; 4) cultura veicolo di coesione economica e sociale. I documenti di sintesi prodotti dai tavoli saranno utilizzati nelle fasi successive di preparazione dell'Accordo di Partenariato che stabilirà come saranno spesi i fondi europei assegnati all'Italia.

Le istituzioni e il partenariato economico e sociale hanno potuto individuare alcune priorità e risultati operativi attesi, nonché alcune tipologie di intervento più specifiche (con riferimento al nostro Paese), rispetto ai temi più vasti specificati dagli Obiettivi specifici dei Regolamenti dei singoli Fondi (FESR e FSE+). Nelle riunioni sono state condivise esperienze, ragionamenti e proposte per una disamina della capacità degli strumenti noti e di quelli in cantiere di raggiungere gli obiettivi posti nel contesto dato (economico, sociale, di tempi e di risorse).

Al fine di contribuire a una declinazione più puntuale degli obiettivi specifici della programmazione futura dei Fondi europei, tenendo conto delle possibili sinergie tra le politiche di coesione e quelle delle altre politiche concomitanti, l'AdEPP ha segnalato alcune esperienze e proposte volte a favorire un'impostazione della politica di coesione 2021-2027 che riconosca le

[21] Gli elementi essenziali della politica di coesione sono contenuti nel documento redatto dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo "La programmazione della politica di coesione 2021–2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale", diffuso al partenariato istituzionale e socio economico nell'aprile 2019.

peculiarità del lavoro autonomo di tipo professionale e il contributo offerto dai professionisti allo sviluppo dell'economia italiana (e dell'Unione).

Nella programmazione 2021-2027 AdEPP ritiene utile proseguire nel solco delle politiche avviate per il rafforzamento della capacità produttiva e della sostenibilità del lavoro autonomo professionale poiché rappresenta lo sbocco lavorativo privilegiato per i giovani in uscita dai percorsi di istruzione di terzo livello e al contempo si riferisce ad ambiti economici che possono concorrere allo sviluppo economico del Paese, anche posti al servizio della crescita di altri settori produttivi (ad es.: energia, ambiente, agronomia, biologia, sanità, etc.).

La crescente attenzione dell'Associazione per la crescita professionale dei propri iscritti deriva in gran parte dall'osservazione dell'andamento dei dati su età, genere e redditi dei professionisti iscritti alle Casse associate. Infatti, come rilevato nell'ultimo Rapporto AdEPP sulla previdenza privata (2018), il settore presenta alcuni elementi di criticità. In primo luogo, la diminuzione del reddito medio annuo nominale come pure del loro potere di acquisto dei professionisti che sono scesi negli ultimi 13 anni, rispettivamente, del 2,3% e del 19,3%, attestandosi nel 2017 il reddito medio annuo a ca. 34mila euro (per alcune professioni, ad esempio i biologi, non supera i 17mila euro). In secondo luogo, la presenza di differenze reddituali generazionali ancora significative con gli "under 40" che presentano redditi medi pari a 18mila euro contro i 45mila dei collegi over 50. Infine, la permanenza di un differenziale retributivo di genere (*gender pay gap*) rilevante (38%) se si tiene conto del fatto che le libere professioniste presentano redditi mediamente inferiori del 38 per cento rispetto ai colleghi uomini (in particolare nella fascia di età tra i 30 e i 45 anni in corrispondenza della maternità). AdEPP ha quindi segnalato ai Tavoli tematici le sfide e percorsi di trasformazione con cui si dovranno confrontare i lavoratori autonomi professionali nei prossimi anni: la multidisciplinarietà, l'integrazione e l'arricchimento dei servizi, la digitalizzazione e l'apertura dei mercati. Processi che sfidano, mettono sotto pressione e a volte travolgono le

competenze dei singoli. Infatti, i cambiamenti continui nelle relazioni economiche e sociali necessitano non solo di aggiornamento professionale costante, ma anche di competenze utili ad intercettare i bisogni emergenti nei cittadini, sulla base dei quali ridefinire in continuo i servizi offerti.

Per essere realmente competitivo, sostenibile e produttivo, il settore delle professioni richiede pertanto investimenti sia per lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills, imprenditoriali e gestionali, digitali, etc.) sia per l'adeguamento di strutture/attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività professionale. Tale spinta al settore, nell'ottica della crescita complessiva del Sistema paese, potrebbe essere data sia da azioni di sistema sia da interventi settoriali e territoriali allineati alle politiche di sviluppo del paese e delle singole regioni.

Con riferimento agli obiettivi specifici del Tavolo 1 "**un'Europa più intelligente**" AdEPP ha proposto di prevedere l'introduzione di tecnologie avanzate nelle attività dei professionisti (anche in forma associata), al fine di contribuire al progresso della ricerca e all'innovazione del paese e dei singoli territori. Ci sono esempi dall'attuale programmazione dei Fondi SIE che dimostrano come le competenze avanzate nel settore delle imprese innovative avviate da professionisti (biologi) hanno favorito la riduzione dell'impatto sull'ambiente marino di alcune attività produttive e avuto come esito lo sviluppo/recupero di materiali e infrastrutture a impatto zero con la connessa nascita di nuove filiere di prodotto e creazione di nuovi posti di lavoro (es. coltivazioni sostenibile di mitili in Puglia co-finanziata dal POR FESR e individuazione di modelli di pesca e strategie di pesca sostenibili a valere sul FEAMP). L'AdEPP ha proposto di indicare tali esempi di attività tra le azioni finanziabili nel prossimo periodo di programmazione dei Fondi strutturali e di coesione. Una seconda proposta ha riguardato il ruolo che i professionisti possono svolgere nel favorire la digitalizzazione delle imprese e delle amministrazioni affiancandole sia in fase di programmazione sia nella

produzione e gestione del cambiamento. A tal fine, AdEPP ha proposto di proseguire le politiche per lo sviluppo digitale e l'innovazione nelle pmi e nelle PA, già avviate nel paese, introducendo un sistema di premialità per le imprese e pubbliche amministrazioni che coinvolgono i professionisti, in particolare i più giovani, quali consulenti per l'innovazione nei diversi ambiti di competenza (ad es.: ingegneri, architetti, commercialisti, agronomi, biologi, medici, consulenti del lavoro, etc.).

AdEPP ha inoltre proposto l'avvio di un'attività per il periodo 2021-2027, con una fase sperimentale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che consenta a imprese e amministrazioni di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, con il contributo dei professionisti che operano nei diversi territori (ingegneri, architetti, agronomi, geologi, biologi, ecc.). Si tratta della realizzazione di un'azione di sistema per la diffusione della conoscenza e dell'utilizzo delle informazioni, dati, servizi e modelli del programma dell'UE per l' osservazione della Terra "Copernicus". Il programma, avviato per il telerilevamento, nel corso degli anni si è evoluto in un ecosistema molto più vasto che è in grado di mostrare eventi passati, la fase presente (ossia dati acquisiti e restituiti in tempo reale) e sviluppo futuro della Terra (compresa l'Italia) grazie a modelli previsionali. All'interno dell'ecosistema Copernicus si trovano dati raccolti dallo spazio mediante satelliti e dati raccolti in situ da migliaia di sensori e stazioni di rilevamento e relativi a tutte le componenti ambientali del pianeta. Tale azione consentirebbe la programmazione di interventi mirati di tipo correttivo e preventivo sui territori a rischio (idrogeologico, inquinamento, climatico, ecc.) da parte delle amministrazioni centrali e locali, nonché delle imprese.

Nel campo dello "sviluppo di competenze per l'imprenditorialità", AdEPP ha suggerito l'introduzione di politiche e azioni per lo sviluppo e/o il rafforzamento delle skills imprenditoriali dei lavoratori autonomi professionisti, affinché possano cogliere le opportunità offerte alle pmi dalla

programmazione 2021-2027. Tra le azioni già in corso, è stata segnalata la buona prassi dell'ENPAB per la formazione imprenditoriale degli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea in biologia nelle regioni Puglia, Lazio e Marche realizzata grazie al progetto "Yes, I start up" co-finanziato dal PON Iniziativa occupazione giovanile (http://www.adepp.info/2019/07/yes-i-start-up-enpab-coordinatore-del-progetto/).

Nell'ambito del Tavolo tematico 2, sull'obiettivo di policy "**un'Europa più verde**", AdEPP ha suggerito due possibili interventi per l'obiettivo specifico b6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare" e b7 "Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture versi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento". Come emerso da una recente indagine del Censis su un panel qualificato di 1.073 soggetti - imprenditori, liberi professionisti, docenti universitari, dirigenti d'impresa e funzionari pubblici - che occupano posizioni di rilievo nel panorama socio economico del Paese (5° Rapporto Agi-Censis «Perché all'Italia conviene l'economia circolare», 2018), il tema dell'economia circolare suscita notevole interesse tra gli imprenditori e i liberi professionisti. Il 40,0% sa bene di che cosa si tratta. Il 70,0% ritiene che non riguardi solo il recupero, riciclaggio e riuso dei materiali, ma anche la produzione di beni. Per il 78,0% il principale vantaggio dell'economia circolare sarà la salvaguardia dell'ambiente, ma ancora pochi sono consapevoli che potrà avere un impatto sul Pil e sull'occupazione. Per il 73,0% si imporrà solo se la politica creerà condizioni favorevoli (i giovani chiedono vantaggi economici evidenti, mentre gli over 65 anni privilegiano azioni che incidano sulla sensibilità collettiva). AdEPP ha posto all'attenzione del Tavolo 2 l'opportunità di coinvolgere i professionisti delle aree tecnico-scientifiche sia nella promozione della transizione verso l'economia circolare sia nella realizzazione di attività informative e di diffusione della conoscenza, della ricerca e delle buone prassi dell'economia circolare presso gli studenti delle scuole primarie, secondarie e università (anche ai fini di migliorare l'indicatore relativo ai brevetti per

l'economia circolare in Italia, ancora troppo basso rispetto a quello di Germania e Francia – cfr. "Rapporto sull'economia circolare in Italia 2019", Circular economy network-Enea) sia nell'innovazione di processo e prodotto (ad es. bioeconomia rigenerativa, rigenerazione urbana, progettazione circolare dei prodotti, etc.).

In relazione all'implementazione dell'obiettivo specifico b7, nella proposta dell'Associazione, i professionisti potrebbero essere attori dello sviluppo affiancando i decisori politici e le pubbliche amministrazioni nell'ideazione, progettazione e gestione dei programmi di rafforzamento della biodiversità, come pure nell'ideazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi nell'ambiente urbano. Ingegneri, architetti, agronomi, biologi, geometri potrebbero essere coinvolti anche con il supporto delle rispettive Casse di previdenza e/o dell'AdEPP (ad es: creazione di long list di liberi professionisti cui le PA potrebbero ricorrere a livello centrale e territoriale).

Infine, con riguardo al Tavolo 4 "**un'Europa più sociale**", le proposte di AdEPP hanno riguardato interventi sia strutturali (FESR) sia sulle risorse umane (FSE). Sul FESR gli obiettivi specifici di riferimento sono stati il d1 "Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità", d.4 "garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base". Nel primo caso, l'AdEPP ha condotto una riflessione sulla trasformazione che ha interessato le economie e i bisogni professionali e il mondo del lavoro, individuando una criticità nella obsolescenza di alcuni percorsi di istruzione e formazione scolastica e universitaria poco rispondenti ai mutamenti in atto nell'economia e nei servizi. L'acquisizione di competenze elevate e, soprattutto, richieste dal mercato del lavoro di riferimento sono due specificità che caratterizzano la figura del libero professionista, la cui attività si distingue per alti livelli di studi e competenze, e per la specializzazione e personalizzazione dei servizi offerti. Grazie al bagaglio di conoscenze acquisito dal contatto diretto con il mondo del

lavoro degli iscritti e al rilevamento delle problematiche reali, le Casse hanno assunto il ruolo di interlocutori privilegiati con istituzioni e attori principali dell'intero sistema istruzione-formazione-lavoro (Ministeri, mondo accademico, enti di ricerca, associazioni, ordini professionali, organi vigilanti), istituendo tavoli tecnici, sottoscrivendo protocolli d'intesa, presentando studi, ricerche e progetti. Tra le sinergie più significative proprio quelle con le Università e gli istituti di istruzione secondaria per migliorare la conoscenza del lavoro professionale tra gli studenti (caratteristiche, opportunità occupazionali, politiche previdenziali di settore, redditività delle professioni, ecc.) e facilitare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di stage curricolari e tirocini extra-curricolari presso gli studi professionali e altre misure similari. L'inserimento di tali tipologie di collaborazione tra le azioni finanziabili dalla programmazione 2021-2027 è stata sollecitata dall'AdEPP per rafforzare e diffondere le sinergie sinora sperimentate.

In relazione all'obiettivo specifico d.4 che mira a garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base, AdEPP ha segnalato le esperienze che le Casse di previdenza associate, in particolare quelle delle professioni sanitarie, stanno sviluppando sui territori. L'Enpam (la cassa dei medici e odontoiatri) implementa il progetto "Tec2doc" per permettere ai medici di sfruttare i nuovi strumenti digitali nella pratica professionale. Si tratta di un canale educazionale che fornirà un costante aggiornamento sulle evoluzioni tecnologiche, promuoverà la capacità di sapersi gestire organizzativamente, darà indicazioni per l'apertura dello studio e per intraprendere una nuova attività professionale. La suggestione per la futura programmazione dei Fondi strutturali e di coesione è che l'assistenza sanitaria di base si avvantaggi dei risultati di sperimentazioni di questo tipo mettendo a sistema strumenti e procedure testati, in particolare, per quanto concerne la tecnologizzazione dell'attività professionale del medico (telemedicina).

L'apporto delle professioni alla futura programmazione del Fondo sociale europeo (ESF+) è stata riassunta dall'AdEPP nelle seguenti proposte riferite ad alcuni degli obiettivi specifici indicati dalla Commissione. In particolare, il primo "*1. migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare dei giovani e dei disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale*". Come noto, lo sviluppo del lavoro autonomo si può concretizzare anche in misure destinate al rafforzamento dell'attività professionale mediante nuove opportunità di lavoro, anche con le istituzioni scolastiche. A titolo esemplificativo si cita l'esempio del progetto "Biologi nelle scuole" partito nel 2015, in collaborazione con il MIUR. Il Progetto impegna ogni anno circa 180 biologi nutrizionisti e ambientali nella realizzazione di un percorso educativo rivolto ai bambini della scuola primaria e articolato in incontri frontali con alunni e genitori, sportelli di ascolto e educazione ecologica e nutrizionale, laboratori pratici e interattivi. Il progetto è nato come esperienza formativa remunerata con una borsa di studio dell'Enpab (l'ente di previdenza dei biologi) per svolgere attività di divulgazione al corretto stile di vita tra bambine e bambini in circa 150 scuole primarie sul territorio nazionale. Nel 2016, il progetto è divenuto una #start-up professionale grazie alla quale i biologi, formati dalla Cassa di previdenza - dopo un anno trascorso nelle scuole - rimangono in possesso del piano e del materiale didattico, che potranno utilizzare per riproporre l'iniziativa con il finanziamento di altre realtà. Negli ultimi tre anni, l'Enpab ha stanziato per il progetto ca. 1,5 milioni di euro di borse di studio ritenendolo assolutamente calzante per il sostegno alla professione. Nel 2017 l'Ente si è fatto promotore presso tutte le scuole coinvolte negli anni passati dei bandi regionali e nazionali ai quali potevano accedere per ripetere l'esperienza del progetto, offrendo alle stesse scuole assistenza nella scrittura e presentazione delle proposte alle amministrazioni eroganti e, successivamente, in caso di vittoria, nella gestione e rendicontazione dello stesso. Nel 2018 sei scuole assistite dall'Enpab hanno

ottenuto un finanziamento dal MIUR nell'ambito del PON Scuola (Competenze di cittadinanza globale") per oltre 160mila euro. Da sottolineare che le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono state l'educazione alimentare, cibo e territorio - il benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport - l'educazione ambientale - la cittadinanza economica - il civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. La proposta avanzata dall'AdEPP per la prossima programmazione è di prevedere finanziamenti per progetti sperimentali di questo tipo volti a valorizzare l'attività sociale dei liberi professionisti e ad ampliare la platea dei possibili clienti a rafforzamento della crescita e sostenibilità del lavoro indipendente.

Un altro obiettivo specifico, ritenuto di interesse delle professioni, è n.4 "*promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata […]".* Come sopra riportato, le libere professioniste in particolare le giovani madri sono penalizzate da un forte divario di genere nel reddito (-38% rispetto agli uomini professionisti). Per contribuire a migliorare la condizione delle proprie iscritte, gli enti di previdenza associati all'AdEPP hanno messo in atto una serie di misure di sostegno alla maternità (contributi per asili nido, per libri di testo per i figli, contributi di paternità e maternità, nonché azioni a tutela della maternità) che potrebbero ispirare alcune misure sperimentali per l'aumento dell'occupazione femminile nel corso della programmazione 2021-2027 – valutandone l'anticipazione nell'attuale programmazione a valere sul Fondo sviluppo e coesione (soprattutto le misure di promozione del coinvolgimento dei padri nelle attività di cura familiare).

Infine, è stata evidenziata l'attenzione delle Casse per l'obiettivo specifico 6: "*Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le competenze digitali, per anticipare il cambiamento e le nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale".* Le citate collaborazioni tra

professionisti e università hanno consentito l'avvio di Master gratuiti rivolti ai neolaureati e ai professionisti che intendono ri-orientare la propria attività. Ne è un esempio, il Master Enpab-Università degli Studi di Genova che ha inserito il Master "Biologo nutrizionista esperto in approcci integrati per la salute umana" tra i 21 master gratuiti realizzati con il contributo del Fondo sociale europeo 2014-2020. La proposta di AdEPP per il ESF+ 2021-2027 è di sostenere questa tipologia di azioni con l'intento di favorire l'acquisizione di competenze che ri-orientino l'attività professionale (ad es per la digitalizzazione) e rispondano alle necessità del mercato del lavoro.

Anche l'obiettivo specifico n.*9 "migliorare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata"* è tra quelli cui le Casse dei professionisti possono offrire un contributo importante. Da alcuni anni le casse aderenti ad AdEPP del settore medico-sanitario realizzano progetti volti a sensibilizzare la popolazione su stili di vita corretti e cure preventive, con l'obiettivo di migliorare la resilienza dei sistemi sanitari e indurre il cambiamento nei cittadini e cittadine, in particolare nei soggetti affetti da patologie. Si citano in proposito Le Piazze della Salute che l'Enpam (l'ente di previdenza di medici e odontoiatri) organizza dal 2016 e il progetto "Biologi nelle scuole" di cui si è detto poc'anzi.

8.3 CONCLUSIONI

Abbiamo visto, a più riprese, come il lavoro autonomo professionale e le libere professioni rappresentino settori di eccellenza nell'economia del nostro paese e dell'intera Unione. Si tratta di milioni di persone che operano nei servizi e nelle imprese, nel pubblico e nel privato contribuendo alla crescita economica e al benessere complessivo della nostra società. È strategico promuovere la

libera professione come opportunità di crescita per il singolo e di sviluppo di nuovi servizi a elevata intensità di conoscenza.

L'attività di AdEPP a livello internazionale nel 2019 è stata orientata a consolidare i risultati ottenuti e a promuovere la conoscenza del settore presso le istituzioni nazionali ed europee, affinché il lavoro dei liberi professionisti (e delle loro Casse) sia riconosciuto come elemento che apporta valore all'intera economia.

Il cambio di legislatura nel Parlamento e il passaggio di consegne tra Jean-Claude Juncker e Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione europea, hanno contraddistinto il 2019 in Europa. Le attività dei co-legislatori sono state rallentate e l'interlocuzione tra le istituzioni è stata improntata a una sorta di attendismo, considerata la stretta maggioranza ottenuta in Parlamento, al momento della proposta di incarico, dalla nuova Presidente della Commissione e le bocciature dei tre Commissari originariamente designati da Francia, Ungheria e Romania per gli incarichi di "governo" dell'UE. Il voto del 27 novembre u.s. a Strasburgo ha tuttavia avuto un risultato netto a favore della nuova Commissione che ha iniziato i propri lavori il 1 dicembre.

Nel programma di mandato della nuova Commissione la Presidente von der Leyen individua alcuni temi prioritari su cui si è confrontata sia in Parlamento sia in Consiglio, con riferimento all'Agenda strategica 2019-2024 di quest'ultimo. Il lavoro comune di Commissione, Consiglio e Parlamento si orienterà nei prossimi cinque anni sulle seguenti sei linee di azione prioritarie[22]: 1) Un Green Deal europeo; 2) Un'economia in funzione delle persone; 3) Un'Europa pronta all'era digitale; 4) Promuovere il nostro modo di

[22] Qui di seguito il link al sito della Commissione https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en

vivere europeo; 5) Un'Europa più forte nel mondo e 6) Una nuova spinta per la democrazia europea.

Tali azioni prioritarie andranno declinate nei programmi annuali e nelle attività affidate ai singoli Commissari. Di particolare interesse per le professioni (e per AdEPP) sono le azioni che mettono al centro i temi della digitalizzazione, dell'economia al servizio delle persone (anche i lavoratori indipendenti professionali), del green deal europeo (per i riflessi sulle professioni tecniche interessate allo sviluppo sostenibile), del rafforzamento del ruolo dell'Unione nel mondo (con particolare riferimento alla leadership delle università italiane nella formazione di professionisti ad elevatissima specializzazione (*higly skilled*)).

AdEPP intende proseguire l'azione internazionale sui diversi piani illustrati. Il contributo offerto ai Tavoli del confronto partenariale, promossi dal Dipartimento per le politiche di coesione, dovrà essere ulteriormente specificato e seguito nella preparazione da parte delle autorità di gestione dei programmi operativi nazionali e regionali dei vari fondi europei.

Anche le attività promosse in collaborazione con l'ABV e con il coinvolgimento di ulteriori associazioni degli altri paesi europei si sono dimostrate foriere di scambi di informazioni e dati che possono rafforzare il settore a livello dell'Unione, come pure portare alla creazione di piattaforme programmatiche comuni nei confronti delle istituzioni europee. Non ultima in ordine d'importanza l'attività informativa sulle politiche e i programmi dell'Unione europea, per i quali è andato aumentando l'interesse da parte dei singoli professionisti che vedono aprirsi nuove prospettive di lavoro e crescita professionale grazie all'apporto delle risorse messe a bando dalle Regioni o dalla Commissione.

I segnali di un'evoluzione delle professioni liberali verso un "futuro del lavoro" che è già qui, ci sono. Lo dimostrano, in parte, le buone pratiche portate ai tavoli

del confronto partenariale sulla prossima programmazione dei fondi UE. Il sistema delle Casse può continuare ad accompagnare i processi attivati proseguendo l'interlocuzione con gli stakeholder istituzionali e sostenendoli nell'adozione di misure che non penalizzino direttamente o indirettamente il settore del lavoro autonomo professionale.